

UNIONE COMUNI "VALMARECCHIA"



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Regione Emilia Romagna - Provincia di Rimini - Piazza Donato Bramante, 11- 47863 Novafeltria (RN) -

tel. 0541.920442 - fax. 0541.922214

www.vallemarecchia.it

unione.valmarecchia@legalmail.it

unionecomuni@vallemarecchia.it

DISCIPLINARE DI GARA

(procedura aperta)

**per appalto di sola esecuzione di lavori pubblici
congiunto al trasferimento della proprietà di un'immobile comunale**

(Artt. 53, commi da 6 a 12, 54 e 55, del D.Lgs. n.163/06 - Artt. 111 e 122 del d.P.R. n. 207/10)

Novafeltria, lì 14/04/2015

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto dei lavori pubblici di "Realizzazione di una piscina pubblica all'aperto con il completamento dei relativi locali accessori (attualmente al grezzo) nel centro sportivo comunale di Pietracuta", congiunto al trasferimento della proprietà di un immobile comunale, ai sensi dell'art. 53, commi da 6 a 12, del D.Lgs. n. 163/06 e degli artt.111 e 112 del d.P.R. n. 207/10.

COMMITTENTE: Comune di San Leo, Piazza Dante Alighieri, n. 1, 47865 San Leo (RN).

- importo complessivo dei lavori in appalto: **€ 148.000,00**

- importo dei lavori posto a base di gara: **€ 146.172,84** (da assoggettare a ribasso).

- importo oneri di sicurezza da interferenze (art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08): **€ 1.827,16** (da non assoggettare a ribasso).

Codice CUP: D23G15001050004

Codice Identificativo Gara (CIG): 6661657D40

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il presente **disciplinare**, che costituisce parte integrante e sostanziale del **bando di gara** pubblicato per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto (congiunto al trasferimento della proprietà di un immobile comunale), contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da questa Stazione Appaltante (Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Valmarecchia con sede in Novafeltria, p.zza Bramante n. 11), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto.

Il presente **disciplinare di gara** (unitamente al **bando di gara** ed agli schemi dei modelli da utilizzare dai concorrenti per l'ammissione alla gara) è stato approvato con determinazione a contrattare n. **138** del **04/04/2016**, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Leo (schema di bando di gara e schema di disciplinare) e con determinazione a contrattare n. **14/3** del **14/04/2016** adottata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Valmarecchia con sede in Novafeltria, p.zza Bramante n. 11, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Precisazioni in merito alla procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO** (“a pagamento” o “a titolo gratuito”) di cui agli **artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06 che sarà attivata in presenza di offerte **mancanti o incomplete** degli **elementi essenziali** necessari alla Stazione Appaltante per valutare l'ammissibilità alla gara delle offerte stesse (il soccorso istruttorio “**gratuito**” troverà applicazione nei **limiti** previsti dagli **articoli da 38 a 45** del D.Lgs. n.163/06) con riferimento alle “**CAUSE DI ESCLUSIONE**” riportate nel presente disciplinare di gara:

Si precisa che le norme di gara nel seguito riportate (definite anche «norme di **“lex specialis”** della gara») regolanti la procedura di selezione del concorrente a cui verrà affidato l'appalto congiunto e che sono state contraddistinte dal **SIMBOLO** ► posto all'inizio del periodo (o della parte di testo) a cui si riferisce il simbolo stesso, in caso di mancato rispetto delle condizioni ivi prescritte devono essere intese dal concorrente quali **TASSATIVE CAUSE DI ESCLUSIONE** dalla gara e generalmente **non regolarizzabili** con la procedura di “**soccorso istruttorio**” (“a pagamento” o “a titolo gratuito”) prevista dagli artt. 38, comma 2-bis, 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (sempreché tali norme di gara non siano accompagnate anche dal **SIMBOLO** ■ per quanto nel seguito indicato: in tal caso, infatti, la mancanza o l'incompletezza dell'elemento essenziale o della dichiarazione a cui si riferisce detto simbolo potrà ottenere il “**soccorso istruttorio**” “a pagamento” o “a titolo gratuito” della Stazione Appaltante), trattandosi di condizione o norma di *lex specialis* o di legge che comporta la “**tassativa causa di esclusione**” dalla gara, ai sensi di quanto disposto dall'**art. 46, comma 1-bis**, dello stesso D.Lgs. n. 163/06.

Inoltre, nell'individuazione delle “**tassative cause di esclusione**” dalla gara e delle **carenze** e/o delle **irregolarità** documentali **sanabili** mediante detta procedura di “**soccorso istruttorio**”, si è tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nel “**Bando-tipo n. 2**” del **02/09/2014** [pubblicato sul S.O. n. 80 alla G.U.R.I. n. 246 del 22/10/2014, il quale contiene le “norme di gara” (cd. norme di *“lex specialis”* di gara) con le relative **cause tassative** di esclusione], nel punto **2** del **Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27/05/2015** in relazione alle ulteriori indicazioni fornite dalla stessa A.N.AC. nel “**Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture**”, dando atto che trattandosi di procedura aperta di appalto congiunto per l'affidamento di lavori e per la vendita di un immobile comunale non è necessario motivare (e giustificare da un punto di vista normativo) nella suindicata determina a contrattare le **deroghe** (o i **discostamenti**) riportati nel presente disciplinare di gara rispetto alle indicazioni fornite da A.N.AC. nel testo approvato con il suddetto “**Bando-tipo n. 2**” del **02/09/2014** per il disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., in quanto detto “**Bando-tipo n. 2**” del **02/09/2014** riguarda l'ipotesi di un “appalto” di sola esecuzione di lavori pubblici da affidare mediante “procedura aperta” (e non un affidamento di lavori “in economia”), per di più per un importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/06.

Pertanto, in attuazione di quanto indicato nel presente disciplinare di gara in relazione alla procedura di “**soccorso istruttorio**” (“a pagamento” o “a titolo gratuito”) di cui agli artt. 38, comma 2-bis, 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n.163/06 (si precisa che il soccorso istruttorio “**gratuito**” troverà applicazione nei **limiti** previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n. 163/06), si sottolinea che i casi di **mancanza, incompletezza** e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi, dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni (di natura **essenziale**) da presentare o da rendere dai concorrenti per ottenere l'ammissione alla gara e che, secondo le sopra citate norme possono essere sanati, **PENA L'ESCLUSIONE** (trattandosi di **carenze regolarizzabili** con la procedura di **soccorso istruttorio** “a pagamento” o “a titolo gratuito”), per chiarezza espositiva, sono stati contraddistinti con il **SIMBOLO** ■.

Si sottolinea, quindi, che l'**EFFETTIVA ESCLUSIONE** dalla procedura di gara del concorrente che sia incorso in situazioni che comportano la “**tassativa causa di esclusione**” dalla gara ovvero in situazioni di irregolarità o di mancanze di **natura essenziale**, sarà disposta dalla Stazione Appaltante **SOLO QUALORA** si presenti almeno una delle **DUE IPOTESI** indicate nelle successive lettere **A)** e **B)**:

A) quando ricorrono i presupposti giuridici di **immediata esclusione** dalla gara del concorrente poiché trattasi di “**tassativa causa di esclusione**” e/o di “**irricevibilità dell'offerta**”, nei casi rigidamente previsti

dall'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e, quindi, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e dal d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e succ. modif., in combinato disposto con le ulteriori norme imperative vigenti in materia di appalti pubblici, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato **violato** il principio di **segretezza delle offerte** [tali inadempimenti e situazioni comporteranno l'**immediata esclusione** del concorrente dalla gara, non potendo essere **regolarizzati** dalla Stazione Appaltante ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis, 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06 (situazioni che non possono, cioè, ottenere il cd. "**soccorso istruttorio**" della Stazione Appaltante) nei termini e secondo le procedure indicati/e nella successiva lettera **B**), in quanto tale regolarizzazione postuma non può essere in alcun modo ammessa trattandosi, come già detto, delle situazioni che comportano la "**tassativa causa di esclusione**" dalla gara ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06, ovvero poiché tale regolarizzazione postuma andrebbe ad alterare il principio della "**par condicio**" fra i soggetti offerenti violando il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero verrebbe a mancare la prescritta trasparenza della procedura d'appalto]

ovvero:

B) quando, per volontà del concorrente o per accertata carenza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara dello stesso dalle norme di *lex specialis* contenute nel presente disciplinare di gara, non venga conclusa positivamente la procedura di **regolarizzazione documentale** [previamente ammessa ed attivata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP)] degli *elementi* e delle *dichiarazioni essenziali* da presentare e da rendere dal medesimo concorrente con la documentazione unita all'offerta, necessaria alla Stazione Appaltante per poter valutare l'ammissione alla gara dello stesso concorrente (qualora tali *elementi* e *dichiarazioni essenziali* siano risultati/e mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali rispetto a quanto prescritto nelle presenti norme di gara o nelle norme di legge ivi richiamate), ai sensi del combinato disposto degli **artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. [cd. "**soccorso istruttorio**" del concorrente "**a pagamento**" effettuato dalla Stazione Appaltante con l'irrogazione della **sanzione pecuniaria** ai sensi delle citate norme, da versare dal concorrente solo qualora lo stesso concluda positivamente detta regolarizzazione documentale (a tal fine si rimanda al punto **36.** del successivo "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**") mentre nel caso in cui la mancata regolarizzazione documentale dipenda da una effettiva carenza del requisito non dichiarato ovvero dichiarato con mancanze o irregolarità (quando la carenza del requisito venga accertata autonomamente dalla Stazione Appaltante) si provvederà sia all'esclusione del concorrente dalla gara e sia all'incameramento dell'intero importo garantito con la **cauzione provvisoria**: a tal fine si rimanda ancora al punto **36.** del successivo "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" e al punto "1.2. Applicazione della sanzione" della Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08/01/2015 ad oggetto "*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*" (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28/01/2015)] ovvero, quando non vengano forniti dal concorrente, dietro specifica richiesta del RUP avanzata ai sensi dell'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06, i **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente [cd. "**soccorso istruttorio**" del concorrente "**a titolo gratuito**", effettuato dalla Stazione Appaltante senza irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (a tal fine si rimanda al successivo punto **36.**, sottopunto 36.8, del successivo "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" e al punto "1.1. Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-bis dell'art.38 del Codice" della Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08/01/2015): questa forma di "soccorso istruttorio gratuito" sarà applicato quando saranno presenti **irregolarità** o **carenze** delle dichiarazioni, dei certificati e/o dei documenti presentati che, sebbene non possono considerarsi *essenziali*, non possono neppure essere catalogati nella categoria delle irregolarità o delle carenze **non essenziali** e **non indispensabili** (per le quali la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna "regolarizzazione" ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del D.Lgs. n. 163/06) appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi esigibili da parte della Stazione Appaltante in quanto concernenti elementi e notizie **indispensabili** se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica dei **requisiti soggettivi** che il concorrente deve possedere in relazione agli **artt. da 38 a 45** del

D.Lgs. n. 163/06, in ossequio sia al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione) e sia ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede],

il tutto tenendo conto delle indicazioni interpretative fornite dall'A.N.AC. nella citata [Determinazione n.1/2015](#), avendo altresì riguardo dei principi e dei contenuti riportati nel ["Bando-tipo n. 2" del 02/09/2014](#) approvato da A.N.AC. ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., a sua volta coordinato con quanto indicato dal ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) (posto in consultazione pubblica in data 18/05/2015) in virtù di quanto espresso nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27/05/2015](#) a cui si rimanda, nonché in ragione delle precedenti indicazioni fornite dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) nella [Determinazione n. 4 del 10/10/2012](#) ad oggetto *"BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"* (intendendo che le situazioni che l'ex AVCP aveva preso in considerazione nella stessa [Determinazione n. 4/2012](#) e che in quel momento venivano ritenute sanzionabili con l'automatica **esclusione dalla gara**, ora, alla luce del nuovo assetto normativo che tiene conto dell'entrata in vigore del combinato disposto dell'**art. 38, comma 2-bis** e dell'**art. 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06, verranno ritenute da questa Stazione Appaltante, in genere, regolarizzabili con l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** "a pagamento" previsto dalle stesse norme ovvero, con l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** "a titolo gratuito" previsto dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06 qualora la mancanza o la carenza riguardi le ipotesi o le documentazioni previste dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n. 163/06), fatte comunque salve le diverse situazioni ritenute (ancor oggi) **"non regolarizzabili"** da A.N.AC. nella [Determinazione n. 1/2015](#) alla luce delle sopra citate norme (e da ritenere, quindi, "cause tassative di esclusione" dalla gara, non regolarizzabili con il soccorso istruttorio, da sanzionare con l'automatica esclusione dalla gara), a cui si rimanda: in particolare, il concorrente **sarà immediatamente escluso** dalla gara nei casi di **incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per **difetto di sottoscrizione** o di altri **elementi essenziali** ovvero in caso di **non integrità del plico** contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla **chiusura dei plichi**, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato **violato** il principio di **segretezza delle offerte**, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 46, comma 1-bis, e 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, questa Stazione Appaltante **non ne richiederà la regolarizzazione**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.

Pertanto, le parti di testo del presente **disciplinare di gara** nel seguito riportate aventi natura di **"norma di gara"** (cd. norme di *"lex specialis"*) che comportano **"CAUSA DI ESCLUSIONE"** come sopra specificato (sia se non regolarizzabili con il **"soccorso istruttorio"** della Stazione Appaltante trattandosi di "tassativa causa di esclusione" dalla gara per le ragioni sopra indicate ovvero, sia se non regolarizzate dal concorrente nella documentazione da presentare dallo stesso concorrente in sede di gara e che sia risultata **mancante** o **carente** o **irregolare** ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06) vengono identificate dal **SIMBOLO** ► qualora la corrispondente **"causa di esclusione"** sia ritenuta, in genere, non regolarizzabile mediante il "soccorso istruttorio" ("a pagamento" o "gratuito") ai sensi delle citate norme del D.Lgs. n. 163/06, ovvero, dal **SIMBOLO** ■ qualora, al contrario, la corrispondente **"causa di esclusione"** sia ritenuta regolarizzabile ai sensi delle stesse citate norme.

NORME DI GARA (Norme di <i>"lex specialis"</i> della gara)
--

Premesse

Il presente **disciplinare di gara** contiene le norme di gara (di *lex specialis*) relative alle modalità di partecipazione delle ditte invitate alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Valmarecchia con sede a Novafeltria, p.zza Donato Bramante n. 11 per conto del Committente (Comune di San Leo), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto congiunto di cui all'oggetto.

Nel seguito si riportano gli elementi ed i dati necessari per poter valutare l'ammissibilità dell'operatore economico alla gara e per produrre l'offerta economica e la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura d'appalto.

TITOLO 1. GENERALITÀ SULLE CONDIZIONI E SULLE MODALITÀ DI APPALTO DEI LAVORI

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Valmarecchia con sede in p.zza Donato Bramante n. 11 - 47863 Novafeltria (RN) - Profilo di committente <http://www.vallemarecchia.it/> - Responsabile del Procedimento per la procedura di affidamento dell'appalto: Arch. Maurizio Severini - Recapiti telefonici: 0541/920442
e-mail RUP: unionecomuni@vallemarecchia.it
indirizzo e-mail PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it
2. **COMMITTENTE:** Comune di San Leo (RN), Piazza Dante Alighieri, n. 1- 47865 San Leo - Servizio comunale interessato dall'appalto: Ufficio Tecnico lavori pubblici - Responsabile dell'Ufficio e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di progettazione e di esecuzione dell'appalto dei lavori: Geom. Pierdomenico Gambuti 0541-916211/916226 - telefax Ufficio Tecnico lavori pubblici 0541-916184 - e-mail istituzionale: municipio@comune.san-leo.rn.it - sito internet Comune di San Leo: www.comune.san-leo.rn.it - e-mail RUP: utc@comune.san-leo.rn.it - indirizzo e-mail PEC: comune.san-leo@pec.it - e-mail Ufficio Tecnico per effettuare l'obbligatoria **presa visione** e la **visita dei luoghi** in cui si realizzeranno i lavori: Arch. Elisa Guaitoli: utc@comune.san-leo.rn.it - tel. 0541/916140 - telefax 0541/916184.
3. **DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO:** procedura aperta per l'appalto dei lavori pubblici di *“Realizzazione di una piscina pubblica all'aperto con il completamento dei relativi locali accessori (attualmente al grezzo) nel centro sportivo comunale di Pietracuta”*, congiunto al trasferimento della proprietà di un immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune di San Leo.
4. **LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:**
 - 4.1 **Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di San Leo (RN), località Pietracuta, Via Fausto Coppi (presso il Centro Sportivo Comunale della frazione di Pietracuta).
 - 4.2 **Descrizione dei lavori:** l'intervento prevede la realizzazione di una **piscina pubblica** all'aperto, da realizzare in cemento armato come da progetto esecutivo approvato dal Comune di San Leo con delibera G.C. n. 18 del 12/03/2016, con il contestuale completamento dei relativi locali accessori da destinare a **spogliatoi** (attualmente al grezzo).

L'intervento ha come obiettivo la costruzione di una **piscina comunale** (impianto natatorio) ad uso pubblico all'aperto con il completamento dei relativi locali accessori costituiti da spogliatoi e docce (attualmente al grezzo) ubicati nel centro sportivo comunale di Pietracuta, incluse le lavorazioni impiantistiche necessarie a rendere funzionale l'impianto stesso: realizzazione degli impianti tecnici - elettrici, termo-idraulici ed idrico-sanitari - necessari per rendere funzionale la piscina ed i relativi locali accessori (questi ultimi destinati a rimanere di proprietà pubblica), secondo quanto previsto nel **progetto esecutivo** dei lavori in oggetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 18 del 12/03/2016**.

L'opera pubblica da realizzare dall'appaltatore ha le seguenti caratteristiche tecniche:
 - lunghezza interna della vasca: m 25,00;
 - larghezza interna della vasca: m 12.50;
 - profondità massima: m 1,50;
 - profondità minima: m 1.20;
 - ulteriori dati tecnici/tecnologici: come da progetto esecutivo e capitolato speciale d'appalto.
 - 4.3 **Natura dei lavori:** lavori edili, impiantistici e tecnologici (elettrici ed idraulici, comprese le connesse opere murarie), necessari per la realizzazione di una **vasca natatoria all'aperto (piscina)** e per il completamento dei connessi **spogliatoi** già esistenti allo stato grezzo.
5. **IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA, ONERI PER LA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO:**
 - 5.1 **Importo complessivo dei lavori in appalto** (compresi gli “oneri per la sicurezza” di cantiere per i rischi da interferenze con altra/e impresa/e di cui all'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e

dell'Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08): **€. 148.000,00** I.V.A. esclusa; detto importo sarà liquidato con corrispettivo contrattuale **“a corpo”** così come indicato al successivo punto **10.**

5.2 **Importo dei lavori posto a base di gara** (da assoggettare a ribasso): **€. 146.172,84**, I.V.A. esclusa, calcolato detraendo dall'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 5.1 l'importo degli “oneri per la sicurezza” da interferenza indicato nel successivo punto 5.3; detto importo sarà liquidato con corrispettivo contrattuale **“a corpo”** così come indicato al successivo punto **10.**

5.3 **Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze** (da non assoggettare a ribasso) di cui all'art.131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08: **€.1.827,16**, I.V.A. esclusa; anche detto importo sarà liquidato con corrispettivo contrattuale **“a corpo”** così come indicato al successivo punto **10.** L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è stato stimato con il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 redatto dal Coordinatore della Sicurezza nella fase di progettazione (CSP), il quale assumerà anche l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione (CSE). L'impresa appaltatrice dovrà, pertanto, redigere il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. h) e dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/08.

6. VALORE STIMATO DI MERCATO DEL BENE IMMOBILE DA TRASFERIRE ALL'APPALTATORE (IMPORTO DI VENDITA POSTO A BASE DI GARA) E INFORMAZIONI SULLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEL BENE STESSO:

Valore di mercato dell'immobile da acquisire dall'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, posto a base di gara (valore di mercato **stimato** dal Responsabile del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 112 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare): **€. 165.000,00** (euro **centosessantacinquemila/00**) al netto delle imposte di legge e degli oneri relativi all'alienazione dell'immobile in attuazione di quanto previsto dalle vigenti norme e dal citato Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare [l'importo di **€. 165.000,00** è al netto degli oneri fiscali di compravendita [il trasferimento della porzione di immobile comunale a favore dell'appaltatore, allo stato della vigente legislazione, non è assoggettato ad I.V.A., mentre sono a carico dello stesso tutte le spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto preliminare di compravendita (se dovuti) e dell'atto di compravendita dell'immobile in parola successivo all'avvenuto collaudo delle opere eseguite dall'appaltatore medesimo (incluse tutte le spese per la redazione e l'approvazione del tipo di frazionamento presso l'Agenzia del Territorio, ex Catasto Terreni ed ex Catasto Urbano/dei Fabbricati)].

Il trasferimento in **diritto di proprietà** a favore dell'appaltatore del **bene immobile** attualmente in proprietà comunale appartenente al “patrimonio disponibile” dell'ente e che non assolve più a funzioni di interesse pubblico (nel rispetto delle condizioni di seguito indicate), andrà a sostituire **totalmente** le somme di denaro costituenti il **corrispettivo** del contratto d'appalto dei lavori da eseguire dall'appaltatore previsti in contratto (compresa la relativa aliquota I.V.A. al 10%, se dovuta) ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'art. 53, commi da 6 a 12, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'art. 111 del d.P.R. n. 207/10.

L'**immobile** di proprietà comunale da alienare è **contermine** all'esistente **centro sportivo** di Pietracuta (e anche alla futura **piscina comunale** da realizzare dallo stesso appaltatore).

Sull'area di proprietà comunale da alienare è già esistente un **manufatto** destinato **in parte** a **pubblico esercizio** (al momento non ancora in attività) per la somministrazione di alimenti e bevande (bar da trasferire in diritto di **piena proprietà** all'appaltatore alle condizioni di seguito indicate) e **in parte** a **spogliatoi** (attualmente eseguiti **al grezzo** e da ultimare dall'appaltatore, da non trasferire in proprietà o in **altro diritto reale** all'appaltatore) da destinare ad uso e servizio della realizzanda **piscina**: per tale ragione, la **parte di manufatto esistente** al grezzo da destinare a **spogliatoi** (a servizio della realizzanda piscina e del centro sportivo comunale di Pietracuta) **non sarà trasferita** in proprietà all'appaltatore, dovendo rimanere nella piena disponibilità pubblica (in proprietà comunale) essendo, per l'appunto, destinata a **locali accessori** a servizio della futura piscina pubblica e del contermine centro sportivo di Pietracuta.

Si precisa che il suddetto **manufatto** esistente è stato realizzato da altri soggetti privati in regime di **“diritto di superficie”** (art. 952 c.c.) che si andrà automaticamente ad estinguere (artt. 953 e 954 c.c.) al-

la data del **29/01/2059 (29 gennaio 2059)** per decorrenza dei termini, in attuazione di quanto stabilito con la **convenzione** stipulata fra il Committente (Comune di San Leo) e gli stessi **soggetti superficiali** in data **30/01/2009** con atto a rogito del Notaio Alberto Albertini della Repubblica di San Marino (RSM), relativo alla “*Concessione del diritto di superficie su terreno sito in località Pietracuta – Via Fausto Coppi – di proprietà del Comune di San Leo*”: la convenzione, infatti, ha una durata di **n. 50 (cinquanta) anni** decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa e, quindi, l’estinzione del “diritto di superficie” (e, quindi, della proprietà del solo immobile realizzato dai superficiali) si concretizzerà in data **29/01/2059** [detta convenzione è stata registrata all’Agenzia delle Entrate di Pesaro in data 17/03/2009 al n. 1743 Serie 1-T ed è stata trascritta c/o l’ex Conservatoria dei RR.II. (Agenzia del territorio) di Urbino il 24/03/2009 al n. 1183].

In ragione del suddetto “diritto di superficie” concesso a favore del superficario, l’**area di sedime** su cui lo stesso superficario ha realizzato il **manufatto** esistente è attualmente (di diritto) in **piena proprietà** del Committente Comune di San Leo (art. 952 c.c.).

Pertanto, a seguito dell’avvenuta approvazione del **certificato di collaudo** delle opere realizzate dall’appaltatore in ragione dell’**appalto congiunto** in oggetto (il quale, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, trattandosi di importo dei lavori in appalto inferiore ad €. 500.000,00, è sostituito dal **certificato di regolare esecuzione** da redigere dal Direttore dei Lavori e da approvare dall’organo competente del Committente) verrà **alienata** in favore dello stesso **appaltatore** o dei suoi **aventi causa** come nel seguito specificato (mediante stipula di uno specifico contratto di compravendita secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo punto **14.**):

- la **piena proprietà** dell’**area di sedime** e dell’**area pertinenziale** necessaria all’uso della **parte di fabbricato** destinato a pubblico esercizio/bar su cui il superficario ha realizzato il **manufatto edilizio** esistente ultimato nelle strutture edilizie ed impiantistiche destinato a **pubblico esercizio** (attualmente non ancora in attività) per la somministrazione di alimenti e bevande (bar), mentre l’**area di sedime** su cui lo stesso superficario ha realizzato la restante **parte di manufatto edilizio** (da adibire, a seguito dei lavori da realizzare dall’appaltatore sulla struttura esistente attualmente al grezzo, a **spogliatoi** a servizio della realizzanda piscina e del Centro Sportivo comunale di Pietracuta) resterà in **piena proprietà** del Committente Comune di San Leo;
- una sorta di **diritto di “nuda proprietà”** sulla sola parte del **manufatto** esistente (sulla parte che al momento è gravata da “diritto di superficie” in favore degli attuali **superficiali** in forza della predetta convenzione, per un **periodo temporale** avente scadenza alla data del **29/01/2059**): tale sorta di **diritto di “nuda proprietà”** verrà trasferito all’appaltatore (nei termini e con le modalità sopra descritte) per il periodo “**transitorio**” necessario affinché si verifichi la naturale (ed automatica) estinzione del “**diritto di superficie**” insistente sul **manufatto** esistente in quanto (art. 953 c.c.) il “diritto di superficie” è stato convenzionalmente costituito per un tempo determinato e, allo scadere del termine, lo stesso “diritto di superficie” **si estingue** e il proprietario del suolo (l’appaltatore) diventa anche proprietario della **costruzione** esistente al di sopra dello stesso suolo.

Quindi, con l’**automatica estinzione** del “diritto di superficie” per il decorso del termine previsto nella predetta convenzione stipulata il **30/01/2009** fra il Comune di San Leo ed i soggetti superficiali (che, come detto, avverrà in data **29/01/2059**) l’**appaltatore** esecutore della nuova piscina comunale e dei lavori di ultimazione dei relativi spogliatoi acquisirà automaticamente anche il “**diritto di piena proprietà**” della parte di **manufatto** esistente già ultimato dai superficiali nelle strutture edilizie ed impiantistiche e destinato ad esercizio pubblico/bar, il quale sarà messo in attività commerciale dagli stessi superficiali (in particolare, la **piena proprietà** della sottostante **area di sedime** e dell’**area pertinenziale** necessaria all’uso di detta **parte di fabbricato** destinato a pubblico esercizio/bar verrà acquisita dall’appaltatore già al momento della stipula del contratto di compravendita specificato nel successivo punto **14.**): con l’**estinzione** del “diritto di superficie” e con la riunione in capo all’appaltatore della **piena proprietà** di detta parte di manufatto edilizio alla proprietà dell’area di sedime del manufatto stesso si perfezionerà l’effettiva **presa in possesso** dell’immobile destinato a pubblico esercizio/bar a suo tempo trasferito in sorta di “nuda proprietà” all’**appaltatore** o agli **aventi causa** [per tale ragione, in via ordinaria, non potrà essere autorizzata l’**immissione in possesso anticipata** del pubblico esercizio/bar in favore dell’appaltatore (in **momento antecedente** a quello del trasferimento delle “nuda proprietà” del bar stesso) secondo quanto ammesso dall’**art. 53, comma 7**, del D.Lgs. n. 163/06 (“..... *il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore a quello del tra-*

sferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo”), che contempla tale possibilità ma, per evidenti ragioni, ciò potrà avvenire solo in assenza di **diritti reali di godimento** sull’immobile oggetto di trasferimento in favore dell’appaltatore (al contrario dello stato di diritto in cui si trova l’immobile da alienare); solo qualora la sopra citata **convenzione** stipulata fra il Committente ed i **soggetti superficiali** in data **30/01/2009** dovesse, per qualsiasi ragione, essere risolta o decadere nei propri effetti prima dell’approvazione del certificato di collaudo (certificato di regolare esecuzione) dei lavori in oggetto, il Committente (Comune di San Leo) **si riserva** di autorizzare l’**appaltatore** (o i suoi **aventi causa** come nel seguito specificato) all’**immissione anticipata** nel possesso di detto immobile prima dell’avvenuto collaudo dei lavori appaltati.

Pertanto, quando nel presente **disciplinare di gara** si fa riferimento all’ **“IMMOBILE”** di proprietà comunale da **ALIENARE (trasferire)** a favore dell’appaltatore, deve leggersi ed intendersi alla **“PARTE DI MANUFATTO** esistente (da cielo a terra) destinato a **pubblico esercizio** per la somministrazione di alimenti e bevande (bar), inclusa la sottostante area di pertinenza di proprietà comunale (ad esclusione della parte di manufatto esistente attualmente al grezzo da destinare a spogliatoi e locali accessori ad uso della realizzanda piscina e del centro sportivo di Pietracuta), con annessa area pertinenziale.

Le **caratteristiche tecniche** della porzione dell’esistente **manufatto** interessata dal presente **disciplinare di gara (IMMOBILE** da alienare a favore dell’appaltatore, come sopra definito), destinata a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar) sono le seguenti:

- Superficie utile (al netto dei muri esterni ed interni):
 - a) piano terra: **mq. 262,34** oltre alla centrale termica, di **mq. 3.53**, loggia aperta d’ingresso di **mq. 44.30** e vano scala parzialmente chiuso di **mq. 18,58**;
 - b) piano primo: centrale termica di **mq. 18,50** oltre **mq. 486,53** di terrazzo.
- Piani: n. 2 (piano terra e centrale termica al piano primo) - non ci sono piani interrati o seminterrati;
- Vani: i vani esistenti sono già stati ultimati dai superficiali nelle strutture edilizie ed impiantistiche, i quali sono destinati a pubblico esercizio/bar e attività accessorie (con esclusione degli spogliatoi a servizio della realizzanda piscina pubblica che resteranno in proprietà al Committente/Comune di San Leo);
- Destinazione urbanistica prevista dal vigente strumento di pianificazione territoriale: **z.t.o. “F” per attrezzature pubbliche di interesse generale, sottozona omogenee “F6” per impianti sportivi.**

Detto **IMMOBILE** da alienare a favore dell’appaltatore è entrato a far parte del patrimonio disponibile comunale per il combinato disposto dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 n. 133, essendo stato inserito nel “Piano delle alienazioni immobiliari e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale” con delibera C.C. n. 11 del 29/02/2016 prima della pubblicazione del bando di gara.

L’area di proprietà comunale di pertinenza dell’immobile oggetto di trasferimento a favore dell’appaltatore ha le seguenti caratteristiche:

- Area censita al Catasto dei Terreni del Comune di San Leo (RN) al Fg. **n. 1** mappale **n. 341/parte**, della superficie catastale di **mq. 490,00** (quattrocentonovanta/00) circa, salvo frazionamento;
- Destinazione urbanistica prevista dal vigente strumento di pianificazione territoriale: **z.t.o. “F” servizi pubblici**;
- Destinazioni d’uso ammesse dal vigente strumento di pianificazione territoriale: impianti sportivi, accessori e servizi [nel rispetto dell’esistente **“diritto di superficie”** concesso da questa Amm.ne fino alla data del **29/01/2059** per la realizzazione e gestione dell’esistente manufatto destinato a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar), come già sopra specificato].

Tutte le spese relative al **frazionamento** dell’immobile da cedere sono interamente a carico dell’appaltatore acquirente, da doversi presentare ed approvare dal competente ufficio dell’Agenzia del Territorio (ex Catasto Terreni e/o Fabbricati).

- 7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, da esperire nel rispetto degli artt. 53, commi da 6 a 12, 54 e 55, del medesimo D.Lgs. n. 163/06.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà aggiudicato alla migliore **offerta congiunta di esecuzione dei lavori in progetto e di acquisizione (cessione) dell'immobile comunale da alienare**. In particolare, la migliore offerta sarà selezionata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) in relazione all'appalto di esecuzione dei lavori: secondo il criterio del **prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a «**ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara**» [tale importo è stato stimato in €. **146.172,84** al netto degli oneri di sicurezza da interferenze di €. **1.827,16** (oneri di sicurezza di cui al combinato disposto dell'art.131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08) ed al netto dell'I.V.A.], in applicazione di quanto previsto dagli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 118, comma 1, lett. b), del d.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- b) in relazione all'acquisizione dell'immobile comunale [costituito dalla **porzione di manufatto** esistente destinato a **pubblico esercizio** per la somministrazione di alimenti e bevande (bar) con relativa **area pertinenziale**, come nel seguito più dettagliatamente specificato]: secondo il criterio del **prezzo più alto**, pari o superiore a quello posto a base di gara (l'importo è stato stimato in €. **165.000,00** ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 207/10), determinato mediante offerta «**alla pari o al rialzo percentuale sull'importo (valore di mercato) stimato "a corpo" del bene immobile posto a base di gara**», ai sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c), e 76, del R.D. 23/05/1924, n. 827.

I concorrenti dovranno formulare (in un'unica documento/dichiarazione come indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**"):

- a) le proprie **offerte economiche** per l'**esecuzione dei lavori**, indicando il valore del **ribasso unico percentuale** che offrono rispetto all'importo dei lavori "**a corpo**" posto a base di gara indicato al precedente punto **5.**, sottopunto 5.2 (lo stesso ribasso sarà applicato anche ad ognuno dei prezzi unitari "**a corpo**" indicati nell'Elenco dei prezzi unitari di progetto), determinando così l'importo netto contrattuale offerto per l'esecuzione dei lavori, a cui si dovrà aggiungere l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze indicato al precedente punto **5.**, sottopunto 5.3, da non assoggettare a ribasso, fissando così l'importo complessivo contrattuale offerto per la realizzazione dei lavori in appalto)
- b) le proprie **offerte economiche** per l'**acquisizione dell'immobile** indicando il valore del **rialzo unico percentuale** che offrono rispetto all'importo stimato "**a corpo**" di cessione dell'immobile posto a base di gara (essendo ammessa anche offerta alla pari rispetto al valore dell'immobile posto a base di gara, è anche ammessa la presentazione di offerta senza alcuna percentuale di rialzo) secondo quanto ulteriormente indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**".

Dette percentuali di **ribasso** e di **rialzo** (o alla pari per la cessione dell'immobile) dovranno essere indicate sia **in cifre** che **in lettere**; in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà comunque l'indicazione espressa in lettere.

La **migliore offerta** sarà determinata, ai sensi di quanto disposto dall'**art. 53, commi da 8 a 10**, del D.Lgs. n.163/06 e dall'**art. 111** del d.P.R. n. 207/10, applicando i **criteri** sopra indicati (**prezzo più basso** in relazione all'esecuzione dei lavori in appalto e **prezzo più alto o alla pari** in relazione all'acquisizione dell'immobile comunale oggetto di alienazione), valutando congiuntamente le due componenti di ogni singola offerta ammessa, dopo aver effettuato la procedura di **esclusione automatica** o di **valutazione della congruità delle offerte** ammesse relative al solo **prezzo di esecuzione dei lavori** [con **esclusione automatica** delle cd. "offerte anomale" relative alla sola esecuzione dei lavori se il numero delle offerte ammesse è almeno pari o superiore a n. 10 (dieci) per quanto ammesso dall'**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 ovvero con **valutazione di congruità** delle offerte relative alla sola esecuzione dei lavori se il numero delle offerte ammesse è inferiore a n. 10 (dieci) ai sensi del combinato disposto dell'**art. 86, comma 3** e dell'**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06, così come nel seguito specificato, dando atto che si terrà comunque conto, per entrambe dette due procedure di esclusione delle offerte "anomale", della congruità delle stesse offerte ammesse anche in relazione all'importo dichiarato da ogni concorrente del cd. "**COSTO DEL PERSONALE**" (da distinguere fra le due sottocomponenti del "**costo del lavoro/personale**" vero e proprio e del "**costo aziendale interno della sicurezza**") di cui al combinato disposto degli artt. 82, comma 3-*bis*, 86, comma 3-*bis* e 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08, secondo quanto più dettagliatamente nel seguito indicato].

In caso di **parità** di importo fra due o più **offerte congiunte**, l'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta relativa all'esecuzione dei lavori (priorità dell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo offerto per l'acquisizione dell'immobile comunale). In caso di ulteriore **parità** nell'importo dell'offerta di esecuzione dei lavori, si procederà per **sorteggio**.

Ai sensi dell'**art. 81, comma 3**, del D.Lgs. n. 160/06, questa Stazione Appaltante (sentito il Committente) potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Per il combinato disposto dell'**art. 53, commi da 8 a 10**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 111** del d.P.R. n. 207/10, non essendo surrogabile con ulteriori e/o diversi stanziamenti del Committente l'importo relativo al **corrispettivo contrattuale** dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori ed essendo detto corrispettivo contrattuale coperto **integralmente** dal solo valore di acquisizione dell'immobile comunale da alienare, si precisa che le **offerte economiche** dei concorrenti in gara potranno riguardare **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** l'**offerta congiunta** di esecuzione dei lavori e di acquisizione dell'immobile comunale: conseguentemente, **SARANNO ESCLUSE** dalla gara offerte di **SOLA ACQUISIZIONE dell'immobile** e/o offerte di **SOLA ESECUZIONE dei lavori**, dovendo comunque pervenire agli atti della Stazione Appaltante **offerte congiunte** (almeno una) di acquisizione dell'**immobile** e di esecuzione dei **lavori** ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 207/10 (qualora il committente non abbia stanziato i mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene).

Riepilogando, i criteri per l'affidamento dell'appalto congiunto dei lavori saranno i seguenti:

- a) l'appalto verrà aggiudicato alla **migliore offerta congiunta** per l'esecuzione dei **lavori** e per l'**acquisizione dell'immobile comunale** (offerta che non sia risultata anomala, ai sensi di legge, in relazione al solo prezzo offerto di esecuzione dei lavori); in caso di parità di importo fra due o più offerte congiunte, l'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta per l'esecuzione dei lavori (priorità dell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo offerto per l'acquisizione dell'immobile comunale). In caso di ulteriore parità nell'importo dell'offerta di esecuzione dei lavori, si procederà per sorteggio;
- b) la gara si dovrà intendere **deserta (senza offerte valide)** se non sarà stata presentata da un medesimo concorrente **almeno un'offerta congiunta** per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione dell'immobile comunale (e che, nel contempo, sia risultata anche **congrua** (non anomala) ovvero conveniente ovvero idonea in relazione all'importo di esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 3, 82, comma 3-bis, 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 anche in relazione all'importo da dichiarare da ogni concorrente del cd. "**COSTO DEL PERSONALE**" da distinguere fra le due sotto-componenti del "**costo del lavoro/personale**" vero e proprio e del "**costo aziendale interno della sicurezza**");
- c) ► **non è ammessa** la presentazione di offerta per la sola acquisizione dell'immobile: in tal caso l'offerta sarà esclusa dalla gara;
- d) ► **non è ammessa** la presentazione di offerta per la sola esecuzione dei lavori: in tal caso l'offerta sarà esclusa dalla gara.

9. VALIDITÀ DELLA GARA D'APPALTO IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA: ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, si specifica che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche qualora pervenga **una sola offerta congiunta valida**, sempreché sia ritenuta congrua (non anomala) ovvero conveniente ovvero idonea in relazione al contratto di esecuzione dei lavori dalla Stazione Appaltante (sentito il Committente), ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 3, 82, comma 3-bis, 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08.

10. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI: il corrispettivo contrattuale sarà convenuto interamente "**a corpo**" ai sensi degli artt. 53, comma 4, periodi primo e terzo e 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12/04/2006,

n. 163, nonché degli artt. 43, comma 6 e 118, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207: in particolare, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207/10 per le prestazioni **“a corpo”** il **prezzo convenuto** non può essere modificato sulla base della verifica della **quantità** o della **qualità** della prestazione, per cui il **computo metrico estimativo**, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, **non ha valore negoziale**.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali posti a base di gara (disegni di progetto esecutivo e indicazioni e specifiche tecniche contenute nelle relazioni tecniche e nel capitolato speciale d'appalto) e di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla **dichiarazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle eventuali discordanze** nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo che, essendo riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque **fissa ed invariabile**.

N.B.: per tali ragioni, il corrispettivo contrattuale **“a corpo”**, come determinato in sede di gara, resta **fisso e invariabile**, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità (fatta salva l'ammissibilità di eventuali “varianti in corso d'opera” da doversi comunque preventivamente autorizzare dal Committente e dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di legge).

N.B.: l'importo del corrispettivo contrattuale **“a corpo”** sarà determinato applicando il **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente aggiudicatario all'importo dei lavori **“a corpo”** **posto a base di gara** (determinato con il computo metrico estimativo di progetto approvato, previsto in **€.146.172,84** I.V.A. esclusa, indicato nel precedente punto **5.**, sottopunto 5.2); all'importo dei lavori depurato di detto ribasso verrà aggiunto l'importo **“a corpo”** di **€. 1.827,16** relativo agli oneri di sicurezza da interferenze di cui al combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n.163/06 e dell'Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08, indicato nel precedente punto **5.**, sottopunto 5.3 [il quale è stato determinato con il computo metrico estimativo facente parte del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato].

N.B.: il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, allo stato della vigente legislazione, è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto).

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI: ad integrale sostituzione del corrispettivo contrattuale da versare

in denaro all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, commi da 6 a 12, del D.Lgs. n. 163/06 e dagli artt. 111 e 112 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, è previsto il trasferimento, in capo all'appaltatore, del diritto di proprietà dell'immobile di proprietà comunale secondo le caratteristiche di fatto e di diritto già indicate nel precedente punto **6.**, a cui si rimanda.

12. ESCLUSIVITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA DA AVANZARE DAI CONCORRENTI: come già indicato nel precedente punto **8.**, non essendo surrogabile con ulteriori e/o diversi stanziamenti del Committente l'importo relativo al corrispettivo contrattuale dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori ed essendo detto corrispettivo contrattuale coperto integralmente dal solo valore di acquisizione dell'immobile comunale oggetto di offerta, si precisa che **non saranno ammesse né offerte di sola esecuzione** dei lavori e né offerte di **sola acquisizione** dell'immobile comunale da cedere in proprietà all'appaltatore, ma solo ed unicamente offerte di **esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dell'immobile comunale**.

► Qualora, in sede di gara, pervenissero offerte economiche relative alla sola esecuzione dei lavori o alla sola acquisizione dell'immobile, le offerte stesse **verranno escluse** dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA CESSIONE ALL'APPALTATORE DELL'IMMOBILE COMUNALE: l'**atto di compravendita** relativo alla **cessione dell'immobile comunale** a favore dell'appaltatore sarà stipulato con corrispettivo interamente **“a corpo”** (“a forfait”): pertanto, il corrispettivo contrattuale costituente il prezzo di cessione di detto immobile, essendo fissato **“a corpo”**, non viene in alcun modo determinato offrendo un

valore unitario a metro quadrato di superficie del fabbricato esistente o di superficie catastale dell'area di sedime da cedere, ma solo ed unicamente offrendo un prezzo contrattuale complessivo “**a forfait**” di acquisizione dell'immobile stesso, con cessione del bene all'appaltatore nello stato giuridico e fisico in cui lo stesso immobile si trova (l'immobile viene ceduto “a corpo”, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova così come posseduto dal Committente, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, anche se non ve ne è indicazione nella stima, con tutti i pesi o i diritti che vi fossero eventualmente inerenti).

Il trasferimento della piena proprietà dell'immobile comunale a favore dell'appaltatore, allo stato della vigente legislazione, non è soggetto ad I.V.A. (sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto preliminare di compravendita (se dovuti) e dell'atto di compravendita dell'immobile in parola).

14. MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO ALL'APPALTATORE (O ALL'AVENTE CAUSA) DELL'IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA E PER IL PAGAMENTO, A FAVORE DEL COMUNE DI SAN LEO, DEL PREZZO DOVUTO (A CONGUAGLIO) PER LA CESSIONE DELL'IMMOBILE:

L'**immobile** di proprietà del Committente che verrà ceduto all'appaltatore (o al suo **avente causa**, come nel seguito del presente punto **14**. viene specificato), facente parte del patrimonio disponibile del Comune di San Leo, si trova nello **stato di fatto e di diritto** già indicati al precedente punto **6.**, a cui si rimanda.

Con **atto di compravendita** da stipulare tra il Committente e l'appaltatore a seguito dell'avvenuto **collaudo** delle opere realizzate dallo stesso appaltatore (mediante approvazione del **certificato di regolare esecuzione** redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06) verranno **trasferiti** a favore dell'appaltatore (o del suo **avente causa**, come nel seguito del presente punto **14**. viene specificato) i diritti reali indicati nel precedente punto **6.**, a cui si rimanda.

All'atto della stipula del **contratto di compravendita**, la parte acquirente (appaltatore o suoi aventi causa) doavrà versare a favore del Comune di San Leo l'importo dovuto “**a conguaglio**” (**quota a saldo**) fra il prezzo richiesto in sede di offerta per l'esecuzione dei lavori in appalto ed il prezzo offerto in sede di offerta per la cessione dell'immobile.

In particolare, il Committente cederà all'**appaltatore** (o al suo **avente causa**) i **diritti reali** indicati nel precedente punto **6.** sui **beni immobili** di proprietà del Comune di San Leo oggetto di alienazione mediante un **contratto di compravendita da stipulare solo dopo l'avvenuta approvazione, da parte del Committente, del certificato di collaudo delle opere realizzate dall'appaltatore [trattandosi di importo dei lavori in appalto inferiore ad €. 500.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione da redigere dal Direttore dei Lavori e da approvare dall'organo competente del Comune di San Leo].**

Prima della stipula di detto **contratto di compravendita** occorrerà che l'appaltatore (o il suo avente causa) rediga ed approvi a sue spese il **tipo di frazionamento** delle porzioni di immobili da cedere: tutte le relative spese sono interamente a carico dell'appaltatore acquirente (o dell'avente causa, secondo quanto nel seguito indicato) da presentare e da approvare dal competente ufficio dell'Agenzia del Territorio (ex Catasto Terreni e/o Catasto dei Fabbricati).

Così come già indicato nel precedente punto **6.**, solo con l'estinzione del “**diritto di superficie**” attualmente insistente sulla parte di manufatto edilizio attualmente esistente e destinato a pubblico esercizio/bar, l'appaltatore (o il suo avente causa) acquisirà anche l'effettiva **presa in possesso** dell'immobile oggetto di compravendita (come detto nel precedente punto **6.**, l'estinzione del diritto di superficie è già stata convenzionalmente prevista alla data del **29/01/2059**): per tale ragione, in via ordinaria, non potrà darsi corso all'**immissione in possesso** dell'immobile a favore dell'appaltatore in un **momento anteriore** a quello del trasferimento delle “nuda proprietà” dell'immobile stesso secondo quanto ammesso dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06: solo qualora la **convenzione** stipulata fra il Committente ed i **soggetti superficiali** in data **30/01/2009** con atto a rogito del Notaio Alberto Albertini della Repubblica di San Marino dovesse, per qualsiasi ragione, essere risolta o decadere nei propri effetti prima dell'approvazione del **certificato di regolare esecuzione**, il Committente si riserva di autorizzare l'appaltatore (o gli aventi causa) all'**immissione anticipata** nel possesso di detto immobile.

Qualora insorgano **controversie** ovvero **in caso di contenzioso** tra le parti in merito all'appalto di esecuzione dei lavori e qualora venga accertata dal Committente, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dal d.P.R. 05/10/2010, n. 207, la **responsabilità** in capo all'**appaltatore** (o ai suoi **subappaltatori**) del **mancato adempimento** degli obblighi contrattuali relativi all'**esecuzione** delle opere in appalto (il "**grave inadempimento**" comporterà la **risoluzione** del contratto d'appalto e la conseguente **mancata stipula** dell'atto di compravendita dell'immobile - il "**non grave inadempimento**" comporterà la **sistemazione dei vizi e difetti** dell'opera a cura e spese dell'appaltatore ovvero, alternativamente, il risarcimento delle spese o dei danni da parte dell'appaltatore per la sistemazione dei vizi e difetti dell'opera a cura del Committente, con il conseguente ritardo nei tempi di approvazione del certificato di regolare esecuzione e, quindi, nella stipula dell'atto di compravendita dell'immobile), sarà conseguentemente preclusa all'appaltatore qualsiasi richiesta di risarcimento danni in capo al Committente in caso di **mancata o ritardata stipula** dell'atto di compravendita dell'immobile a seguito della mancata possibilità di perfezionare l'atto di cessione dell'immobile per fatto o colpa dell'appaltatore stesso (fatte salve ulteriori procedure amministrative applicabili al caso specifico, da motivare adeguatamente).

Al momento della stipula del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, verrà stipulato con l'appaltatore anche il **contratto preliminare di compravendita** dell'immobile in parola.

N.B.: si precisa e si sottolinea che prima della formale stipula fra il Committente e l'appaltatore del **contratto di compravendita** dell'immobile oggetto di cessione, è **fatto divieto** all'appaltatore di **cedere**, sotto qualsiasi forma (scrittura privata o accordo verbale o scritto), il diritto di stipula di detto contratto di compravendita ad **altro soggetto se non esplicitamente e previamente autorizzato dal Committente**, pena la risoluzione del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, l'escussione della cauzione definitiva prestata per mancato adempimento contrattuale (e fatta salva l'applicazione delle eventuali ed ulteriori sanzioni amministrative che la normativa in materia di appalti di lavori pubblici prevede in relazione al contratto d'appalto di esecuzione dei lavori stipulato fra le parti e che il Committente si riserva di valutare, in ragione delle specifiche situazioni che si presenteranno in tale eventualità).

N.B.: è **quindi consentito** all'appaltatore, prima della stipula del contratto di compravendita dell'immobile, previa presentazione di formale richiesta scritta al Committente (a firma dell'appaltatore e del nuovo soggetto interessato all'acquisizione dell'area) e del conseguente rilascio di esplicita autorizzazione da parte del Comune di San Leo, di **sostituire l'intestatario (appaltatore)** dell'immobile da cedere con **altro soggetto** che sia in possesso dei **requisiti di legge** per formalizzare l'acquisto dell'immobile comunale in parola (a tale nuovo soggetto, infatti, non è prescritto il possesso dei requisiti di esecuzione dei lavori pubblici indicati nel presente disciplinare di gara, ma è sufficiente che lo stesso possieda i requisiti prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari approvate da questo Ente per l'alienazione delle aree e degli immobili comunali facenti parte del patrimonio disponibile); i requisiti del nuovo soggetto interessato all'acquisto dell'immobile andranno formalmente dimostrati al momento della presentazione della suddetta richiesta scritta al Committente per l'ottenimento dell'autorizzazione alla nuova intestazione: a seguito dell'avvenuto rilascio di tale autorizzazione da parte del Committente, potrà, allo stesso modo dell'appaltatore, essere autorizzato il **nuovo intestatario** all'eventuale **anticipata immissione nel possesso** del bene in parola (solo qualora, lo si ripete, venga anticipatamente estinto il "diritto di superficie" esistente su detto immobile fino alla data del 29/01/2059), secondo quanto già sopra indicato (in tal caso, il nuovo intestatario dell'area si assume a proprio carico le responsabilità ed il rischio imprenditoriale in precedenza indicati già a carico dell'appaltatore che potrebbero discendere dall'eventuale mancata approvazione ovvero dal ritardo nell'approvazione, da parte del Committente, del **certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati** e, quindi, dalla conseguente mancata o ritardata stipula dell'atto di compravendita del bene in parola; per detta ragione, sarà preclusa al nuovo intestatario qualsiasi richiesta di risarcimento danni in capo al Committente in caso di mancata o ritardata stipula dell'atto di compravendita dell'immobile per fatto o colpa dell'appaltatore dei lavori).

N.B.: **restano** invece fermi tutti gli obblighi **a carico dell'appaltatore** per la corretta **esecuzione dei lavori** (l'appaltatore è, cioè, obbligato nei confronti del Committente ad ultimare i lavori nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e posti a base di gara), mentre l'avente causa **nuovo intestatario** dell'immobile da cedere è **RESPONSABILE IN SOLIDO** con l'appaltatore della regolare e completa esecuzione dei lavori stessi dal punto di vista finanziario (come sopra detto non è prescritto al nuovo intestatario il possesso dei requisiti di esecuzione dei lavori pubblici indicati nel

presente disciplinare di gara e, quindi, potendo anche non essere una impresa esecutrice di lavori il nuovo intestatario potrebbe non avere i requisiti tecnico-organizzativi di esecuzione dei lavori appaltati): pertanto, qualora l'appaltatore non esegua regolarmente i lavori appaltati o non li completi nei termini previsti, il **nuovo intestatario** dell'immobile da cedere, essendo **RESPONSABILE IN SOLIDO** con l'appaltatore della regolare esecuzione dell'opera appaltata, sarà chiamato a rispondere - dal punto di vista finanziario - unitamente all'appaltatore.

15. VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA (art. 55, comma 3, del d.P.R. n. 207/10): il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del D.Lgs. n.163/06 e delle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/10 (in particolare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207/10 trattandosi di opera puntuale di importo inferiore ad un milione di euro), con atto del 12/03/2016 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento della fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in appalto, Geom. Pierdomenico Gambuti.

16. LAVORAZIONI IN APPALTO (CATEGORIA DI OPERE A CUI SONO ASCRIVIBILI I LAVORI TRATTANDOSI DI APPALTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 150.000,00): i lavori da appaltare sono ascrivibili alla categoria di **Opere Generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 61, 90, 107 e dell'Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici), in qualità di categoria di **lavori analoga** - della stessa natura - con i lavori in appalto, in considerazione del fatto che la "declaratoria" della stessa **Categoria OG 1** contenuta nell'Allegato A al d.P.R. n. 207/10 è la seguente: *"Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie."*

Infatti, trattandosi di appalto di **sola esecuzione** di lavori pubblici di importo **inferiore** alla soglia di **€.150.000,00** prevista dall'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che i lavori da affidare sono al di fuori del cd. **"Sistema unico di qualificazione"** previsto dallo stesso art. 40 del D.Lgs. n.163/06 [al presente appalto, cioè, **non si applicano** le disposizioni degli artt. 92, 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207/10) e dell'art. 12 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23/05/2014, n. 80 che dispongono in materia di categorie di opere generali e specializzate (categoria prevalente e scorporabile/i), di categorie a qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di lavorazioni ascrivibili a categoria/e di opere scorporabile/i per la/le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. lavorazioni "superspecialistiche SIOS") di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 (subappaltabili nella **misura massima del 30%**): a tal fine si veda il punto **"1.4 Subappalto e subcontratto"**, ultimo periodo, della [Determinazione ex AVCP n. 8 del 14/12/2011](#)]; pertanto, in relazione al possesso dei **requisiti di ordine speciale** prescritti per l'ammissione alla gara dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/06, la qualificazione dei concorrenti è ammessa secondo **due diverse modalità**, alternative l'una all'altra: ► mediante il possesso dei **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/10 o, in alternativa, ► mediante il possesso di **VALIDA ED IDONEA ATTESTAZIONE SOA** per lavori analoghi a quelli in appalto e per almeno la **classifica I[^]** (per un importo fino ad €. 258.000,00) rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 61, 107 e dell'Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (fatta comunque salva la **procedura di avvalimento** di detti requisiti ai sensi dell'**art. 49** del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 88** del d.P.R. n. 207/10, attivabile qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti: l'avvalimento dovrà però riguardare l'importo complessivo dei lavori in appalto di €. **148.000,00** per le ragioni indicate al successivo punto **27.**, sottopunto 27.3).

In particolare, secondo quanto sopra già indicato, si precisa che (nel successivo punto **26.** si forniscono informazioni più dettagliate al riguardo):

- ► i **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** prescritti dall'**art. 90, comma 1, lett. a)**, del d.P.R. n. 207/10 per i concorrenti che non possiedono idonea Attestazione SOA [importo dei **lavori analoghi** non inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto di €. **148.000,00**, eseguiti direttamente dal concorrente nel **decennio** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in ragione

del **regime transitorio** previsto dall'art. 253, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30/12/2015, n. 210 (cd. "Decreto Milleproroghe 2016")] devono riferirsi, a pena di esclusione, a lavorazioni della **stessa natura** di quelle **in appalto** (è prescritto il rispetto del concetto di **analogia** fra i lavori già eseguiti in detto decennio ed i lavori in appalto) e, di conseguenza, l'importo dei lavori che il concorrente può prendere in considerazione in tale decennio per qualificarsi deve derivare esclusivamente dall'esecuzione di opere appartenenti (ed ascrivibili) alla **categoria di Opere Generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. n. 207/10;

- ► i concorrenti che, invece, intendono qualificarsi in gara mediante valida **ATTESTAZIONE SOA**, devono possedere la qualifica esclusivamente nella **categoria di Opere Generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** di cui agli artt. 60 e 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. n. 207/10 e per almeno la **classifica I^A** (per un importo fino ad €. 258.000,00) rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 61, 107 e dell'Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207, non essendo ammesse qualifiche in categorie di opere diverse dalla OG 1.

Pertanto, le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento oggetto di appalto, ai fini:

- a) dell'individuazione dei **requisiti tecnico-organizzativi** minimi di qualificazione da possedere dal concorrente ai sensi dell'**art. 90** del d.P.R. n. 207/10, in relazione al rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dallo stesso e quelli da appaltare, secondo quanto nel seguito dettagliatamente specificato;
- b) dell'individuazione delle lavorazioni **subappaltabili** o **affidabili a cottimo** [ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'art. 170 del d.P.R. n. 207/10, i lavori sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella **misura massima del 30% (trenta per cento)** del loro importo];
- c) dell'individuazione delle lavorazioni che saranno indicate nel **Certificato di Esecuzione dei Lavori** (C.E.L. da rilasciare ai sensi degli artt. 83, 84 e 86 e dell'Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10) e, in particolare, della/e **categoria/e di lavoro** da indicare nel C.E.L. ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A allo stesso d.P.R. n. 207/10;
- d) dell'effettuazione, da parte di questa Stazione Appaltante, delle **verifiche** prescritte dall'**art. 48** del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 che eventualmente si rendessero necessarie per accertare il **possesso** dei suddetti **requisiti tecnico-organizzativi** in capo ai concorrenti che non siano in possesso di idonea Attestazione SOA o che non siano in possesso di Attestazione SOA con categoria adeguata per lavorazioni della stessa natura/analoghe a quelle in affidamento [per le **verifiche** da effettuare da questa Stazione Appaltante nei confronti dei concorrenti costituiti da micro, piccole e medie imprese: MPMI (imprese, quindi, che rientrano nelle definizioni recate dalla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003 e di quanto stabilito con il Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 recante "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*" - pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n. 238 -, a cui si rimanda), si veda quanto indicato nel successivo "**Titolo 4. Procedura di affidamento dell'appalto**"],

si specifica che **appartengono** esclusivamente alla **categoria di Opere Generali OG 1 "Edifici civili e industriali"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. t), dell'art. 61 e dell'Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n.207 [per l'ammissione alla gara dei concorrenti o per la verifica dei requisiti di ordine speciale posseduti dai concorrenti, non saranno accettati, cioè, Attestazioni SOA o Certificati di Esecuzione dei Lavori (C.E.L.) di cui agli artt. 83, 84 e 86 e dell'Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10 che non dimostrino il possesso del requisito tecnico-organizzativo nella categoria di Opere Generali OG 1, secondo quanto nel successivo punto **26**. viene indicato con maggior dettaglio].

N.B.: Nell'appalto sono anche previste lavorazioni impiantistiche soggette alla normativa in materia di sicurezza degli impianti tecnologici di cui al **D.M. 22/01/2008, n. 37** (ex **legge 05/03/1990 n. 46** in materia di "*Sicurezza degli impianti tecnici*") per le quali il **solo esecutore** dei lavori impiantistici stessi deve possedere i **requisiti abilitativi** di esecuzione previsti dall'art. 4 del medesimo D.M. n. 37/2008 (nel successivo punto **17**. si forniscono informazioni più dettagliate al riguardo).

17. LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE PER LE QUALI L'IMPRESA ESECUTRICE DEVE POSSEDERE I REQUISITI ABILITATIVI DI CUI AL D.M. 22/01/2008, N. 37: nei lavori in appalto è inclusa la realizzazione dei seguenti **lavori impiantistici (opere elettriche, termo-idrauliche e idrico-sanitarie)**, per un importo complessivo di €. **43.977,73** inclusa la "quota parte" degli oneri di sicurezza

da interferenze [e, quindi, con un importo complessivo contenuto nel 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori in appalto e, di conseguenza, interamente subappaltabili per quanto indicato nel successivo punto 19.] per i quali la sola impresa esecutrice degli impianti stessi deve possedere i requisiti abilitativi di esecuzione (requisiti tecnico-professionali da possedere dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante ovvero dal responsabile tecnico da essi preposto con atto formale) prescritti dall'**art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza (quale impresa abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti); in particolare, l'impresa che eseguirà i seguenti lavori dovrà rilasciare, una volta ultimate le opere, la **"Dichiarazione di conformità"** o l'**"Attestazione di collaudo"** delle opere impiantistiche eseguite alle vigenti norme di sicurezza ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.M. n. 37/08 necessaria per poter collaudare e mettere in esercizio l'opera (quindi, l'impresa esecutrice delle seguenti lavorazioni deve essere in possesso dei suddetti requisiti tecnico-professionali):

- **IMPIANTI IDRICO-SANITARI:** lavori per un importo complessivo in appalto di **€. 26.067,79**, incluso l'importo della "quota parte" degli oneri di sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso), I.V.A. esclusa: le opere **impiantistiche idrico-sanitarie** ai fini della valutazione delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi del combinato disposto dell'**art. 118, comma 2** e dell'**art. 170** del d.P.R. n.207/10 (qualifica da possedere dal subappaltatore/cottimista) possono essere ascritte (appartengono) alla **categoria di Opere Generali OG 11 "Impianti tecnologici"** ovvero, **in alternativa**, alla **categoria di Opere Specializzate OS 3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie"**;
- **IMPIANTI TERMO-IDRAULICI:** lavori per un importo complessivo in appalto di **€. 9.752,51**, incluso l'importo della "quota parte" degli oneri di sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso), I.V.A. esclusa: le opere **impiantistiche termo-idrauliche** ai fini della valutazione delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi del combinato disposto dell'**art. 118, comma 2** e dell'**art. 170** del d.P.R. n.207/10, del D.Lgs. n. 163/06 (qualifica da possedere dal subappaltatore/cottimista) possono essere ascritte (appartengono) alla **categoria di Opere Generali OG 11 "Impianti tecnologici"** ovvero, **in alternativa**, alla **categoria di Opere Specializzate OS 28 "Impianti termici e di condizionamento"**;
- **IMPIANTI ELETTRICI:** lavori per un importo complessivo in appalto di **€. 8.157,42**, incluso l'importo della "quota parte" degli oneri di sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso), I.V.A. esclusa: le opere **impiantistiche elettriche** ai fini della valutazione delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi del combinato disposto dell'**art. 118, comma 2** e dell'**art. 170** del d.P.R. n.207/10 (qualifica da possedere dal subappaltatore/cottimista) possono essere ascritte (appartengono) alla **categoria di Opere Generali OG 11 "Impianti tecnologici"** ovvero, **in alternativa**, alla **categoria di Opere Specializzate OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi"**.

Pertanto, il soggetto concorrente, al momento della presentazione dell'offerta, dovrà indicare nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere per l'ammissione alla gara dei concorrenti (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**) se lo stesso concorrente possiede già (o non possiede) i **requisiti abilitativi di esecuzione** delle suddette **lavorazioni impiantistiche** (elettriche, termo-idrauliche e idrico-sanitarie) prescritti dall'**art. 4** del D.M. 22/01/2008, n. 37 (dimostrabili unicamente con il certificato di iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla C.C.I.A.A. competente). Nel caso in cui il concorrente possieda già detti requisiti sarà libero di eseguire del tutto in proprio le stesse lavorazioni impiantistiche, mentre nel caso in cui lo stesso concorrente non possieda detti requisiti, nella stessa **dichiarazione sostitutiva** da rendere in sede di gara dovrà indicare se le lavorazioni impiantistiche saranno realizzate da altra/e impresa/e **subappaltatrice/i** o **cottimista/e** (essendo le stesse lavorazioni interamente subappaltabili o affidabili a cottimo, come in precedenza indicato) o, **in alternativa**, se saranno realizzate dallo stesso concorrente dopo che avrà reperito, del tutto in proprio, i medesimi requisiti abilitativi di cui all'**art. 4** del D.M. 22/01/2008, n. 37 in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara e a quanto indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture nella **"Comunicazione del 24/06/2011"** recante **"Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e, in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art.1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n. 46"** a cui si rimanda): si precisa, in quest'ultimo caso, che qualora il concorrente non si sia riservato anche la possibilità di far ese-

guire dette lavorazioni impiantistiche ad altra/e impresa/e **subappaltatrice/i** o **cottimista/e** (mediante coerente attestazione da rilasciare con la **dichiarazione** sui **futuri subappalti/cottimi** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A4 - “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi”**) non si procederà alla stipula contratto d'appalto fino a che l'aggiudicatario non dimostrerà di possedere i medesimi requisiti abilitativi: per tale ragione, sotto dette ipotesi, al fine di evitare possibili ritardi nell'avvio delle lavorazioni previste in appalto (o al fine di evitare la decadenza dell'aggiudicazione del contratto, a cui conseguirebbero le doverose sanzioni amministrative previste in tale ipotesi, in caso di ritardo non tollerabile nel conseguimento di detti requisiti da parte dell'aggiudicatario con la competente C.C.I.A.A.), si consiglia il concorrente di presentare comunque in sede di gara, per tali lavorazioni impiantistiche, la **dichiarazione di futuro subappalto/cottimo**.

18. PRESENTAZIONE DI OFFERTA DA PARTE DI CONCORRENTI RAGGRUPPATI TEMPORANEAMENTE O IN FORMA PLURISOGGETTIVA: trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00, ne consegue che nell'appalto **non sono individuabili** lavorazioni appartenenti a **categorie scorporabili** ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n.163/06, dell'art. 92, comma 1 e dell'art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 207/10, nonché dell'art. 12, commi 1 e 2, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 28/03/2014, n.47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23/05/2014, n. 80 [► quindi, **NON È AMMESSA** la presentazione di offerta da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese di **tipo verticale** (o di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o di un gruppo europeo di interesse economico GEIE) di **tipo verticale** (si precisa che d'ora in poi tali forme di concorrenti plurimi potranno anche essere definiti **“concorrenti plurisoggettivi”** o **“concorrenti in forma plurisoggettiva”**), mentre **È AMMESSA** la presentazione di offerta da parte di un raggruppamento temporaneo di **tipo orizzontale** (o di un concorrente plurisoggettivo di **tipo orizzontale**) ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06].

19. LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI (O AFFIDABILI A COTTIMO FIDUCIARIO): per le stesse ragioni indicate nel precedente punto 18. (non essendo individuabili categorie scorporabili ed essendo equiparati i lavori in appalto ad un'unica categoria prevalente), le lavorazioni in appalto sono **subappaltabili** nella **MISURA MASSIMA del 30% (trenta per cento)** dell'importo dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 207/10.

Le imprese subappaltatrici o affidatarie a cottimo dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 e dal d.P.R. n.207/10 per l'assunzione di dette lavorazioni, fatto salvo quanto indicato al successivo periodo.

Come già indicato nei precedenti punti 16. e 17., nell'appalto sono previste lavorazioni impiantistiche soggette alla normativa in materia di sicurezza degli impianti tecnologici di cui al **D.M. 22/01/2008, n.37** per le quali l'impresa esecutrice deve possedere i **requisiti abilitativi di esecuzione** previsti dallo stesso **D.M. n. 37/2008**: tali lavorazioni impiantistiche saranno interamente subappaltabili o affidabili a cottimo ad **imprese abilitate** ai sensi del citato **D.M. n. 37/2008** e che siano anche in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 e dal d.P.R. n. 207/10 per l'assunzione di dette lavorazioni in quanto l'importo complessivo delle stesse lavorazioni impiantistiche è contenuto nel 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori in appalto (come detto sopra, infatti, l'importo contrattuale dei lavori in appalto può essere subappaltato o affidato a cottimo fiduciario entro il limite massimo del 30% dell'importo stesso).

20. COSTO DEL PERSONALE” DA INDICARE DAL CONCORRENTE: ► ■ il concorrente, in sede di predisposizione dell'**offerta economica** dovrà stimare ed indicare (secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo **“Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”**) l'**importo complessivo** del **“COSTO DEL PERSONALE”** di cui al combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e di cui all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (come da ultimo univocamente confermato dal **Consiglio di Stato**, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 3/2015 del 20.03.2015, a cui si rimanda), il quale è formato dalle **DUE SOTTOCOMPONENTI** del **“costo del lavoro/personale”** vero e proprio da valutare dal concorrente sulla base dei minimi salariali liquidabili al proprio personale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di set-

tore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tali minimi salariali, per le imprese del **settore dell'edilizia** e delle **attività affini**, sono indicati nel [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/04/2015](#) recante “*Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.*”) nonché del “**costo aziendale interno della sicurezza**” relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla sicurezza aziendale interna”), rapportandoli all'importo offerto dal concorrente medesimo per l'esecuzione dei lavori in appalto.

Si specifica che l'importo di detto “**COSTO DEL PERSONALE**” che sarà indicato da ogni concorrente secondo le modalità nel seguito indicate sarà valutato dalla Stazione Appaltante per la **verifica di congruità economica** delle offerte ammesse in applicazione dell'**art. 86, commi 3 e 3-bis**, del D.Lgs. n.163/06 e dell'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08.

Si precisa che la Stazione Appaltante (sentito il Committente) terrà anche conto (nella valutazione di congruità delle offerte) del valore presumibile, rispetto l'importo dei lavori in appalto, delle “**Spese generali di impresa**” e dell’ “**Utile di impresa**” secondo i principi contenuti nell'art. 32, comma 2, lett. b) e c) e comma 4, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, riservandosi la possibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato: da ciò, ne deriva, che in ogni caso l'**importo netto contrattuale** derivante dall'applicazione del **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente sull'importo dei lavori **posto a base di gara** indicato al precedente punto **5.**, sottopunto 5.2, non potrà mai essere inferiore al “**COSTO DEL PERSONALE**” che il concorrente stesso avrà indicato nelle propria offerta e ciò per le ovvie ragioni di **immediata incongruità** dell'offerta economica presentata, non potendo in alcun caso il “**COSTO DEL PERSONALE**” indicato dal concorrente essere ulteriormente ribassato rispetto ai minimi salariali per quanto disposto dagli **artt. 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08 (senza, peraltro, considerare che un'offerta simile non richiederebbe neppure il ristoro delle “Spese generali di impresa” e dell’ “Utile di impresa” venendo così a delinarsi anche **ulteriori elementi di incongruità** economica dell'offerta); in tale eventualità, pertanto, il concorrente sarà **automaticamente escluso** dalla gara per palese contrasto con quanto prescritto da dette norme del Codice dei contratti.

► ■ In particolare, si specifica sin d'ora che il suddetto importo complessivo (in euro) del “**COSTO DEL PERSONALE**” di cui alle citate norme, a pena di esclusione, dovrà essere stimato ed indicato dal concorrente [distinguendolo fra le DUE SOTTOCOMPONENTI del “**costo del lavoro/personale**” vero e proprio e del “**costo aziendale interno della sicurezza**”, secondo anche quanto indicato nel successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**” [si veda il punto 6), lettera f) della documentazione da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”, nonché la lettera **D**) della documentazione da inserire nella “Busta B - Offerta economica”] dando così anche piena attuazione a quanto disposto dall'**art. 86, comma 3-bis** e dall'**art. 87, comma 4**, del D.Lgs. n.163/06, nonché dall'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08, come da ultimo univocamente confermato dal **Consiglio di Stato**, Adunanza Plenaria, con [sentenza n. 3/2015 del 20/03/2015](#), a cui si rimanda]:

a) sia nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere da ogni concorrente per l'ammissione alla gara secondo quanto indicato nel successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**” e, in particolare, nel punto 6), lettera f) della documentazione da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”, a cui si rimanda (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** specificamente predisposto denominato “**Allegato 2: Dichiarazione per l'ammissione alla gara**”) in quanto trattasi di un **elemento essenziale** di ammissione alla gara del concorrente e, in particolare, di un elemento dell'offerta da conoscere prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie (di fatto, quindi, l'indicazione del “**COSTO DEL PERSONALE**” come sopra definito viene equiparato ad un “requisito preventivo di ammissione” alla gara del concorrente) e che, per tale ragione, l'omissione da parte del concorrente di tale elemento costituisce una “**causa di esclusione**” dalla gara soggetta, però, al preventivo “**soccorso istruttorio a pagamento**” previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter*, del Codice, ad integrazione di quanto affermato dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** con la citata [sentenza n. 3/2015 del 20/03/2015](#), non avendo tale [sentenza n. 3/2015](#) tenuto in alcun conto le recenti norme che ammettono (anzi, prescrivono) il “soccorso istruttorio a pagamento” alla mancanza o alla carenza degli

“**elementi essenziali**” delle offerte che, invece, questa Stazione Appaltante ritiene di poter (e dover) applicare alla presente gara per il perseguimento del principio di favore alla “massima partecipazione alla gara” dei concorrenti (“**soccorso istruttorio a pagamento**” che, prendendo in considerazione un **elemento economico** da dichiarare obbligatoriamente dal concorrente e da utilizzare dalla Stazione Appaltante per valutare la **congruità** economica dell’offerta nella sua interezza, non potrà che essere effettuato e concluso prima dell’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche vere e proprie, dovendo garantire il rispetto del principio di *par condicio* fra i concorrenti in gara);

- b) sia nell’**offerta economica** da redigere nel rispetto di quanto indicato nel successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**” e, in particolare, nella lettera **D**) della documentazione da inserire nella “Busta B - Offerta economica”, a cui si rimanda.

NOTA BENE:

► ■ Si precisa e sottolinea che il suddetto **importo complessivo** (in euro) del “**COSTO DEL PERSONALE**” si prescrive venga indicato dai concorrenti anche nella suddetta **dichiarazione sostitutiva necessaria per l’ammissione alla gara** dei concorrenti stessi (oltre che nell’offerta economica vera e propria) con il preciso intento di favorire la **massima partecipazione** alla gara degli operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori in oggetto (al fine di evitare l’esclusione immediata degli offerenti alla gara qualora tale “**Costo del personale**” non venisse per nulla indicato nell’offerta economica vera e propria ovvero venisse indicato in modo carente nella stessa offerta economica vera e propria in relazione alle due sottocomponenti di costo prescritte dalle norme).

Infatti, l’importo del “**Costo del personale**” è un **elemento essenziale** dell’offerta economica da produrre da ogni concorrente, in quanto la Stazione Appaltante lo deve preventivamente conoscere per formare la graduatoria di gara (è un elemento economico indispensabile per **valutare la congruità** delle offerte presentate dai concorrenti ammessi in gara): tale valutazione di congruità delle offerte, però (per ovvie ragioni), si potrà svolgere solo dopo l’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, quando l’eventuale **carenza o mancanza** di elementi economici dell’offerta non sarebbe più integrabile dal concorrente, non potendo in alcun modo applicare - in tale fase di gara - la procedura di “**soccorso istruttorio**” a pagamento prevista dal combinato disposto degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06, dovendo garantire, questa Stazione Appaltante, il principio di *par condicio* fra i concorrenti in gara (per ovvi motivi, i concorrenti non potranno integrare dopo l’apertura delle offerte economiche la carenza e/o la mancanza di tali elementi di natura economica, perché se così fosse verrebbe a mancare la *par condicio* fra gli offerenti).

Invece, con l’indicazione del suddetto **importo complessivo** (in euro) del “**COSTO DEL PERSONALE**” anticipata già nella fase di rilascio della **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** da rendere da ogni concorrente per l’ammissione alla gara risulta possibile attivare (in presenza di carenze o mancanze nei relativi elementi economici) la procedura di “**soccorso istruttorio**” a pagamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06: in questo modo, infatti, il “**soccorso istruttorio**” è attivabile (in caso di carenza o mancanza dell’indicazione di detto importo del “**Costo del personale**” nella *dichiarazione sostitutiva* suddetta) in quanto viene semplicemente regolarizzato un **elemento economico** da dichiarare dal concorrente nella fase iniziale di gara (fase di ammissione provvisoria alla gara) e non più nella fase finale di apertura delle offerte economiche vere e proprie (in tale fase finale, per ovvie ragioni, non sarebbe possibile regolarizzare i dati mancanti), garantendo così la *par condicio* fra i concorrenti: in sostanza, anche se tale elemento economico relativo al “**Costo del personale**” verrà preso in considerazione successivamente dalla Stazione Appaltante (nella fase di apertura delle offerte economiche vere e proprie) al fine di valutare la **congruità economica** dell’offerta economica nella sua interezza, regolarizzando l’elemento economico relativo al “**Costo del personale**” nella fase iniziale di ammissione alla gara non viene violata la *par condicio* fra i concorrenti, avendo effettuato detta regolarizzazione prima dell’apertura delle offerte economiche vere e proprie.

21. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE IN RELAZIONE ALL’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI E CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLE OFFERTE NON CONGRUE (ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE E/O VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE):

- 21.1 ► In applicazione di quanto previsto dall’**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’**art. 121, commi 8 e 9**, del d.P.R. n. 207/10, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse alla gara sia

almeno pari a n. 10 (dieci), si procederà all'**esclusione automatica** delle offerte (relative al solo **prezzo di esecuzione dei lavori**) che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e dell'art.121, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 207/10, restando comunque ferma la facoltà, prevista dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- 21.2 La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte valide è inferiore a **n. 10 (dieci)** e, quindi, in applicazione delle norme sopra citate, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con **maggior ribasso**, sempre che sia congrua e conveniente per questa Stazione Appaltante (sentito il Committente): infatti, anche in tal caso resta, comunque, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta secondo quanto previsto dall'**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06.
- 21.3 Ai fini del cd. "**taglio delle ali**" di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 (procedura applicabile nel caso siano ammesse almeno n. 10 offerte), si precisa che le offerte aventi un uguale valore di ribasso percentuale (farà fede il valore indicato **in lettere**) sono prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica e sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico; qualora nell'effettuare il calcolo dell'aliquota del 10% di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n.163/06 siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
- 21.4 Dopo l'avvenuta esclusione delle offerte anomale (relative al solo **prezzo di esecuzione dei lavori**) individuate con la suddetta procedura di **esclusione automatica** ovvero, se non risulta esercitabile tale procedura poiché il numero delle offerte valide è inferiore a **n. 10 (dieci)**, unitamente alla valutazione di **congruità di ogni offerta** che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa per la **facoltà** ammessa dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, la Stazione Appaltante (sentito il Committente) provvederà altresì a valutare la **congruità delle offerte** valide ed ammesse in relazione all'importo complessivo (in euro) del "**COSTO DEL PERSONALE**" di cui al combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08 da indicare da ogni concorrente in gara così come già indicato al precedente punto **20**. [■ da stimare e da indicare obbligatoriamente da ogni concorrente (per le ragioni già indicate nello stesso precedente punto **20**.) sia nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere in sede di gara e necessaria per l'ammissione alla procedura aperta dei concorrenti (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**) e sia nell'**offerta economica** vera e propria, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel punto 6), lettera f) della documentazione da inserire nella "Busta A - Documentazione amministrativa", nonché nella lettera **D**) della documentazione da inserire nella "Busta B - Offerta economica" del successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**", a cui si rimanda] e, se del caso, a verificare la **congruità di dette offerte** (chiedendo le opportune giustificazioni scritte ai sensi degli **artt.87 e 88** del D.Lgs. n.163/06) qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore (importo) del suddetto "**COSTO DEL PERSONALE**" indicato dal concorrente nella propria offerta, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente stesso per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara.

N.B.: Nella **valutazione di congruità** delle offerte si terrà anche conto del valore presumibile, rispetto l'importo dei lavori in appalto, delle "**Spese generali di impresa**" e dell' "**Utile di impresa**" secondo i principi contenuti nell'art. 32, comma 2, lett. b) e c) e comma 4, del d.P.R. n. 207/10, riservandosi la possibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato: da ciò, ne deriva, che in ogni caso l'**importo netto contrattuale** derivante dall'applicazione del **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente sull'importo dei lavori **posto a base di gara** indicato al precedente punto **5.**, sottopunto 5.2, non potrà mai essere inferiore all'importo del "**COSTO DEL PERSONALE**" che il concorrente stesso avrà indicato nella propria offerta e ciò per le ovvie ragioni di **immediata incongruità** dell'offerta economica così presentata, non potendo in alcun caso detto importo del "**Costo del personale**" indicato dal concorrente essere ulteriormente ribassato rispetto ai minimi sa-

lari per quanto disposto dagli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08 (senza, peraltro, considerare che un'offerta simile non richiederebbe neppure il ristoro delle "Spese generali di impresa" e dell' "Utile di impresa" venendo così a delinarsi anche **ulteriori elementi di incongruità economica** dell'offerta); in tale eventualità, pertanto, il concorrente sarà **automaticamente escluso** dalla gara per palese contrasto con quanto prescritto da dette norme del D.Lgs. n.163/06 e del D.Lgs. n. 81/08.

- 21.5 Ai sensi dell'**art. 81, comma 3**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si specifica che non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 21.6 Si applicano le norme procedurali di cui agli artt. 86 e 122, comma 9 e, se del caso (solo qualora occorra effettuare la verifica di congruità di alcune offerte economiche in gara), 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06, nonché di cui all'art. 121 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, a cui si rimanda.
- 21.7 Ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si procederà all'aggiudicazione dell'appalto **anche in presenza di una sola offerta congiunta valida**, sempreché sia ritenuta congrua (non anomala) ovvero conveniente ovvero idonea in relazione al contratto di esecuzione dei lavori dalla Stazione Appaltante (sentito il Committente), ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 3, 82, comma 3-bis, 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 e di quanto indicato nel presente punto **21.**
- 21.8 In caso di **parità** di importo fra due o più **offerte congiunte**, l'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta relativa all'esecuzione dei lavori (priorità dell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo offerto per l'acquisizione dell'immobile comunale). In caso di ulteriore **parità** nell'importo dell'offerta di esecuzione dei lavori, si procederà per **sorteggio**.
- 21.9 Ai sensi dell'**art. 86, comma 3-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e dell'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n.81/08, dovendo questa Stazione Appaltante (sentito il Committente) giudicare, nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, l'**anomalia** delle offerte anche sulla base della valutazione del **valore economico offerto** dal concorrente (in relazione al solo **prezzo di esecuzione dei lavori**) affinché sia adeguato e sufficiente rispetto al "**costo del lavoro**" e al "**costo aziendale interno della sicurezza**" come in precedenza definiti, si precisa che la **valutazione di congruità economica** di ogni offerta ammessa in gara sarà effettuata da questa amministrazione aggiudicatrice secondo quanto indicato nei precedenti sottopunti del presente punto **21.**, nonché sulla base della **cifra complessiva** del "**COSTO DEL PERSONALE**" che sarà stata indicata dal concorrente nella propria **dichiarazione sostitutiva** necessaria per l'ammissione alla gara nonché nell'**offerta economica** secondo quanto più dettagliatamente specificato nei precedenti punti **20.** e 21.4 e nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**" a cui si rimanda, da determinare dallo stesso concorrente sulla base della propria stima effettuata in relazione all'intero importo contrattuale offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori in appalto, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08.

22. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del bando di gara e/o alla data di presentazione dell'offerta sono in possesso dei **requisiti soggettivi** necessari per l'ammissione alla gara indicati nel seguito del presente disciplinare (nei successivi punti si specificano in dettaglio i riferimenti temporali da rispettare) e, in particolare, quelli costituiti da:

- 22.1 operatori economici con **idoneità individuale** (soggettiva) di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'**art. 34, comma 1**, del D.Lgs. n.163/06;
- 22.2 operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettera d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti (anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti")], e) [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (anche definiti "consorzi ordinari")], e-bis [aggregazioni

tra le imprese aderenti al contratto di rete (anche definite “aggregazioni di imprese di rete” o anche “aggregazioni di rete”) ed f) [gruppi europei di interesse economico (anche definiti “GEIE”)], dell’**art. 34, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi in rete dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’**art. 37, comma 8**, del D.Lgs. n.163/06;

NOTA BENE:

Come già indicato al precedente punto **18.**, si precisa che sono ammessi solo raggruppamenti temporanei **di tipo orizzontale** (e non di tipo **verticale** o **misto**) non essendo previste ed individuate nel bando di gara “categorie scorporabili” ai sensi della vigente normativa;

- 22.3 operatori economici **stranieri**, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06;
- 22.4 ► **non è ammessa** la presentazione di **offerta congiunta** (di esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione dell’immobile comunale) da parte di un concorrente con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE già costituito prima della gara o che intende riunirsi o consorziarsi o aggregarsi solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto congiunto ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06) nell’ambito del quale via sia una (o più) imprese che intende/intendono soltanto acquisire l’immobile comunale da alienare e/o che non possiede/non possiedono i requisiti di qualificazione di ordine speciale nel seguito specificati (almeno per una quota-parte dell’importo dei lavori posto a base di gara): non è ammesso, cioè, che faccia parte della compagine concorrente raggruppata temporaneamente o in forma plurisoggettiva (di tipo orizzontale) un **oggetto finanziatore non esecutore di lavori pubblici** (costituito da un istituto bancario o un intermediario finanziario o altro soggetto singolo che partecipa per il solo finanziamento della spesa di acquisizione dell’immobile); in tal caso, l’offerta sarà esclusa dalla procedura di appalto.
- 22.5 ► Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 “*Consorzi stabili*” e 37 “*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti*” del D.Lgs. n. 163/06 e all’art. 92 del d.P.R. n. 207/10 “*Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti*”: in particolare, ai sensi dell’**art. 92, comma 1**, del d.P.R. n. 207/10, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei **requisiti di ordine speciale** (tecnico-organizzativi indicati nel successivo punto **25.**) prescritti per l’assunzione in proprio dell’importo totale dei lavori in appalto, mentre ai sensi dell’**art. 92, comma 2**, del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif., per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., le aggregazioni di imprese di rete ed i GEIE [di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/06] di **tipo orizzontale** (per quanto indicato nel precedente punto **18.** non sono ammessi raggruppamenti o concorrenti plurisoggettivi di **tipo verticale**) i **requisiti di ordine speciale** devono essere posseduti dalla mandataria (capogruppo con quota maggioritaria) o da una impresa consorziata o aggregata o in GEIE con qualifica equiparabile alla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (imprese partecipanti al raggruppamento con quota minoritaria rispetto alla mandataria) o dalle altre imprese consorziate, aggregate in rete o in GEIE, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, al consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., all’aggregazione di imprese di rete e al GEIE. L’impresa mandataria (o con qualifica di “capogruppo” per il consorzio ordinario, per l’aggregazione di imprese di rete e per il GEIE) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- N.B.:** è fatta salva la **procedura di avvalimento** di detti **requisiti di ordine speciale** ai sensi dell’**art. 49** del D.Lgs. n. 163/06 e dell’**art. 88** del d.P.R. n. 207/10, da attivare necessariamente qualora il concorrente non sia qualificato in proprio, del tutto o in parte, con il possesso degli stessi requisiti: l’avvalimento dovrà, in ogni caso, riguardare l’importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 148.000,00** per le ragioni indicate al successivo punto **27.**, sottopunto 27.3].
- 22.6 ► Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 94 “*Consorzi stabili*” e 108 “*Condizione per la partecipazione alle gare*” del d.P.R. n. 207/10, nonché le disposizioni di cui all’art. 12 “*Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici*” del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 (in relazione alle caratteristiche dell’appalto in oggetto, essendo di importo non superiore alla soglia di

€ 150.000,00 prevista dall'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, al di fuori del “**Sistema unico di qualificazione**”).

- 22.7 Nel caso di imprese riunite temporaneamente (o consorziate ai sensi dell'art. 2602 c.c. o aggregate in rete o in GEIE), o che intendano riunirsi temporaneamente (o consorziarsi ai sensi dell'art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete o costituirsi in GEIE dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06), ► **è vietato** associare o costituirsi con soggetti che **non intendano eseguire** parti delle lavorazioni in appalto e che intendono presentare offerta solo ed esclusivamente per l'**acquisto** dell'immobile da alienare.
- 22.8 ► Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara (assumere i lavori in appalto), per esserne ammessi, devono essere in possesso dei **requisiti soggettivi di ammissione** dettagliatamente specificati nel successivo punto **25**. (secondo le modalità ed i termini ivi indicati), a cui si rimanda.
- 22.9 ► Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara e che non possiedono in proprio i **requisiti abilitativi** prescritti per la realizzazione dei **lavori impiantistici** previsti in progetto (**opere elettriche, termo-idrauliche e idrico-sanitarie**) ed indicati nel precedente punto **17**. (requisiti di cui all'**art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza: ex **legge 05/03/1990 n. 46** in materia di “*Sicurezza degli impianti tecnici*”) possono essere ammessi alla gara anche se non possiedono, alla data di pubblicazione del bando di gara e/o alla data di presentazione dell'offerta, detti requisiti abilitativi relativi agli impianti da realizzare; in tal caso, occorrerà rispettare le condizioni prescritte nello stesso precedente punto 17., a cui si rimanda.

23. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste pervenute contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti indicati al precedente punto **22**. ovvero le persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

24. FINANZIAMENTO DEI LAVORI: i lavori in appalto sono interamente finanziati unicamente mediante il valore di acquisizione dell'immobile comunale da alienare (trasferimento del diritto di “nuda proprietà” dell'immobile da alienare all'appaltatore o a suo avente causa, secondo quanto già indicato nel precedente punto **6**.).

25. CONDIZIONI E REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI:

25.1. ► **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali **sussistano**, alla data di presentazione dell'offerta (nei successivi punti si specificano in dettaglio i riferimenti temporali da rispettare):

25.1.1 ► le **cause di esclusione** di cui all'**art. 38**, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. n. 163/06 (per assenza dei **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** prescritti per poter contrattare con gli organi della Pubblica Amministrazione (indicati anche nel successivo punto **28**.);

N.B.: le cause di esclusione elencate all'art. 38, comma 1, lettere **b)**, **c)** ed **m-ter)**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., riguarderanno anche i soggetti d'impresa (persone fisiche) ivi indicati (soggetti aventi rilevanza ai fini di quanto prescritto da dette norme) che siano **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** (oltre che i soggetti di impresa **attualmente in carica** alla data di pubblicazione del bando di gara e alla data di presentazione dell'offerta);

N.B.: le cause di esclusione elencate all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., **non troveranno applicazione** qualora ricorrano le condizioni previste dal **comma 1-bis** dello stesso **art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, dette cause di esclusione **non si applicano** alle aziende o alle società **sottoposte a sequestro o confisca** ai sensi dell'art.12-sexies del decreto-legge 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o affidate ad un amministratore finanziario: in tal caso, in presenza di una o più delle suindicate **cause di esclusione** di cui all'**art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 occorrerà **dichiararne l'inapplicabilità** per l'esistenza delle condizioni soggettive previste dal citato **comma 1-bis** del medesimo **art. 38**.

- 25.1.2 ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n.136*" (nel prosieguo, anche definito "Codice antimafia");
- 25.1.3 ► le condizioni di cui all'art. 53 "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*", comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. modif., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (norma sull'incompatibilità applicabile ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni);
- 25.1.4 ► le cause di esclusione previste dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" per **gravi comportamenti ed atti discriminatori** per motivi **razziali, etnici, nazionali o religiosi**, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta nei provvedimenti ivi previsti;
- 25.1.5 ► le cause di esclusione previste dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "*Primi interventi per il rilancio dell'economia*", qualora i concorrenti si siano avvalsi dei **piani individuali di emersione (PIE)** ivi previsti e non abbiano concluso il periodo di emersione del lavoro sommerso alla data di presentazione dell'offerta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25/09/2002, n.210 recante "*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266;
- 25.1.6 ► le cause di esclusione previste dall'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", qualora ai concorrenti sia stata comminata la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per **gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro**, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06 (il concorrente non sarà ammesso alla gara qualora il periodo di tempo per il quale è stata disposta la sanzione dell'esclusione dagli appalti pubblici sia ancora applicabile alla data di presentazione dell'offerta, in considerazione che la sanzione massima applicata può prescrivere l'esclusione del responsabile dalle procedure di appalto per un periodo di tempo **fino** a due anni);
- 25.1.7 ► le cause di esclusione previste dall'art. 36 della legge 20/05/1970 n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", qualora ai concorrenti sia stata comminata la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per la **violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare**, nei confronti dei **lavoratori dipendenti**, condizioni **non inferiori** a quelle risultanti dai **contratti collettivi di lavoro** della categoria e della zona (il concorrente non sarà ammesso alla gara qualora il periodo di tempo per il quale è stata disposta la sanzione dell'esclusione dagli appalti pubblici sia ancora applicabile alla data di presentazione dell'offerta, in considerazione che la sanzione massima applicata può prescrivere l'esclusione del responsabile dalle procedure di appalto per un periodo di tempo **fino** a cinque anni);
- 25.1.8 ► le cause interdittive previste dall'art. 35 del decreto-legge 24/06/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11/08/2014, n. 114 e, quindi, di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa stessa, **non è possibile l'identificazione dei soggetti** che detengono **quote di proprietà** del capitale o comunque **il controllo** oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di **adeguata verifica del titolare effettivo** della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE*

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.”;

- 25.2. ► **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti che non possiedano, alla data di presentazione dell'offerta (nei successivi punti **26.**, **29.** e **30.** si specificano in dettaglio i riferimenti temporali da rispettare), i seguenti **requisiti soggettivi di ammissione** alla gara;
- 25.2.1 ► i **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** prescritti dall'**art. 39** del D.Lgs. n.163/06, indicati anche nel successivo punto **29.**;
- 25.2.2 ► i **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** (tecnico-organizzativi) prescritti dall'**art. 40, comma 8**, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e dall'**art. 90** del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, indicati nel successivo punto **26.** riferiti al **decennio** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (fatta salva la procedura di avvalimento di detti requisiti secondo quanto indicato nel successivo punto **27.**);
- 25.2.3 ► i **REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (indicati anche nel successivo punto **30.**) a cui si rimanda (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Procedimento) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08.

[Requisito soggettivo di ammissione alla gara da possedere solo se i lavori in appalto che il concorrente intende assumere ed eseguire in proprio riguardano una delle “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190: obbligo di iscrizione nell'elenco “White List” antimafia tenuto dalla Prefettura e, in particolare, di aver almeno presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco prefettizio alla data di presentazione dell'offerta]:

- 25.3 ► Poiché nell'appalto **rientrano** alcune fra le “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190⁹⁾ [attività dettagliatamente indicate nella qui richiamata nota⁹⁾], si precisa che gli **operatori economici concorrenti** che **intendono assumere ed eseguire** direttamente in proprio una delle suddette attività, alla luce della normativa vigente e delle relative circolari esplicative ed attuative e, in particolare, della **Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016** (a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese), devono obbligatoriamente **possedere, alla data di presentazione dell'offerta (non occorre che questo requisito di ammissione sia posseduto alla data di pubblicazione del bando di gara), pena l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'**elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “**White list**” antimafia) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede ai sensi dello stesso art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/12 e succ. modif. ovvero, **devono almeno aver presentato, pena l'esclusione** dalla gara, alla data di presentazione dell'offerta (non occorre che questo **requisito di ammissione** sia posseduto alla data di pubblicazione del bando di gara), la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell'**elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “**White list**” antimafia) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico concorrente ha la propria sede ai sensi dello stesso art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/2012 e succ. modif. [si precisa che la prova di avvenuta presentazione della **domanda di iscrizione** nella “**White list**” antimafia viene considerata un “**requisito soggettivo minimo di ammissione**” alla gara dei concorrenti qualora gli stessi attestino in sede di gara di voler eseguire in proprio una delle suddette attività, fatto comunque salvo quanto qui di seguito indicato nell'ipotesi il concorrente **dichiari**, con la documentazione di gara, l'intenzione di **subappaltare** o di **affidare a cottimo** dette “attività a rischio di infiltrazione mafiosa” ad altra/e impresa/e in possesso di detto requisito in caso di aggiudicazione dell'appalto, previa autorizzazione rilasciata dal Committente Comune di San Leo ovvero, in caso di offerta avanzata da un concorrente plurisoggettivo (riunione temporanea di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE) qualora **dichiari** che tali attività saranno realizzate da altra impresa che sia in possesso del requisito di ammissione qui indicato

facente parte del concorrente plurisoggettivo offerente].

▶ ■ Pertanto, nella *dichiarazione sostitutiva* necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**), secondo quanto più dettagliatamente viene indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**", l'operatore economico concorrente dovrà attestare se almeno una fra le suindicate "*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*" [si veda attentamente la precedente nota ⁹] verrà eseguita direttamente dal concorrente stesso o, al contrario, da **altra/altre impresa/e** da autorizzare dal Committente nella fase esecutiva del contratto a titolo di **subappalto** o di **cottimo fiduciario** ovvero, in caso di offerta avanzata da un **concorrente plurisoggettivo** (riunione temporanea di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE), da **altra/altre impresa/e** che sia/siano in possesso del requisito di ammissione qui indicato facente parte del concorrente plurisoggettivo offerente [potendo, infatti, tali attività essere eseguite da un'altra impresa **subappaltatrice** o affidataria di un **cottimo fiduciario** o da un'altra impresa idonea costituitasi con l'impresa dichiarante in forma di concorrente plurisoggettivo: nella prima ipotesi, infatti, l'**obbligo** di iscrizione nell'**elenco** prefettizio "**White List**" antimafia o l'obbligo di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione in tale elenco sarà riferito non più al concorrente al momento della gara ma all'impresa che eseguirà materialmente detta/e attività nella fase di esecuzione del contratto d'appalto (in qualità di **subappaltatore** o di **cottimista**) e, di conseguenza, il requisito soggettivo di iscrizione nella "**White List**" antimafia non dovrà più essere considerato un "requisito di ammissione alla gara" da possedere dal concorrente ma da possedere necessariamente (in fase di esecuzione del contratto) dalla sola impresa "**subappaltatrice**" (o dalla sola impresa "**cottimista**") che realizzerà materialmente detta/e attività a rischio di infiltrazione mafiosa].

▶ Da ciò ne consegue, **a pena di esclusione**, che diverrà un **OBBLIGO PER L'AMMISSIONE ALLA GARA** dell'impresa concorrente che presenta offerta in **forma singola** (ovvero, dell'impresa concorrente che presenta offerta in **forma plurisoggettiva** e nel cui ambito non vi sono imprese in possesso del requisito qui indicato) e che non ha ancora presentato la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell'**elenco** prefettizio "**White List**" antimafia presso la Prefettura della provincia in cui la stessa impresa concorrente e dichiarante ha la propria sede (in ragione della **Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016** a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese) di dover **DICHIARARE** ai sensi di quanto **prescritto** dall'art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. n. 163/06 [nella *dichiarazione* da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A4 - "Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi"**], di **SUBAPPALTARE** o di **AFFIDARE A COTTIMO** detta/e attività a rischio di infiltrazione mafiosa ad uno (o più) soggetto/i idoneo/i (che risulti/risultino iscritto/i nell'**elenco** prefettizio "**White List**" antimafia presso la competente Prefettura ovvero che almeno abbia/abbiano avanzato alla Prefettura competente la suddetta **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell'**elenco** prefettizio "**White List**" antimafia): in tal modo, tale dichiarazione di "**futuro subappalto/cottimo**" da rendere dal concorrente diviene automaticamente un "**requisito di ammissione alla gara**" del concorrente stesso che discende dalla necessità di dover autorizzare il futuro subappalto/cottimo per tale/i attività ed in considerazione del fatto che il richiamato art.118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. n.163/06 non ammette che la Stazione Appaltante (il Committente) autorizzi in fase esecutiva del contratto il subappalto (o il cottimo) qualora l'appaltatore non abbia prima dichiarato in sede di gara la volontà di SUBAPPALTARE (o di AFFIDARE A COTTIMO) tale/i attività a rischio di infiltrazione mafiosa (in questo caso, la volontà del futuro subappalto/cottimo diviene, come detto, un **obbligo dichiarativo di ammissione alla gara** per il concorrente) [trattasi, cioè, per il concorrente che si trova nelle condizioni soggettive sopra specificate della cd. "**DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO**" (definita anche "**DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE**"), poiché in caso di mancanza di tale dovuta dichiarazione di "**futuro subappalto/cottimo**" il concorrente dovrà necessariamente essere escluso dalla gara, non potendo la mancanza/carenza di tale dichiarazione essere regolarizzata né con il "soccorso istruttorio gratuito" e né con il "soccorso istruttorio a pagamento" di cui al combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e 46, commi 1 ed 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06 sia perché non

è possibile “sanare” una carenza effettiva di requisito di ammissione del concorrente già conclamata e verificata dalla Stazione Appaltante in sede di gara e sia per ovvie ragioni di *par condicio* con i restanti concorrenti che rispettino dette condizioni di ammissione alla gara]: a tal fine, si sottolinea che qualora il concorrente intenda qualificarsi alla gara mediante la presentazione di detta “**DI-CHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO**”, in attuazione di quanto recentemente stabilito dall’**Adunanza Plenaria** del Consiglio di Stato con la [sentenza n. 9/2015 del 2 novembre 2015](#) (a cui si rimanda) **non occorre** che il concorrente dichiari in sede di gara le **generalità** del **futuro subappaltatore/cottimista**, ► essendo invece prescritta la presentazione, con la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, della sola **generica dichiarazione di futuro subappalto/cottimo** per dette “*attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa*”.

- 25.4. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “**black list**”, di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, alla **data di presentazione dell’offerta**, **pena l’esclusione** dalla gara, dell’autorizzazione alla partecipazione all’appalto rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14/12/2010 (in attuazione dell’art. 37 “*Disposizioni antiriciclaggio*” del decreto-legge 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122).
- 25.5 ► Ai sensi dell’**art. 38, comma 1, lett. m-quater**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, **saranno esclusi dalla gara** i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una **situazione di controllo** di cui all’**art. 2359** del codice civile o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono **imputabili ad un unico centro decisionale**. Ai sensi dell’**art. 38, comma 2, ultimo periodo**, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., **saranno esclusi dalla gara** i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di **univoci elementi**. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
- 25.6 ► Non è, altresì, ammessa la **compartecipazione** alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza, nonché nelle ipotesi prescritte dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, a cui si rimanda.
- 25.7 ► Ai sensi dell’art. 37, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **raggruppamento temporaneo** [o in più di una delle altre restanti **forme plurisoggettive** di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 163/06: consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE], ovvero di partecipare alla gara anche **in forma individuale** qualora abbia partecipato alla gara medesima in **raggruppamento temporaneo** o in altra di dette **forme plurisoggettive**.
- 25.8 ► Saranno esclusi dalla gara i concorrenti in forma di consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane che si troveranno in una delle seguenti condizioni:
- ai sensi dell’art. 36, comma 5, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, è **vietata** la contestuale partecipazione alla gara del **consorzio stabile** di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 del D.Lgs. n.163/06 e dei propri **consorziati** per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta **di voler concorrere** ai sensi dell’art. 94, comma 1, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è **ammessa** la partecipazione alla gara dei **restanti consorziati** per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di **volar concorrere**;
 - ai sensi dell’art. 37, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, è **vietata** la contestuale partecipazione alla gara dei **consorzi** di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 [**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**] e dei propri **consorziati** per i quali i consorzi stessi **hanno indicato** in sede di offerta di **volar concorrere** (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è **ammessa** la partecipazione alla gara dei **restanti consorziati** per i quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs.

n. 163/06 **non hanno indicato** in sede di offerta di **voler concorrere**.

25.9 ► Ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 38, comma 1, lett. a)**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., che prevede, tra le **cause di esclusione** dalla partecipazione alle gare d'appalto, la condizione dell'impresa dello stato di fallimento, della liquidazione coatta, del concordato preventivo "ordinario" [salvo quello che **ammette** la procedura di "**Concordato preventivo con continuità aziendale**" o di "**Concordato preventivo in bianco**" ai sensi, rispettivamente, dell'**art. 186-bis** e dell'**art. 161**, comma 6, del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., recante "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*" (cd. "Legge fallimentare")] o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, si precisa che troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto del citato **art. 38, comma 1, lett. a)**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli **artt. 161 e 186-bis** del richiamato R.D. n. 267/42 e succ. modif., nonché delle indicazioni operative fornite al riguardo dall'**A.N.AC.** con la [Determinazione n. 5/2015 del 08/04/2015](#) (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 97 del 28 aprile 2015), ad oggetto "*Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici.*". Le condizioni di partecipazione alla gara delle imprese che si trovano nelle condizioni qui indicate (concordato preventivo con continuità aziendale ovvero concordato preventivo in bianco) vengono dettagliatamente indicate nel modello di **dichiarazione sostitutiva** da presentare per l'ammissione alla gara del concorrente, secondo quanto dettagliatamente indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**" del presente disciplinare di gara (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**).

NOTA BENE:

► Si sottolinea che i **requisiti soggettivi di ammissione** alla gara indicati nel presente punto **25.** devono essere posseduti dai concorrenti alla data di presentazione dell'offerta così come confermato dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (e, ovviamente, devono poi essere posseduti dal concorrente aggiudicatario anche alla **data di stipula del contratto d'appalto**), fatto salvo per quei **requisiti soggettivi** per i quali viene specificato nelle presenti norme di gara che il riferimento temporale da considerare non è quello della data di presentazione dell'offerta ma è quello della data di pubblicazione del bando di gara [il riferimento è alle cause di esclusione dalla gare per i soggetti **attualmente in carica** alla data di pubblicazione del bando di gara e alla data di presentazione dell'offerta e per i soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui all'**art. 38, comma 1, lett. c)** ed **m-ter**), del D.Lgs. n. 163/06]: in particolare, per i "requisiti di ordine generale" si veda il punto "2. Inquadramento generale", sottopunto "Possesso dei requisiti" della [Determinazione ex AVCP n. 1 del 11/01/2010](#) mentre per i "requisiti di ordine speciale" si veda il punto "2.2 Requisiti speciali di partecipazione" della [Determinazione ex AVCP n. 4 del 10/10/2012](#).

26. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE DAI CONCORRENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

►► (*ipotesi applicabile a qualsiasi concorrente che possiede del tutto in proprio i requisiti di ordine speciale necessari per potersi autonomamente qualificare alla gara e che, quindi, non si qualifica mediante la procedura di AVVALIMENTO indicata nel successivo punto 27.):*

26.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta (e all'atto della stipula del contratto d'appalto, nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei seguenti **requisiti tecnico-organizzativi** (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'**art. 40, comma 8**, del D.Lgs. n. 163/06, nella misura prevista dall'**art. 90** del d.P.R. n. 207/10, trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di **importo non superiore ad € 150.000,00** e, quindi, al di fuori del "*Sistema unico di qualificazione*" previsto dallo stesso **art. 40, comma 2**, del D.Lgs. n. 163/06 (fatta comunque salva la qualificazione del concorrente ottenuta mediante la **procedura di avvalimento** di detti requisiti ai sensi dell'**art. 49** del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 88** del d.P.R. n. 207/10, attivabile qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti: l'avvalimento dovrà però riguardare l'importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 148.000,00** per le ragioni indicate al successivo punto **27.**, sottopunto 27.3), i quali sono

acquisibili secondo le **due diverse modalità**, fra loro del tutto alternative qui di seguito indicate:

26.1.1 ► possesso di idonea “**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA**” per “prestazione di costruzione” (o anche per “prestazione di progettazione e costruzione”) rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del d.P.R. 25/01/2000, n. 34 e succ. modif. (ovvero, ai sensi della Parte II, Titolo III, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207), in corso di validità, **esclusivamente** nella **categoria di Opere Generali OG 1 “Edifici civili e industriali”** di cui all’art. 61 ed all’**Allegato A** al d.P.R. n. 207/10 e per almeno la **classifica I[^]** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00). Nel caso di impresa che intende concorrere in raggruppamento temporaneo o in forma plurisoggettiva di tipo orizzontale (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) e che intende qualificarsi in proprio per una quota parte dei lavori in appalto mediante Attestazione SOA, occorrerà, allo stesso modo dell’impresa singola, possedere Attestazione di qualificazione SOA nella stessa categoria di opere e per almeno la classifica I[^]: non è ammesso, cioè, qualificarsi in RTI o in forma plurisoggettiva con Attestazione SOA per categoria diversa dalla OG 1 sopra indicata (si rammenta che al presente appalto è ammesso esclusivamente il raggruppamento temporaneo o il concorrente plurisoggettivo **di TIPO ORIZZONTALE**, non essendo ammesso il raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00).

[in alternativa all’Attestazione SOA]:

26.1.2 ► possesso dei **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** prescritti dall’**art. 90** del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto (in relazione all’importo complessivo dei lavori in appalto di €. **148.000,00** indicato nel precedente punto 5., sottopunto 5.1, che comprende anche l’importo di €. **1.827,16** relativo agli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso), referiti al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (requisiti che vengono qui di seguito indicati), i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati (mediante **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/00 da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** specificamente predisposto, denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**) di **essere posseduti** da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (**in assenza di Attestazione SOA** come sopra prescritto) e poi successivamente dimostrati con la produzione di idonea **documentazione** dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata dalla Stazione Appaltante la procedura di **verifica** del possesso di detti **requisiti tecnico-organizzativi** ai sensi e per gli effetti dell’**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06, da espletare da questa Stazione Appaltante con la richiesta della presentazione della documentazione atta a comprovare il possesso di detti requisiti ai sensi delle vigenti norme (con idonea documentazione caricata informaticamente dal concorrente mediante il cd. “**Sistema AVCpass**” ovvero, qualora in caso di mancata utilizzazione di detto sistema informatico per motivate ragioni (qualora detto “**Sistema AVCpass**” non sia momentaneamente utilizzabile per avaria o malfunzionamento del sistema informatico), fatta pervenire direttamente alla Stazione Appaltante dal concorrente verificato, a pena di esclusione, nel **termine perentorio** massimo di **n. 10 giorni** dal ricevimento della richiesta della stessa Stazione Appaltante).

- Documentazione da produrre dal concorrente da verificare (che non possiede Attestazione SOA), a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi prescritti dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 per importi da assumere in proprio non superiori ad €. 150.000,00:

► **I requisiti di ordine speciale (REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI)** che l’impresa singola deve possedere per essere qualificata in proprio ai sensi dell’**art. 90** del d.P.R. n. 207/10 (per poter assumere lavorazioni in appalto di importo non superiore ad €.150.000,00) e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara (in assenza di idonea Attestazione SOA), sono quelli nel seguito indicati [la documentazione atta a dimostrare il possesso di detti requisiti potrà essere prodotta dagli operatori economici **in analogia** a quanto previsto dagli **articoli da 79 a 87** del d.P.R. n. 207/10 in relazione alla documentazione da presentare alle Società Organismo di Attestazione (SOA) per l’ottenimento della qualificazione

all'esecuzione dei lavori pubblici mediante attestazione SOA ed eventualmente secondo quanto indicato nel [Comunicato del 06/08/2011](#) dell'ex AVCP recante "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 di detto "Manuale"), reperibile sul sito www.anticorruzione.it, scaricabile in allegato al [Comunicato del Presidente del 16/10/2014](#), pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28/10/2014:

- a) ► L'importo dei **LAVORI ANALOGHI** eseguiti direttamente dall'impresa nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) di **€. 148.000,00** (I.V.A. esclusa) indicato nel precedente punto **5.**, sottopunto 5.1;

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) **deve riferirsi** a lavori della stessa natura (LAVORI ANALOGHI) a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente nella **categoria di Opere Generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. n. 207/10 [da comprovare, in caso di verifica da parte di questa Stazione Appaltante, mediante la presentazione del/i Certificato/i di Esecuzione Lavori (con **attestato di buon esito** dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici - indicata nel citato [Comunicato del 06/08/2011](#) dell'ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o nel citato [Comunicato del Presidente del 16/10/2014](#) di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro") a cui si rimanda].

Potrà essere considerato anche l'importo dei **lavori analoghi** eseguiti, negli ultimi venti anni, da un **direttore tecnico** del concorrente che ha svolto le stesse funzioni di **direttore tecnico** presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura massima del **10%** dell'importo stesso (fino ad un massimo di €. 2.500.000,00): detto importo deve essere dimostrato sia con l'esibizione del/i certificato/i di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori della/e stessa/e impresa/e o con l'esibizione della/e Attestazione/i SOA posseduta/e dalla/e stessa/e impresa/e (dovendo essere stata/e qualificata/e ai sensi del d.P.R. 25/01/2000, n. 34 o ai sensi della Parte II, Titolo III, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) dai/dalle quali sia rilevabile la posizione del direttore tecnico per tale/i altra/e impresa/e (la verifica del periodo temporale prescritto in capo al direttore tecnico non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa, dovrà essere dimostrato con idonea documentazione) e sia con la presentazione della stessa documentazione sopra indicata (Certificato/i di Esecuzione Lavori con **attestato di buon esito** dei lavori, etc. etc.), idonea a dimostrare l'analogia dei lavori eseguiti e gli importi dei lavori da valutare. Come già detto, in questo caso, la valutazione dell'importo dei lavori analoghi eseguiti è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di €. 2.500.000,00.

N.B.: questa Stazione Appaltante **si riserva**, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.), quali a solo titolo di esempio: fatture quietanzate, relazioni tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica o collaudo da parte del D.L., elaborati grafici, etc. etc..

b) ► Il **costo complessivo** sostenuto dall'impresa per il **PERSONALE DIPENDENTE** nel **decennio** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non deve essere inferiore al **15% dell'importo dei lavori eseguiti** nel medesimo decennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori eseguiti dovrà essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei **lavori analoghi** eseguiti richiesto alla precedente lettera a) [da comprovare, in caso di verifica da parte di questa Stazione Appaltante, mediante la presentazione dell'idonea documentazione indicata nel citato [Comunicato del 06/08/2011](#) dell'ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o nel citato [Comunicato del Presidente del 16/10/2014](#) di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro") a cui si rimanda].

N.B.: questa Stazione Appaltante **si riserva**, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare **il costo complessivo per il personale dipendente** (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

c) ► L'impresa deve possedere **adeguata ATTREZZATURA TECNICA** per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio).

N.B.: questa Stazione Appaltante **si riserva**, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare **l'adeguata attrezzatura tecnica** (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

► I **requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi)** che l'impresa **raggruppata** temporaneamente (ovvero, costituita o da costituire dopo l'aggiudicazione nelle restanti **forme plurisoggettive**: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) **deve possedere** per essere **qualificata** ai sensi dell'**art. 90** del d.P.R. n. 207/10 al fine di essere ammessa alla gara (si rammenta ancora che **È AMMESSO** esclusivamente il raggruppamento temporaneo **di TIPO ORIZZONTALE**, **non essendo ammesso** il raggruppamento temporaneo **di TIPO VERTICALE** in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00 ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n.163/06), **devono essere rapportati** (in modo direttamente proporzionale) **all'importo che il concorrente intende assumere in proprio nel raggruppamento temporaneo o nel concorrente plurisoggettivo**: si applica al raggruppamento temporaneo (e alle restanti suddette forme di concorrente plurisoggettivo) quanto prescritto dall'**art. 37** del D.Lgs. n. 163/06 e la qualificazione alla gara delle singole imprese che si sono costituite (o che si costituiranno dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06) in raggruppamento (o nelle restanti suddette forme di concorrente plurisoggettivo) di **tipo orizzontale** deve essere effettuata nel rispetto dell'**art. 92** del d.P.R. n. 207/10; in particolare:

- per i **raggruppamenti temporanei**, per le **aggregazioni di imprese di rete**, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 2602 c.c. e per i **GEIE di tipo orizzontale**, di cui all'art.34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n.163/06, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla **mandataria** (capogruppo con quota maggioritaria) o dall'**impresa** con quota maggioritaria **che rappresenta** legalmente (o rappresenterà, in caso di costituzione dopo l'aggiudicazione dell'appalto) il concorrente plurisoggettivo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), nella **MISURA MINIMA del 40%**; la **restante percentuale** deve essere posseduta cumulativamente dalle **mandanti** (imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al concorrente plurisoggettivo con **quota minoritaria** rispetto alla mandataria o alla rappresentante del concorrente plurisoggettivo), ciascuna

nella **MISURA MINIMA del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento o all'intero concorrente plurisoggettivo. L'impresa capogruppo mandataria (o l'impresa che possiede la legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in **misura maggioritaria**.

E' ammessa, ai sensi dell'**art. 92, comma 5**, del d.P.R. n. 207/10, la partecipazione alla gara di **imprese raggruppate cooptate** (*associate temporaneamente*) da concorrenti che possiedono già da soli (sia in **forma singola** e sia in forma **raggruppata temporaneamente** o in forma plurisoggettiva: consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE) i **requisiti di ordine speciale** di qualificazione sopra specificati per l'appalto dei lavori in oggetto: tali **imprese cooptate** possono essere qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti per l'ammissione alla gara, a condizione che i lavori eseguiti dalle stesse cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

► Il possesso dei requisiti **tecnico-organizzativi** indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* dovranno essere **dichiarati** in gara dal concorrente mediante il rilascio di una "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, sulla base dello schema specificamente predisposto, denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**) e successivamente **comprovati** (in caso di verifica svolta "a campione" in corso di gara dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e, in ogni caso, sul concorrente aggiudicatario e, eventualmente, sul secondo classificato ai sensi dell'art.48, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/06) mediante la produzione, a pena di esclusione dalla gara o a pena la mancata aggiudicazione dell'appalto o a pena la mancata stipula del contratto d'appalto, dell'idonea documentazione sopra indicata (da reperire da questa Stazione Appaltante secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara).

► Qualora la verifica non venga effettuata mediante il "**Sistema AVCpass**" per le ragioni in precedenza indicate, la suindicata **documentazione** dovrà essere inviata dal concorrente, a pena di esclusione, nel termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante nella propria richiesta in applicazione di quanto disposto dall'art. 48, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.163/06: il concorrente ha la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei seguenti documenti nel caso che questi siano già in possesso di questa Stazione Appaltante (o del Committente), siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente (in tal caso, però, il concorrente deve indicare nell'ambito di quale procedimento amministrativo agli atti di questa Stazione Appaltante (o del Committente) si trovino detti documenti, al fine di poterli reperire autonomamente).

► Si precisa, inoltre, che qualora la verifica dei requisiti non venga effettuata mediante il "**Sistema AVCpass**" per le ragioni in precedenza indicate, la suindicata **documentazione** da presentare dal concorrente utile per dimostrare il possesso dei requisiti speciali (**tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del Regolamento), fatta salva diversa prescrizione normativa, sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata *dichiarazione sostitutiva* resa dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 25.12.2000, n. 445 e succ. modif., che attesti la conformità all'originale dei documenti prodotti.

26.1.3 ► Per i raggruppamenti temporanei, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c., per le aggregazioni di imprese di rete e per i GEIE **di tipo orizzontale**, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), *e-bis*) ed f) del D.Lgs. n. 163/06, i requisiti **tecnico-organizzativi** richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria (capogruppo con quota maggioritaria) o da una impresa consorziata o aggregata o in GEIE con qualifica equiparabile alla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (imprese partecipanti al raggruppamento con quota minoritaria rispetto la mandataria) o dalle altre imprese consorziate, aggregate in rete o in GEIE, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, al consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., all'aggregazione di imprese di rete e al GEIE. L'impresa mandataria (o con qualifica di "capogruppo" per il consorzio ordinario,

per l'aggregazione di imprese di rete e per il GEIE) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

26.1.4 ► Non essendo ammessi al presente appalto i raggruppamenti temporanei, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c., per le aggregazioni di imprese di rete e per i GEIE **di tipo verticale o misto**, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) e f), del Codice, in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00, non si forniscono indicazioni in merito ai requisiti **tecnico-organizzativi** che devono possedere le imprese partecipanti al concorrente plurisoggettivo di tipo verticale o misto.

26.1.5 Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (in ragione dell'importo dei lavori da affidare, inferiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/06), per l'ammissione dei concorrenti alla gara, **NON È NECESSARIO** che gli stessi concorrenti possiedano la **certificazione di "Sistema di qualità aziendale"** conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000** rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.163/06 (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie **UNI EN ISO 9001:2015** o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie **UNI EN ISO 9001:2008**, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015). Quindi, saranno ammessi alla gara anche gli operatori economici che non possiedono detta certificazione di "Sistema di qualità aziendale".

27. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

► **(ipotesi applicabile al concorrente che, non possedendo in proprio, del tutto o in parte, i requisiti di ordine speciale indicati al precedente punto 26. necessari per potersi autonomamente qualificare alla gara, SI AVVALE dei requisiti di ordine speciale di un'altra impresa ausiliaria idoneamente qualificata):**

27.1 ► Qualora l'impresa concorrente (singola o raggruppata temporaneamente o consorziata o aggregata in rete o in GEIE) intendesse partecipare alla gara, **non possedendo in proprio, del tutto o in parte, i REQUISITI DI ORDINE SPECIALE indicati nel precedente punto 26.** (definita "**soggetto ausiliato**"), in esecuzione di quanto previsto dall'**art. 49** del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e dall'**art. 88** del d.P.R. n. 207/10, può soddisfare il possesso di detti requisiti **AVVALENDOSI, in tutto, dei medesimi requisiti posseduti da un'altra impresa**, definita "**soggetto ausiliario**", nel rispetto di quanto qui di seguito indicato [l'avvalimento, però, dovrà riguardare l'importo complessivo dei lavori in appalto di €. **148.000,00** anche se il concorrente dovesse possedere in proprio una parte dei requisiti stessi; infatti, così come anche indicato nel successivo punto 27.3, si precisa che **non è consentito** l'avvalimento **frazionato** dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti al precedente punto **26. fra il concorrente** che possiede **solo parzialmente** detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari in ragione di quanto disposto dall'**art. 49, comma 6**, del D.Lgs. n.163/06: pertanto, l'avvalimento dovrà riguardare il complessivo importo dei lavori in appalto di €. **148.000,00** e non solo una eventuale frazione di detto importo].

27.2 In particolare **possono** formare oggetto di **AVVALIMENTO** i **requisiti** di carattere **tecnico-organizzativo** da comprovare, alternativamente, ► con idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, esclusivamente nella **categoria OG 1**, per almeno la **classifica I[^]** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00) ovvero, ► con i **requisiti tecnico-organizzativi** prescritti dall'**art. 90** del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, come esplicitati nel precedente punto **26.**, nella misura di cui necessita il **concorrente ausiliato** (secondo l'importo complessivo dei lavori in appalto di €. **148.000,00**).

27.3 ► **Non è consentito** l'avvalimento **frazionato** dei requisiti tecnico-organizzativi (di ordine speciale) prescritti al precedente punto **26. fra il concorrente** che possiede **solo parzialmente** detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari (concorrente che, quindi, intende qualificarsi **parzialmente** con i propri requisiti e con i requisiti posseduti da uno o più **soggetti ausiliari** che intende/intendono **integrare** i requisiti mancanti al concorrente con i propri requisiti); **non è ammesso**, cioè, che il concorrente integri i propri requisiti tecnico-organizzativi ex art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (qualora non siano suf-

ficienti a qualificare del tutto in proprio lo stesso concorrente) con i requisiti di ordine speciale posseduti da uno o più soggetti ausiliari, sia se posseduti con Attestazione SOA e sia se posseduti con i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10, in ragione dell'interpretazione che viene data nelle presenti norme di *lex specialis* di gara a quanto disposto dall'**art. 49, comma 6**, del D.Lgs. n. 163/06, nel testo da ultimo modificato dall'art. 21 della legge 30/10/2014, n.161 "*Legge europea 2013-bis*".

27.4 ■ In tal caso, il **soggetto ausiliato** deve allegare alla **domanda di ammissione** alla gara, pena l'esclusione dello stesso dalla procedura di appalto dei lavori in oggetto, la **documentazione** prescritta dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 qui di seguito indicata, da predisporre in funzione dei **requisiti di ordine speciale** che il **soggetto ausiliato** stesso intende acquisire con la procedura dell'avvalimento, nel rispetto delle condizioni sopra previste [si da atto che secondo le modificazioni apportate dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 26/01/2007, n. 6 al suddetto art. 49 del D.Lgs. n.163/06, il soggetto ausiliario può anche assumere il ruolo di subappaltatore o di affidatario a cottimo, nei limiti dei requisiti prestati al soggetto ausiliato]:

- a) una **sua dichiarazione** verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, attestante l'avvalimento dei requisiti (esclusivamente di ordine speciale) necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e delle generalità del **soggetto ausiliario**;
- b) una **sua dichiarazione** circa il possesso da parte del **soggetto ausiliato** medesimo dei **requisiti di ordine generale** prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, a cui si rimanda;
- c) una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del **soggetto ausiliario** attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 (a cui si rimanda) nonché il possesso dei **requisiti tecnici** e delle **risorse** oggetto di avvalimento;
- d) una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del **soggetto ausiliario** con cui questo si obbliga verso il **soggetto ausiliato** e verso il Committente, a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il **soggetto ausiliato** stesso;
- e) una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del **soggetto ausiliario**, con cui questo attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato temporaneamente (o in altra forma plurisoggettiva: in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE) o in qualità di impresa assegnataria dei lavori di un consorzio concorrente ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.Lgs. n. 163/06;
- f) il **contratto**, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, in virtù del quale il **soggetto ausiliario** si obbliga nei confronti del **soggetto ausiliato** a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, gli elementi prescritti dall'**art. 88, comma 1**, del d.P.R. n.207/10, a cui si rimanda.
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto cui alla precedente lettera f), il **soggetto ausiliato** può presentare una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 in materia di normativa antimafia, in ragione dell'importo complessivo dei lavori in appalto.

27.5 È consentito al concorrente ausiliato l'utilizzo, mediante avvalimento, dei requisiti avvalsi **da più imprese** (sia che possiedano idonea **Attestazione SOA** nella categoria di opere **OG 1** e sia che possiedano i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/10), essendo ammesso l'**avvalimento plurimo e frazionato fra due o più soggetti ausiliari per una singola categoria di lavoro**, ai sensi dell'**art. 49, comma 6**, del D.Lgs. n. 163/06, come da ultimo modificato dall'art. 21 della legge 30/10/2014, n.161 (cd. "*Legge europea 2013-bis*"). ► Come già indicato al precedente punto 27.3, **non è consentito**, invece, l'**avvalimento frazionato** dei requisiti di ordine speciali richiesti per l'ammissione alla gara nella singola categoria di lavoro a cui appartengono le lavorazioni in appalto fra il concorrente ausiliato e uno o più soggetti ausiliari (non è ammesso, cioè, che il concorrente ausiliato integri i propri requisiti in una singola categoria di lavoro con i requisiti di una o più imprese ausiliarie) per quanto disposto dallo stesso art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06.

27.6 Per quanto indicato al precedente punto 27.5, sia il **sogetto ausiliato singolo** che il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ausiliato** (ciò vale anche per le restanti forme di concorrente plurisoggettivo quali i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c., le aggregazioni di rete ed i GEIE), potranno **avvalersi**, secondo la propria volontà, **di uno o più SOGGETTI AUSILIARI**, per qualificarsi alla gara.

27.7 ► Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

28. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA) NECESSARI AI CONCORRENTI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA:

► **(ipotesi applicabile a qualsiasi concorrente in gara):**

28.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta (e all'atto della stipula del contratto d'appalto, nonché per tutta la durata dei lavori: si veda il precedente punto **25.**), devono essere in possesso dei **requisiti di ordine generale** (requisiti di **capacità giuridica** a contrattare con la Pubblica Amministrazione) prescritti dall'**art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., nonché gli ulteriori **requisiti di ordine generale** prescritti dalla normativa vigente (già indicati nel precedente punto **25.**, sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, a cui si rimanda): si veda anche quanto indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**", punto 6), lettera b), del presente disciplinare di gara, in cui si descrivono i soggetti d'impresa per i quali non devono sussistere le cause di esclusione di cui al citato **art. 38** del D.Lgs. n.163/06, nonché la documentazione da presentare nella busta sigillata per l'ammissione alla gara.

N.B.: le cause di esclusione elencate all'art. 38, comma 1, lettere **b), c)** ed **m-ter**, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., riguarderanno anche i soggetti d'impresa (persone fisiche) ivi indicati (soggetti aventi rilevanza ai fini di quanto prescritto da dette norme) che siano **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** (oltre che i soggetti di impresa **attualmente in carica** alla data di pubblicazione del bando di gara e alla data di presentazione dell'offerta).

29. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE NECESSARI AI CONCORRENTI PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA:

► **(ipotesi applicabile a qualsiasi concorrente in gara):**

29.1 ► I concorrenti **esecutori** dei lavori pubblici, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta (e all'atto della stipula del contratto d'appalto, nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n. 163/06, ottenuti mediante l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività idonea all'appalto dei lavori in oggetto, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, mediante l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A al D.Lgs. n. 163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici.

29.2 ■ Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato dai concorrenti con la **dichiarazione sostitutiva** da rendere con l'offerta al fine di ottenere l'ammissione alla gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. (da redigere, preferibilmente, sulla base dello schema specificamente predisposto, denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**).

30. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS. 09/04/2008 N. 81 IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI:

► **(ipotesi applicabile a qualsiasi concorrente in gara):**

30.1 ► I concorrenti **esecutori** dei lavori pubblici, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta (e all'atto della stipula del contratto d'appalto, nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'**art. 90**,

comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (RUP) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 [tali requisiti sono diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori (che utilizza proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata) sia una **impresa con lavoratori dipendenti** o un **lavoratore autonomo - ditta individuale** - e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (o pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08, secondo quanto indicato dall'**Allegato XVII** al D.Lgs. n. 81/08].

30.2 ■ Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato dai concorrenti con la **dichiarazione sostitutiva** da rendere con l'offerta al fine di ottenere l'ammissione alla gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif. (da redigere, preferibilmente, sulla base dello schema specificamente predisposto, denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara”**).

31. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si precisa che nel contratto d'appalto non sono previste condizioni particolari di esecuzione dei lavori.

32. STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, CONSEGNA E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

- a. **Stipula del contratto:** la formale stipula del **contratto d'appalto congiunto** di esecuzione dei lavori e di cessione dell'immobile comunale in oggetto (e la stipula del **contratto preliminare di compravendita** dell'immobile da alienare, che avverrà nello stesso momento in cui si stipulerà detto contratto d'appalto), avverrà dopo la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con cui si approverà l'**aggiudicazione definitiva** dell'appalto, nel rispetto del **termine dilatorio** di **n. 35 (trentacinque) giorni** (cd. periodo di “*stand still*”) previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06 qualora ricorrano le condizioni che impongono il rispetto dello stesso termine dilatorio (infatti, ai sensi dell'art. 11, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 163/06, detto termine dilatorio non si applica qualora è **stata presentata** o è **stata ammessa una sola offerta** e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva: in tale eventualità, la stipula di detti contratti potrà avvenire non appena l'appaltatore avrà presentato la documentazione prescritta per la stipula del contratto d'appalto quali la **cauzione definitiva**, la **polizza assicurativa CAR** “Contractors All Risk”, la comunicazione degli estremi del “**conto dedicato**” per il rispetto dell'art. 3 della legge n. 163/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, etc. etc.).
- b. **Consegna dei lavori:** l'avvio dei lavori dovrà avvenire dopo la formale stipula del contratto d'appalto (e dopo la stipula del **contratto preliminare di compravendita** dell'immobile da alienare, come indicato nella precedente lettera a.), in seguito a consegna dell'area e dell'immobile su cui si dovranno eseguire i lavori, risultante da apposito “**Verbale di consegna**” sottoscritto dal Direttore dei Lavori (D.L.); la consegna avverrà **entro e non oltre n. 45 (quarantacinque) giorni** dalla predetta stipula ai sensi dell'art. 153, comma 2, del d.P.R. n. 207/10, previa convocazione dell'appaltatore da parte dello stesso D.L. (la consegna dell'area e dell'immobile su cui si dovranno eseguire i lavori avverrà non appena l'appaltatore avrà presentato la documentazione prescritta per l'avvio dei lavori di cantiere quali il **Piano Operativo di Sicurezza POS** e la restante documentazione prescritta dalle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro approvate con D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e l'eventuale ulteriore documentazione che il D.L. riterrà di richiedere secondo le vigenti norme).
- c. **Eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza:** il Committente si riserva, nel caso in cui la mancata immediata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un **grave danno** all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06), di **consegnare i lavori in via d'urgenza** (in pendenza della stipula del contratto d'appalto e sotto le riserve di legge) ai sensi dell'art. 11, comma 9, 4° periodo, del D.Lgs. n.

163/06 e dell'art. 153, comma 4, del d.P.R. n. 207/10 (e, quindi, anche **prima** della formale stipula del **contratto d'appalto** e del **contratto preliminare di compravendita** dell'immobile da alienare ed anche prima della scadenza del **termine dilatorio** - di "**stand still**" - di **n. 35 giorni** previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06 qualora ne ricorrano le condizioni che lo impongono, secondo quanto indicato nella precedente lettera **a.**), non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 (e dopo che l'appaltatore avrà presentato sia la documentazione prescritta per la stipula del contratto d'appalto quali la **cauzione definitiva**, la **polizza assicurativa CAR** "Contractors All Risk", la comunicazione degli estremi del "**conto dedicato**" per il rispetto dell'art. 3 della legge n.163/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e sia la documentazione prescritta per l'avvio dei lavori di cantiere quali il **Piano Operativo di Sicurezza POS**, la restante documentazione prescritta dalle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro approvate con D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e l'eventuale ulteriore documentazione che il D.L. riterrà di richiedere secondo le vigenti norme). Anche in tal caso si provvederà alla consegna dell'area e dell'immobile su cui si dovranno eseguire i lavori, risultante da apposito "**Verbale di consegna in via d'urgenza**" sottoscritto dal D.L. (in tal caso, il D.L. terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore/esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto d'appalto, così come prescritto dall'art. 153, comma 4, del d.P.R. n. 207/10).

d. Termine di esecuzione dei lavori: il **tempo utile** complessivo per ultimare i lavori è fissato in **n. 300 (trecento) giorni** naturali consecutivi (incluse le festività e le ferie) decorrenti dalla data del "Verbale di consegna dei lavori" sopra indicato, ai sensi dell'art. 159, comma 11, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207.

N.B.: non è previsto alcun **premio di accelerazione** a favore del contraente cottimista ed esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 9, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207.

33. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di **n. 180** (diconsi **centottanta**) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione indicato nel successivo punto **47.**, sottopunto 47.1 e anche nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**", ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante (sentito il Committente) si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

34. OFFERTE IN VARIANTE: ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si precisa che **non sono ammesse** offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto esecutivo approvati e posti a base di gara.

35. CONTRIBUTO SULLA GARA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67, LEGGE 23/12/2005, N. 266: il concorrente **non è tenuto** al versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 in quanto l'ammontare complessivo dell'appalto dei lavori in oggetto risulta inferiore alla soglia minima di € 150.000,00 oltre la quale i concorrenti devono versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la [Deliberazione n. 163 del 22/12/2015](#) e nelle [istruzioni operative](#) relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1° gennaio 2015.

36. SANZIONE PECUNIARIA DA VERSARE DAL CONCORRENTE "REGOLARIZZATO" CON SOCCORSO ISTRUTTORIO "A PAGAMENTO" AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N.163/06:

36.1 ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste avanzate al concorrente dalla Stazione Appaltante (qualora ricorrano le condizioni per la regolarizzazione "gratuita" o "a pagamento" della documentazione presentata dal concorrente con il plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e l'offerta economica vera e propria), formulate ai sensi dell'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06 e/o ai sensi del combinato disposto degli **artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., rispettivamente per ottenere i **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara e ritenuti **esigibili ed indispensabili** (nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n. 163/06, riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente: cd. regolarizzazione documentale "gratuita") ovvero, per effettuare la cd. regolarizzazione documentale "a

pagamento” degli **elementi** e delle **dichiarazioni essenziali** mancanti, incomplete/i e/o irregolari, costituisce **causa di esclusione** del concorrente inadempiente.

- 36.2 L'ammontare della **sanzione pecuniaria** prescritta dall'**art. 38, comma 2-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 viene fissato in **€. 148,00 (euro centoquarantotto/00)**, essendo stata stabilita detta sanzione in misura pari all'**1‰ (uno per mille)** dell'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in **€.148.000,00** (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), il cui versamento deve essere garantito dalla **cauzione provvisoria** da presentare a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/06, secondo quanto indicato nel successivo punto **37.**
- 36.3 La **sanzione pecuniaria** dovrà essere versata dal concorrente nel solo caso in cui lo stesso intenda avvalersi del “**soccorso istruttorio a pagamento**” di cui al combinato disposto degli **artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06 [essa è, infatti, correlata alla **sanatoria** di tutte le irregolarità essenziali riscontrate (ad esclusione delle ipotesi prevista dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06 per le quali è ammesso il “soccorso istruttorio gratuito”, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n. 163/06) e deve pertanto essere considerata in maniera **onni-comprendiva**] in conformità a quanto indicato nel punto “**1.2. Applicazione della sanzione**”, 3° periodo, della [Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08/01/2015](#) ad oggetto “*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art.38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*” e nel [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 25/03/2015](#) ad oggetto “*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*”.
- 36.4 A tal fine, si specifica che l'importo indicato nel successivo punto **37.** da garantire con la **cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, include anche il citato importo di **€. 148,00 (euro centoquarantotto/00)** relativo alla **sanzione pecuniaria** in parola e, quindi, l'importo da garantire con la cauzione stessa non è dato dalla sommatoria degli importi indicati dagli artt. 75 e 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06, ma solo dall'importo previsto dall'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, deve essere pari al **2% - due per cento -** dell'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in **€. 148.000,00**, incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze; ■ pertanto, la **cauzione provvisoria** deve garantire un importo pari ad **€. 2.960,00**, fatte salve le eventuali **riduzioni** del suo importo nelle **diverse misure percentuali** previste dall'**art. 75**, comma 7, 1°, 2° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 [nel testo da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a) e b), della **legge 28/12/2015, n. 221**, cd. “**Collegato ambientale**”]: tali **riduzioni percentuali** dell'importo della cauzione provvisoria **potranno anche essere cumulate fra loro** qualora il concorrente sia in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 e/o sia in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o qualora abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: si veda, al riguardo, l'interpretazione fornita da A.N.AC. nel sopra citato punto “**1.2. Applicazione della sanzione**” della [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#).
- 36.5 ■ La **manca**za, l'**incompletezza** e ogni altra **irregolarità essenziale** degli **elementi** e delle **dichiarazioni sostitutive (e non sostitutive)** indicate nel presente disciplinare di gara **potrà essere sanata (regolarizzata)** ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/06, dietro pagamento in favore della Stazione Appaltante della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto 36.2; le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dal citato art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le **cause tassative di esclusione** previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge (fatte salve le situazioni che impongono l'immediata esclusione del concorrente dalla gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 stesso) [situazioni indicate nella pg. 2 del presente disciplinare di gara, nella lettera **A**)].
- 36.6 ■ Ai fini della sanatoria “a pagamento” di cui ai precedenti punti da 36.1 a 36.5, si assegnerà al concorrente da regolarizzare con il cd. “**soccorso istruttorio**” un termine di **n. 10 (dieci) giorni** affinché siano resi/e, integrati/e o regolarizzati/e gli elementi e/o le dichiarazioni necessari/e ed essenziali alla Stazione Appaltante per determinare l'ammissibilità del concorrente alla gara, ai sensi di quanto disposto dall'art.38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06.

36.7 ► In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto 36.6 la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara con le conseguenze indicate nel successivo "**Titolo 4. Procedura di affidamento dell'appalto**".

36.8 ■ Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 (e, quindi, nei limiti nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. n. 163/06), la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti **chiarimenti** in ordine al contenuto dei **certificati, documenti e dichiarazioni** presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06, stabilita nella misura indicata nel precedente punto 36.2.

37. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA) E DICHIARAZIONE DI RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

1. Modalità di produzione della garanzia a corredo dell'offerta (CAUZIONE PROVVISORIA):

► ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **GARANZIA (cauzione provvisoria)** per un importo di **€. 2.960,00 (euro duemilanovecentosessanta/00), pari al 2% (due per cento)** dell'importo complessivo dei lavori in appalto di €. 148.000,00 (al netto dell'I.V.A.) indicato al precedente punto 5., sottopunto 5.1, costituita **alternativamente**, secondo la libera scelta del concorrente ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e succ. modif., secondo una delle seguenti modalità (come detto, alternative l'una all'altra):

[in alternativa alla fidejussione indicata al successivo punto B)]:

A) ■ da versamento **IN CONTANTI** (è anche ammessa la presentazione di un **assegno circolare** come nel seguito indicato) o in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, da effettuare secondo le tre modalità di seguito indicate, fra loro del tutto alternative:

[in alternativa alla presentazione dei titoli del debito pubblico di cui alla successiva lettera b)]:

a) **in contanti**: in tal caso il versamento potrà essere effettuato, secondo la libera scelta del concorrente, secondo le tre modalità qui di seguito indicate, alternative l'una all'altra:

- ■ mediante **BONIFICO BANCARIO** a favore dell'Unione di Comuni Valmarecchia presso BANCA, Filiale di - codice IBAN: IT41 L 08995 68100 012000028115 causale di versamento: "*Cauzione provvisoria appalto congiunto lavori piscina Comune di San Leo*";

- ■ mediante **ASSEGNO CIRCOLARE** rilasciato da un Istituto Bancario a favore dell'Unione di Comuni Valmarecchia (RN) - (► ■ si sottolinea che **non deve essere presentato assegno bancario di c/c**: in tal caso il concorrente dovrà essere **escluso dalla gara**, salva regolarizzazione mediante procedura di "**soccorso istruttorio**" a pagamento ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis*, e 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06);

N.B.: ► in entrambe le tre precedenti ipotesi di produzione della cauzione provvisoria in contanti, si dovrà trasmettere unitamente alla domanda di ammissione alla gara (secondo quanto dettagliatamente indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**"), **a pena di esclusione** (fatta salva la procedura di **soccorso istruttorio** "a pagamento" ammessa dal combinato disposto degli artt. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto indicato nel successivo punto 4. «Applicazione del soccorso istruttorio "a pagamento" ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06» del presente punto 37.), la **documentazione giustificativa in originale** di avvenuto versamento dell'importo garantito.

[in alternativa al versamento in contanti effettuato con le modalità di cui alla precedente lettera a)]:

b) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di questa amministrazione aggiudicatrice. In entrambi i casi si dovrà trasmettere, **a pena di esclusione**, unitamente alla documentazione di gara richiesta nel seguito, l'atto o il documento idoneo, esclusivamente **in originale**, che comprovi l'acquisto di tali titoli.

[in alternativa al pagamento in contanti indicato al precedente punto A)]:

B) ■ mediante la presentazione di una **GARANZIA FIDEJUSSORIA** redatta in una delle seguenti tre diverse modalità, del tutto alternative fra loro (il fidejussore deve possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti prescritti dal combinato disposto dell'**art. 75, comma 3**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e dell'**art. 127** del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, secondo quanto qui di seguito prescritto per gli **intermediari finanziari**): fidejussione bancaria rilasciata da un **Istituto Bancario** autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, ovvero in alternativa, mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da una **Compagnia di Assicurazione** autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ovvero in alternativa, mediante garanzia fidejussoria rilasciata da un **Intermediario Finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'**art. 107** del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (secondo il testo vigente nella formulazione antecedente la riforma intervenuta con il D.Lgs. 19/09/2012, n. 169) e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze [il requisito dell'iscrizione iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.385/93 è applicabile solo fino alla data del 12/05/2016 (fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 e succ. modif.), come chiarito dal [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 01/07/2015](#) (poi integrato dai successivi due Comunicati dello stesso Presidente A.N.AC. [del 21/10/2015](#) e [del 17/11/2015](#)), poiché dalla data del **13/05/2016**, dopo la conclusione di detto periodo transitorio, l'Intermediario Finanziario dovrà essere iscritto nell'albo unico previsto dall'attuale vigente testo dell'**art. 106** del D.Lgs. 01/09/1993, n.385 così come disposto dal vigente **art. 75**, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06].

■ Tutte le tre diverse modalità di produzione della **garanzia fidejussoria** (cauzione provvisoria) sopra indicate, fra loro alternative, dovranno essere prodotte con la documentazione di gara **IN ORIGINALE** ovvero, se l'originale della garanzia è stato rilasciato in formato cartaceo, in **copia autentica** all'originale realizzata esclusivamente da un funzionario pubblico a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. con l'apposizione di attestazione di conformità all'originale cartaceo scritta dallo stesso funzionario alla fine della copia [infatti, se l'**originale** della garanzia fidejussoria è stato rilasciato in formato cartaceo dalla società garante, si precisa che **non è ammessa** la copia autentica all'originale mediante il rilascio, da parte del legale rappresentante della Ditta concorrente (ditta interessata), di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00 che attesti la conformità al documento originale poiché, per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 18 e 19 e 19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., la garanzia fidejussoria essendo un documento emesso e tenuto da un privato e non costituendo un "documento fiscale" (si vedano gli artt. 19 e 19-bis, del d.P.R. n.445/00), non ne può essere autenticata la conformità all'originale direttamente dall'interessato].

■ Qualora, invece, l'originale della **garanzia fidejussoria** (cauzione provvisoria) fosse stato rilasciato alla Ditta concorrente in formato di documento informatico, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82** e succ. modif. (Codice dell'Amministrazione Digitale: di seguito **CAD**) e, in particolare, l'**art. 23** del **CAD** che prevede che *"Le copie su **supporto analogico** (da intendersi su **supporto cartaceo**) di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" (comma 1) e che "Le copie e gli estratti su **supporto analogico** (da intendersi su **supporto cartaceo**) del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico." (comma 2): di conseguenza, per quanto ammesso dal **comma 2** di detto **art. 23** del **CAD**, alla **stampa cartacea** della **garanzia fidejussoria** (stampa analogica) inserita dalla Ditta concorrente nella **"Busta A - Documentazione amministrativa"** si dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00 dal legale rappresentante della Ditta stessa (o da un suo procuratore) con la quale **si attesti** *"... che il documento analogico (copia cartacea) trasmesso è stato prodotto dalla Società garante alla Ditta concorrente in conformità alle modalità previste dall'**art. 23** del **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82** e succ. modif. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e**

che l'originale informatico della garanzia fidejussoria è conservato agli atti della Ditta concorrente e della Società garante.”.

■ La suddetta **garanzia fidejussoria** deve essere redatta, **a pena di esclusione** dalla gara (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06), conformemente a quanto stabilito dal **D.M. 12/03/2004, n. 123** recante “*Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni, e dal Regolamento Generale di attuazione emanato con d.P.R. 21/12/1999 n. 554, in materia di lavori pubblici*” e, in particolare, conformemente alla **SCHEMA TECNICA 1.1** e allo **SCHEMA TIPO 1.1**.

N.B.: ■ la **garanzia fidejussoria** prestata a corredo dell'offerta, dovrà prevedere espressamente la condizione prescritta dall'art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 (che non è inclusa nello **SCHEMA TIPO 1.1** di cui al D.M. n. 123/04 (non essendo stato aggiornato il testo normativo del D.M. 123/04 alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/06) della “**RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART.1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**” e, quindi, dovrà essere necessariamente integrata con tale condizione.

N.B.: ■ Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 123/04, il concorrente è abilitato a presentare la sola SCHEMA TECNICA 1.1 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, la suddetta appendice integrativa relativa alla citata nuova condizione da prevedere nella garanzia fidejussoria della “**RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**”.

■ La data di presentazione dell'offerta da indicare nella **SCHEMA TECNICA 1.1** sarà quella del **termine massimo** assegnato ai concorrenti per la presentazione delle offerte di gara indicato nel presente disciplinare di gara (in particolare, detto termine è indicato nel successivo punto **47.**, sottopunto 47.1 e anche nel successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**”, a cui si rimanda).

Con la presentazione della garanzia fidejussoria conforme alla **SCHEMA TECNICA 1.1** del D.M. 12/03/2004, n.123 (anche con la sola presentazione della stessa **SCHEMA TECNICA 1.1** debitamente sottoscritta ed integrata e modificata come sopra prescritto), la società garante **ha già implicitamente dichiarato** ai sensi di quanto disposto dall'**art. 75, comma 8**, del D.Lgs. n. 163/06, di impegnarsi a rilasciare nei confronti del soggetto concorrente/contraente ed in favore di questa Stazione affidante la **cauzione definitiva** a garanzia dell'esecuzione del contratto prevista dall'art. 113, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e, quindi, **non deve essere prodotta** con la documentazione di gara alcuna dichiarazione esplicita in tal senso da parte di un soggetto fidejussore [si veda la dichiarazione da rendere indicata al successivo punto **3**. «Dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva»].

■ In caso di **Raggruppamenti Temporanei di Imprese - RTI** - (riunioni temporanee di imprese, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE) trovano applicazione le disposizioni dell'**art. 128** del d.P.R. 05/10/2010, n.207, il quale prescrive:

*“1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice (N.d.R.: **raggruppamenti di tipo orizzontale**).*

*2. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice (N.d.R.: **raggruppamenti di tipo verticale: che nella presente procedura di appalto dei lavori in oggetto NON SONO AMMESSI non essendoci categorie di opere scorporabili**) la mandataria (N.d.R.: **l'impresa capogruppo**) presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.*”.

■ Ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06, la garanzia fidejussoria deve avere validità per almeno **n. 180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del **termine massimo** per la presentazione dell'offerta indicato nel successivo punto **47.**, sottopunto 47.1 e anche nel successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**”.

Questa Stazione Appaltante non prescrive, ai sensi dell'art. 75, comma 5, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/06, la facoltà di **rinnovo della garanzia provvisoria** ivi previsto e, pertanto, **non prescrive** che l'offerta sia corredata dall'**impegno del garante** (qualora la garanzia sia stata prestata mediante fidejussione) o del **concorrente aggiudicatario** (qualora la garanzia sia stata prestata direttamente dal concorrente mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) **a rinnovare detta garanzia**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

- **AMMONTARE DELLA SANZIONE PECUNIARIA** prescritta dall'**art. 38**, comma 2-*bis* del D.Lgs. n.163/06, il cui versamento deve essere garantito dalla **cauzione provvisoria**:

Il suddetto importo di **€. 2.960,00** (euro **duemilanovecentosessanta/00**) da garantire con la **cauzione provvisoria** include anche l'importo della **sanzione pecuniaria** prescritta dall'**art. 38, comma 2-*bis***, del D.Lgs. n. 163/06, la quale è stata fissata in **€. 148,00** (euro **centoquarantotto/00**), pari all'**1‰ (uno per mille)** dell'importo complessivo dei lavori in appalto di **€. 148.000,00** (al netto dell'I.V.A.) indicato nel precedente punto **5.**, sottopunto 5.1, da versare dal concorrente secondo quanto già indicato nel precedente punto **36.**, sottopunto 36.3, ed in attuazione delle indicazioni fornite da A.N.AC. nel punto "1.2 Applicazione della sanzione" della Determinazione A.N.AC. n.1 del 08/01/2015 recante "*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*".

Detta **sanzione pecuniaria**, infatti, dovrà essere pagata dal concorrente qualora la Stazione Appaltante attivi la procedura di "**soccorso istruttorio a pagamento**" ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06, per la mancanza, l'incompletezza e per ogni altra irregolarità essenziale degli **elementi** e delle **dichiarazioni sostitutive** da produrre dai concorrenti per l'ammissione alla gara.

Pertanto, l'importo della **sanzione pecuniaria** garantito con la **cauzione provvisoria** dovrà essere reintegrato nella cauzione stessa qualora la medesima venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

Si sottolinea che la **garanzia** a corredo dell'offerta (**cauzione provvisoria**) deve coprire (garantire):

- la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06;
- l'accertata carenza dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 (o la mancata comprova del possesso di detti requisiti da parte del concorrente verificato) ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 163/06;
- l'accertata carenza dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e delle ulteriori norme vigenti che dispongono divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione (a tal fine si veda: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 34 del 10/12/2014 - Consiglio di Stato, sez. V, sentenze n. 6302 del 22/12/2014 e n. 6455 del 31/12/2014);
- l'accertata carenza dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui al combinato disposto dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (a tal fine si veda: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 34 del 10/12/2014 - Consiglio di Stato, sez. V, sentenze n. 6302 del 22/12/2014 e n. 6455 del 31/12/2014);
- il pagamento della **sanzione pecuniaria** prescritta dall'art. 38, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (nel testo inserito dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 24/06/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11/08/2014, n. 114), da versare dal concorrente solo qualora lo stesso **concluda positivamente** la regolarizzazione documentale "a pagamento" (cd. "**soccorso istruttorio**" a pagamento) attivata dal RUP in caso di mancanza o di incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni essenziali per l'ammissione alla gara del concorrente ai sensi di quanto prescritto dallo stesso art. 38, comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06, in attuazione di quanto al riguardo interpretato da A.N.AC. nel punto "1.2. Applicazione della sanzione", 6° capoverso, della Determinazione n. 1 del 08/01/2015, secondo anche quanto indicato nel successivo punto **4.** «Applicazione del soccorso istruttorio "a pagamento" ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06» del presente punto **37.** [nel caso in cui, invece, la mancata regolarizzazione documentale dipenda da

una effettiva carenza del requisito non dichiarato dal concorrente ovvero dichiarato dal concorrente con mancanze o irregolarità (e la carenza del requisito venga accertata autonomamente dalla Stazione Appaltante) si provvederà sia all'esclusione del concorrente dalla gara e sia all'incameramento dell'**intero importo** garantito con la **cauzione provvisoria**].

Si precisa che si procederà all'incameramento dell'**intero importo** garantito con la **cauzione provvisoria** qualora la Stazione Appaltante, indipendentemente dalla procedura di soccorso istruttorio "a pagamento" o "gratuito" di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e all'art. 46, commi 1 ed 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06, accerti autonomamente la carenza di uno o più dei suindicati **requisiti essenziali** necessari per l'ammissione alla gara dei concorrenti.

In caso di garanzia prestata tramite **contanti o titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato, detta garanzia viene svincolata immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto tramite provvedimento espresso della Stazione Appaltante (o del Committente); in caso di garanzia prestata tramite fidejussione, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, questa viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto senza la necessità di alcun provvedimento espresso da parte della Stazione Appaltante (o del Committente).

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a n. 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia stessa.

2. Cauzione provvisoria con IMPORTO RIDOTTO:

■ Ai sensi dell'art. 40, comma 7 e dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., qualora il concorrente sia in possesso della "**Certificazione del sistema di qualità aziendale**" conforme alle norme europee della **serie UNI EN ISO 9000** nel rispetto di quanto indicato al successivo capoverso (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie UNI EN ISO 9001:2015 o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie UNI EN ISO 9001:2008, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015), l'importo di **€. 2.960,00** (euro **duemilanoventosessanta/00**) indicato nel 1° capoverso del precedente punto **1.**, da garantire con la **cauzione provvisoria**, può essere **RIDOTTO NELLA MISURA DEL 50%** (allo stesso modo, anche la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, potrà essere ridotta nella stessa misura del 50%).

■ La suddetta "Certificazione del sistema di qualità aziendale" deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il **settore EA 28 (IAF28)** (che corrisponde al settore generico delle "imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi"), in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per quanto prescritto dall'art. 40, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.163/06, secondo anche quanto indicato nelle due Determinazioni dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2003 del 14/05/2003 e n. 12/2004 del 01/07/2004, nonché nella Deliberazione n. 241 del 12/07/2007, alle quali si rimanda. A tal fine, si precisa che è sufficiente che la "Certificazione del sistema di qualità aziendale" sia relativa "genericamente" al **settore EA 28 (IAF28)** senza alcuna necessità della corrispondenza del "sottosettore" eventualmente ivi indicato con l'oggetto specifico dell'appalto: non occorre, cioè, la specificazione di dettaglio fra il **settore EA 28 a: "Imprese di costruzione e manutenzione"** ed il **settore EA 28 b: "Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti"** per la **riduzione nella misura del 50%** (dimidiazione) dell'importo della cauzione provvisoria, in quanto ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 207/10 e della giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato sentenza 4225 del 25/07/2012 - "*La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.*" e, pertanto, non occorre che vi sia corrispondenza fra la tipologia di opere per la quale il concorrente è qualificato (costruzioni o impianti) e le opere in appalto.

Il possesso della "**Certificazione del sistema di qualità aziendale**" conforme alle norme europee della **serie UNI EN ISO 9000** nel rispetto di quanto indicato nei precedenti due capoversi deve anche risultare dall'Attestazione SOA (solo qualora il concorrente possieda l'Attestazione SOA, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 per il quale è ammesso il pos-

nesso dei soli requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/10).

■ Inoltre, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 75, comma 7, 2° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. [nel testo da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a) e b), della **legge 28/12/2015, n. 221**, cd. "**Collegato ambientale**"], qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati [concorrente che sia registrato al sistema comunitario di **ecogestione e audit (EMAS)** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 e/o che sia in possesso della **certificazione ambientale** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001** e/o che abbia sviluppato un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'**impronta climatica (carbon footprint) di prodotto** ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067] **POTRÀ CUMULARE** tutte le **riduzioni percentuali** applicabili al suindicato importo di **€ 2.960,00** (euro **duemilanoventosessanta/00**) indicato nel 1° capoverso del precedente punto **1.**, da garantire con la cauzione provvisoria ivi previste (si rimanda alla lettura del **comma 7, 2° e 4° periodo**, dell'**art. 75** del D.Lgs. n. 163/06 per la misura delle diverse riduzioni percentuali dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria, variabili a seconda di requisiti soggettivi posseduti dal singolo concorrente: le ulteriori percentuali di riduzione variano dalla **misura massima del 30%** alla **misura minima del 15%**).

■ Il possesso dei suddetti **requisiti soggettivi** del concorrente che danno diritto alla **riduzione** dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria (nelle misure variabili sopra precisate) devono sussistere alla data di presentazione dell'offerta da parte del medesimo concorrente.

■ Il possesso dei suddetti **requisiti soggettivi** del concorrente che danno diritto alla **riduzione** dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria (nelle misure variabili sopra precisate) deve essere **dichiarato** dal concorrente con la **dichiarazione sostitutiva** da rendere da ogni concorrente per l'ammissione alla gara, secondo quanto indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**" (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello predisposto da questa Stazione affidante denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**): **in alternativa** a tale **dichiarazione sostitutiva**, il concorrente potrà anche unire alla documentazione da presentare per l'ammissione alla gara **copia autentica** o **copia conforme** all'originale delle suddette "**Certificazioni**" o di altra idonea documentazione a dimostrazione del possesso di detti requisiti, da produrre ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18, 19 e 19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. (non costituirà causa di esclusione dalla gara il mancato inserimento di copia della suddetta documentazione, ma l'obbligo della regolarizzazione qualora il concorrente non abbia autodichiarato il possesso dei medesimi requisiti).

N.B.: pertanto, per effettuare la **copia autentica** o la **copia conforme** di tale documentazione, si potrà allegare alla copia stessa la "**dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**" attestante il fatto che la copia della documentazione in parola è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo quanto ammesso dall'art. 19 e dall'art. 19-bis, dello stesso d.P.R. n.445/00.

■ Per le modalità di applicazione delle suindicate **riduzioni** (nelle misure variabili sopra precisate) dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria (e definitiva) ai **raggruppamenti temporanei** di imprese, ai **consorzi ordinari** di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., alle **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 ed ai **GEIE**, si precisa che:

a) in caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo** di imprese (RTI) di **tipo orizzontale**, sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 (o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI orizzontale), di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f), del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nella misura del 50% in ragione del possesso della predetta "**Certificazione del sistema di qualità aziendale**" conforme alle norme europee della **serie UNI EN ISO 9000** (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie UNI EN ISO 9001:2015 o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie UNI EN ISO 9001:2008, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015) solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete e/o il GEIE siano in possesso della predetta "Certificazione del sistema di qualità aziendale", nel rispetto di quanto indica-

to nei primi due capoversi (si veda: [Determinazione ex AVCP n. 44 del 27/09/2000](#) - T.A.R. Basilicata, 30/07/2001, n. 633 - Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 1731 del 26/03/2012). Pertanto, se solo alcune delle imprese in RTI orizzontale sono in possesso della “Certificazione del sistema di qualità aziendale”, il raggruppamento stesso **non può godere** del beneficio della riduzione (nella misura del 50%) dell’importo della garanzia;

- b) in caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo** di imprese (RTI) di **tipo verticale**, sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 (o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI verticale), di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-*bis*) ed f), del D.Lgs. n. 163/06 (come già detto in precedenza, non è ammesso al presente appalto il RTI verticale in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie di opere scorporabili trattandosi di appalto con individuata la sola “categoria prevalente”), nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo verticale (o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE equiparato al RTI verticale) siano in possesso della predetta “**Certificazione del sistema di qualità aziendale**” conforme alle norme europee della **serie UNI EN ISO 9000** (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie UNI EN ISO 9001:2015 o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie UNI EN ISO 9001:2008, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015), nel rispetto di quanto indicato nei primi due capoversi, il raggruppamento stesso (o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE stesso) **può beneficiare** di detta riduzione, in ragione della sola parte (importo) delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda (o che ciascuna impresa consorziata o consorzianda ovvero aggregata o aggreganda ovvero già in GEIE o in GEIE da costituire dopo l’aggiudicazione) assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del concorrente raggruppato o plurisoggettivo (si veda: [Determinazione ex AVCP n.44 del 27/09/2000](#) - T.A.R. Basilicata, 30/07/2001, n. 633 - Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 1731 del 26/03/2012);
- c) in caso di partecipazione in **consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta “**Certificazione del sistema di qualità aziendale**” conforme alle norme europee della **serie UNI EN ISO 9000** (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie UNI EN ISO 9001:2015 o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie UNI EN ISO 9001:2008, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015), nel rispetto di quanto indicato nei primi due capoversi, sia posseduta dal consorzio stesso;
- d) analoghi **criteri applicativi** indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) andranno considerati in relazione ai benefici di **riduzione** dell’importo da garantire con la cauzione provvisoria [riduzioni in misura variabile previsti dall’art. 75, comma 7, 2° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, nel testo da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lettere a) e b), della **legge 28/12/2015, n. 221**, cd. “**Collegato ambientale**”] per i concorrenti costituitisi in **raggruppamento temporaneo** di imprese (RTI) di **tipo orizzontale** (ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06) o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI orizzontale [ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-*bis*) ed f), del D.Lgs. n. 163/06] e che, quindi, siano in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati [concorrenti in forma plurisoggettiva che siano (o meno) registrati al sistema comunitario di **ecogestione e audit (EMAS)** ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 e/o che siano (o meno) in possesso della **certificazione ambientale** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001** e/o qualora abbiano sviluppato (o meno) un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un **impronta climatica (carbon footprint) di prodotto** ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067].

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito alle diverse riduzioni dell’importo da garantire con la cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, operano anche per la **cauzione definitiva** da produrre dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1, ultimo periodo, del medesimo D.Lgs. n.163/06.

[Documentazione da presentare necessariamente nel caso in cui la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta venga prestata dal concorrente in contanti o con assegno circolare o in titoli del debito pubblico e, quindi, non venga presentata con la garanzia fidejussoria di cui al precedente punto 1., lettera B)]:

3. Dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno a rilasciare la CAUZIONE DEFINITIVA:

■ L'offerta dei concorrenti che abbiano prestato la cauzione provvisoria **in contanti** o con **ASSEGNO CIRCOLARE** o in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla **DICHIARAZIONE** prescritta dall'**art. 75, comma 8**, del D.Lgs. 12/04/20006, n.163, resa esclusivamente da un **Istituto Bancario** ovvero, da una **Compagnia di Assicurazione** ovvero da un **Intermediario Finanziario** aventi le caratteristiche indicate al precedente punto **1.**, lettera **B)**, da effettuare secondo le modalità indicate al punto 24) del successivo "**Titolo 2.** Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte", contenente l'**impegno a rilasciare**, nei confronti del concorrente ed in favore del Committente (Comune di San Leo), in caso di aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, la **cauzione definitiva** per l'**esecuzione** del contratto dei lavori in oggetto, secondo quanto prescritto dall'art. 113 del medesimo D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif..

4. Applicazione del soccorso istruttorio "a pagamento" ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06 (per effetto dell'integrazione disposta con l'art. 39 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11/08/2014, n. 114) e come precisato nella [Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08/01/2015](#) recante "*Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", nella procedura di gara in oggetto il versamento della **sanzione pecuniaria** dovuto per la mancanza, l'incompletezza e per ogni altra irregolarità essenziale degli **elementi** e delle **dichiarazioni sostitutive** da produrre dai concorrenti per l'ammissione alla gara deve essere garantito dalla **garanzia** a corredo dell'offerta (**cauzione provvisoria**) di cui al presente punto **37.**

5. Modalità di effettuazione del soccorso istruttorio "a pagamento" per incompletezze o carenze ovvero per la totale mancanza della cauzione provvisoria:

La mancata presentazione della **garanzia** a corredo dell'offerta (**cauzione provvisoria**) di cui al presente punto **37.**, ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra prescritte, ovvero la mancata reintegrazione dell'importo della cauzione stessa (qualora la stessa fosse stata parzialmente escussa per il pagamento della **sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06 nel caso fosse stata regolarizzata la documentazione essenziale incompleta o mancante ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06), potrà essere a sua volta sanata (regolarizzata) ai sensi dei medesimi artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06, previo pagamento alla Stazione Appaltante della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto **36.**, sottopunto 36.2, senza la condizione che la cauzione stessa sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data, diversamente da quanto espresso dall'A.N.AC. nel punto "**2.2 Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non).**", sottopunto 2., della [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#), in ragione del fatto che la **giurisprudenza** più recente è di ben altro avviso di A.N.AC., poiché **ritiene sanabile** anche la **mancanza** o l'**incompletezza** della **cauzione provvisoria** senza alcun vincolo del rispetto di detta condizione richiesta da A.N.AC. (vedasi: **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 10/06/2015, n. 8143 - Consiglio di Stato, Sezione V, 10/02/2015, n. 687 - Consiglio di Stato, Sezione V, 22/05/2015, n. 2563 - Consiglio di Stato, Sezione V, 15/10/2015, n. 4764**, ove i giudici di primo grado e di secondo grado ritengono "non condivisibile" la suddetta condizione espressa da A.N.AC. nella [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#)).

Il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo qualora regolarizzi l'irregolarità riscontrata in merito alla cauzione provvisoria e provveda al pagamento dell'importo della conseguente **sanzione pecuniaria** da comminare dalla Stazione Appaltante, indicata nel precedente punto **36.**, sottopunto 36.2, ai sensi delle norme citate: qualora la Stazione Appaltante debba provvedere all'escussione del relativo importo garantito con la cauzione provvisoria per introitare detta sanzione, il concorrente avrà

l'immediato obbligo di reintegrare l'importo garantito con la cauzione provvisoria al fine di "garantire" nuovamente l'intero importo prescritto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 (così come già precisato al precedente punto 1.).

38. APPALTO NON SUDDIVISO IN LOTTI: l'appalto dei lavori in oggetto non è suddiviso in lotti, in quanto l'opera da realizzare non dà la possibilità di individuare lotti funzionali appaltabili distintamente.

39. MODALITA' PER EFFETTUARE LA VISITA DEI LUOGHI E LA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI POSTI A BASE DI GARA, NONCHE' DELL'IMMOBILE DA CEDERE:

39.1 Al fine di procedere ad una **ponderata** determinazione dell'**offerta economica** da presentare dai concorrenti, sia in relazione alla tipologia ed alla natura dei lavori in appalto e alla consistenza economica degli stessi e sia in relazione alle **condizioni** in cui si trova l'**immobile comunale da cedere** dal Committente ad integrale sostituzione del corrispettivo contrattuale dovuto per l'esecuzione dei lavori in appalto, è richiesto alle imprese interessate di **effettuare obbligatoriamente** la **preventiva visita dei luoghi** ove verranno realizzate le opere e la **preventiva presa visione degli elaborati amministrativi e progettuali** posti a base di gara da parte dei soggetti qui di seguito indicati.

39.2 Tale **presa visione** dovrà essere **dichiarata e sottoscritta** dal soggetto dell'impresa che ha effettuato la **visita dei luoghi** e l'**esame** degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara, compresa la perizia di stima di valutazione del valore dell'immobile comunale da cedere dal Committente (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A6 - "Dichiarazione di presa visione"**, il quale potrà anche essere fornito dal Committente all'impresa interessata al momento dell'effettuazione di detta "presa visione" oltre che con le modalità indicate nel successivo punto 40.) la quale **dovrà essere contemporaneamente attestata per conferma**, con sottoscrizione personale, da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o di altro dipendente tecnico del Committente a ciò designato.

39.3 Successivamente, tale **dichiarazione** con attestazione autografa del dipendente del Committente (resa con il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A6 - "Dichiarazione di presa visione"**) ► ■ **dovrà essere prodotta in sede di gara**, a pena di esclusione, unitamente ai documenti a corredo dell'offerta, secondo quanto indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**" (si precisa che la **regolarizzazione** del mancato inserimento dell'attestazione di "presa visione" e di "avvenuto sopralluogo" sarà ammessa ai sensi delle vigenti norme solo qualora tale "presa visione" sia stata effettivamente effettuata dimostrabile con copia della stessa attestazione di "presa visione" tenuta agli atti d'ufficio del Committente).

39.4 E' dunque fatto obbligo **esclusivamente ai soggetti** dell'impresa indicati nel successivo punto 39.7 di recarsi presso l'Ufficio Tecnico del Committente, nei giorni di seguito indicati, per compiere la visita obbligatoria dei luoghi dove verranno realizzate le opere in appalto e per effettuare la presa visione degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara. Si precisa che i giorni assegnati per l'espletamento degli adempimenti richiesti per la presa visione devono essere considerati **tassativi ed inderogabili**. Non verranno pertanto accettati i citati soggetti dell'impresa concorrente che si presentino in giorni e orari diversi da quelli indicati nel seguito.

39.5 Gli **elaborati grafici e tecnici** di progetto esecutivo, il **computo metrico estimativo**, l'**elenco dei prezzi unitari**, il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)**, lo **schema di contratto** e il **capitolato speciale d'appalto**, lo **schema di contratto preliminare di compravendita** dell'immobile da cedere, la **perizia di stima** dell'area stessa, nonché la **restante documentazione tecnica** costituente il "**progetto esecutivo**" dei lavori in oggetto, saranno visibili e consultabili presso la sede del Committente (Comune di San Leo), Ufficio Tecnico lavori pubblici, ubicato in Piazza Dante Alighieri, n.1 - 47865 San Leo (RN), **previo appuntamento telefonico** (0541/916211 - 0541/916226 Geom. Pierdomenico Gambuti e Arch. Elisa Guaitoli), nelle seguenti giornate ed orari:

- **Martedì 19 e 26 Aprile 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00;**
- **Giovedì 21 e 28 Aprile 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00;**
- **Sabato 23 e 30 Aprile 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.**

39.6 Nelle stesse giornate dovrà essere effettuata l'obbligatoria **visita dei luoghi** dove verranno realizzati i lavori in appalto e la **presa visione** degli **elaborati di progetto esecutivo** posti a base di gara (compresa la **perizia di stima** di valutazione del valore dell'immobile comunale da cedere dal

Committente), nonché la **visita dell'area edificabile** comunale oggetto di cessione, a seguito della quale verrà rilasciata dal tecnico incaricato dal Committente la prescritta **attestazione** indicata nei precedenti punti 39.2 e 39.3, ► ■ da doversi poi inserire, necessariamente (a pena di esclusione: si veda il precedente punto 39.3), nella **busta contenente** la documentazione per l'**ammissione alla gara**, secondo quanto indicato nel successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**".

39.7 Si sottolinea che la **PRESA VISIONE** degli elaborati progettuali ed il **SOPRALLUOGO** in sito per la **visita dei luoghi** dove devono essere eseguiti i lavori in appalto nonché per la **visita dell'immobile** oggetto di cessione, deve essere effettuata, IN ALTERNATIVA FRA I SEGUENTI SOGGETTI: dal **legale rappresentante** dell'impresa o dal **direttore tecnico** o da un **procuratore** del legale rappresentante o da **persona munita di apposita delega con firma in originale** (a firma del legale rappresentante o di un suo procuratore): la persona munita di delega potrà anche essere un soggetto non alle dipendenze dell'impresa e, quindi, è anche ammessa la delega a persona non dipendente e che, quindi, non rivesta un particolare ruolo nell'organigramma della ditta. Non sarà accettato il sopralluogo da parte di altri soggetti diversi da quelli qui specificati. Nel caso di imprese raggruppate temporaneamente (riunioni d'impresе, consorzi ordinari di concorrenti ex art.2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE) ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f), del D.Lgs. n. 163/06, la **presa visione** ed il **sopralluogo** dovrà essere effettuato da uno soggetto della ditta interessata che già ricopre (qualora il raggruppamento sia già costituito) o che ricoprirà ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 (qualora il raggruppamento sarà costituito solo dopo l'eventuale aggiudicazione), la figura di capogruppo (impresa mandataria).

39.8 Gli **elaborati di progetto esecutivo** dei lavori in appalto dovranno essere ritirati dall'interessato al momento della loro presa visione acquistando il CD-ROM già predisposto dal Committente, ad un costo di **€. 10,00 (dieci/00)** da versare presso la Tesoreria comunale o all'economista comunale o secondo altra diversa modalità indicata al momento della "presa visione".

39.9 ► Si precisa che la **non effettuazione** della **presa visione dei luoghi** e degli **elaborati di progetto** posti a base di gara (compresa la **perizia di stima** di valutazione del valore dell'immobile comunale da cedere dal Committente) da parte delle imprese interessate **costituirà causa di esclusione dalla gara d'appalto** poiché l'art. 106 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (recante "*Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici*"), in particolare il comma 2, **prescrive** che "*2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.*"

39.10 Quindi, la presente disposizione dell'obbligatoria "**presa visione**" degli elaborati progettuali posti a base di gara (compresa la **perizia di stima** di valutazione del valore dell'immobile comunale da cedere dal Committente) e della **visita dei luoghi** dove si dovranno realizzare i lavori in appalto, ► quale prescritta "**tassativa causa di esclusione**" dalla gara in caso di non adempimento, deve considerarsi quale norma di *lex specialis* di gara, essendo ciò prescritto dal vigente Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e, quindi, tale prescrizione risulta in piena conformità con quanto disposto in materia di "**Tassatività delle cause di esclusione**" ai sensi dell'**art. 46, comma 1-bis**, del D.Lgs. n. 163/06, a cui si rimanda.

40. MODALITA' PER REPERIRE LA MODULISTICA DA POTER UTILIZZARE PER PREDISPORRE LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- 40.1 I seguenti **modelli** (schemi da poter utilizzare dalle imprese interessate all'appalto) per la redazione della **domanda di ammissione alla gara**, delle **dichiarazioni** necessarie per ottenere l'ammissione alla gara, nonché per rendere la dichiarazione relativa all'**offerta economica congiunta** di esecuzione dei lavori in appalto e di acquisizione dell'immobile comunale, possono essere scaricati in **files elettronico** dal sito internet del Committente (Comune di San Leo) al seguente indirizzo: www.comune.san-leo.rn.it, nonché dal "profilo di committente" della stazione appaltante Centrale Unica di Committenza con sede presso l'Unione di Comuni Valmarecchia all'indirizzo internet <http://www.vallemarecchia.it/> (ovvero, potranno anche essere salvati su supporto elettronico fornito dalla Ditta interessata al momento della "presa visione" degli elaborati progettuali e della restante documentazione posta a base di gara, secondo quanto indicato nel precedente punto 39.):
- **Allegato A1** - "**Domanda di ammissione alla gara**"
 - **Allegato A2** - "**Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara**"
 - **Allegato A3** - "**Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica**"
 - **Allegato A4** - "**Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi**"
 - **Allegato A5** - "**Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**"
 - **Allegato B1** - "**Dichiarazione offerta economica congiunta**".

I suddetti modelli sono anche richiedibili dalle imprese interessate al RUP Geom. Pierdomenico Gambuti tel. 0541-916211/916226 o al tecnico comunale Arch. Elisa Guaitoli tel. 0541-916211/916226 (e-mail: utc@comune.san-leo.rn.it).

- 40.2 ■ In relazione a quanto sopra indicato, si specifica che ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., la **domanda di ammissione** alla gara e le **dichiarazioni** indicate nel precedente punto 40.1 potranno anche non essere del tutto **conformi** ai suddetti modelli specificamente predisposti (è ammessa la sola difformità di forma, **ma non la difformità nei contenuti da dichiarare**), ma dovranno, **a pena di esclusione** dalla gara (fatte salve le procedure di soccorso istruttorio "a pagamento" e/o "a titolo gratuito" qui di seguito citate), **contenere quanto previsto nei predetti punti**: non è ammessa, cioè, carenza o difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei **modelli** specificamente predisposti, trattandosi di dati da conoscere necessariamente dalla Stazione Appaltante per **valutare l'ammissibilità alla gara** dei concorrenti.
- 40.3 È fatta salva la procedura di "**soccorso istruttorio**" con regolarizzazione "**a pagamento**" degli **elementi** e delle **dichiarazioni** che siano risultati mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali rispetto a quanto prescritto nelle **norme di gara** del presente disciplinare o nelle **norme di legge** ivi richiamate, con la comminatoria della relativa **sanzione pecuniaria** ai sensi del combinato disposto dell'**art. 38, comma 2-bis** e **46, comma 1-ter**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., nonché la procedura di "soccorso istruttorio" con regolarizzazione "**a titolo gratuito**" per l'ottenimento dei **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli articoli da **38 a 45** del D.Lgs. n. 163/06 riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente, effettuato dalla Stazione Appaltante senza irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalle citate norme, per quanto ammesso dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06: per l'ammissibilità (o meno) della regolarizzazione dell'**offerta economica** presentata dal concorrente in modo incompleto si rimanda a quanto indicato nella parte finale del successivo "**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**" e nel successivo "**Titolo 4. Procedura di affidamento dell'appalto**".
- 40.4 È fatta comunque salva la valutazione da parte della Commissione di gara o del Responsabile del Procedimento della procedura di appalto dei lavori in oggetto, dei fatti costituenti "**Tassative cause di esclusione dalla gara**" secondo il combinato disposto dell'**art. 46, comma 1-bis**, del D.Lgs. n.163/06 e di quanto specificato ed integrato in relazione a ciò nel presente disciplinare (si veda il successivo punto **41.**, quali norme di *lex specialis* applicabili alla gara in oggetto.

41. TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA (artt. 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06):

- 41.1 Si precisa che, in relazione alla materia della "**Tassatività delle cause di esclusione**" dei concorrenti dalla gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dagli **artt. 46, comma 1-bis** e **64, comma 4-bis**, del D.Lgs. n. 163/06, nonché alla connessa valutazione che questa Stazione Appaltante deve effettuare in merito ai presupposti per l'applicazione della procedura di **regolarizzazione** degli **elementi** e delle **dichiarazioni** da rendere dai concorrenti stessi per l'ammissione alla gara che siano risultati/e

mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter, dello stesso D.Lgs. n.163/06 e succ. modif. (nei testi inseriti dall'art. 39, commi 1 e 2 del decreto-legge 24/06/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11/08/2014, n. 114), troveranno applicazione i principi generali qui di seguito indicati.

- 41.2 ► I concorrenti saranno **esclusi** dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel D.Lgs. n. 163/06 e nel d.P.R. n. 207/10 e da altre imperative disposizioni di legge vigenti che comportino la *“Tassatività delle cause di esclusione”*, nonché nei casi di **incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per **difetto di sottoscrizione** o di altri **elementi essenziali** ovvero in caso di **non integrità del plico** contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla **chiusura dei plichi**, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato **violato il principio di segretezza** delle offerte, per quanto disposto dagli artt. 46, comma 1-bis, e 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06.
- 41.3 ► L'**EFFETTIVA ESCLUSIONE** dalla gara del concorrente che sia incorso in tali situazioni sarà disposta dalla Stazione Appaltante **solo qualora** si verifichino le condizioni indicate nella parte iniziale del presente disciplinare e, in particolare, **almeno una delle DUE IPOTESI** elencate nelle lettere **A)** e **B)** riportate nelle pp.gg. 2 e 3, a cui si rimanda [in conformità alle indicazioni interpretative fornite da A.N.AC. nella [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#) (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28/01/2015), avendo altresì riguardo dei principi e dei contenuti riportati nel [“Bando-tipo n. 2” del 02/09/2014](#) approvato da A.N.AC. ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif. (pubblicato sul S.O. n. 80 alla G.U.R.I. n. 246 del 22/10/2014), a sua volta coordinato con quanto indicato dal [“Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#) (posto in consultazione pubblica in data 18/05/2015) in virtù di quanto espresso nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27/05/2015](#) a cui si rimanda, nonché in ragione delle precedenti indicazioni fornite dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) nella [Determinazione n. 4 del 10/10/2012](#) (intendendo che le situazioni che l'ex AVCP aveva preso in considerazione nella stessa [Determinazione n. 4/2012](#) e che in quel momento venivano ritenute sanzionabili con l'automatica **esclusione dalla gara**, ora, alla luce del **nuovo assetto normativo** che tiene conto dell'entrata in vigore del combinato disposto dell'**art. 38, comma 2-bis** e dell'**art. 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06, **verranno ritenute da questa Stazione Appaltante, in genere, regolarizzabili** con l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** “a pagamento” previsto dalle stesse norme ovvero, con l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** “a titolo gratuito” previsto dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n.163/06 qualora la mancanza o la carenza riguardi le ipotesi o le documentazioni previste dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n. 163/06), fatte comunque salve le diverse situazioni ritenute (ancor oggi) **“non regolarizzabili”** da A.N.AC. nella [Determinazione n.1/2015](#) alla luce delle sopra citate norme (e da ritenere, quindi, “cause tassative di esclusione” dalla gara, non regolarizzabili con il soccorso istruttorio, da sanzionare con l'automatica esclusione dalla gara), a cui si rimanda: in particolare, il concorrente **sarà immediatamente escluso** dalla gara nei casi di **incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per **difetto di sottoscrizione** o di altri **elementi essenziali** ovvero in caso di **non integrità del plico** contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla **chiusura dei plichi**, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato **violato** il principio di **segretezza delle offerte**, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 46, comma 1-bis, e 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06].
- 41.4 ► Pertanto, le indicazioni fornite da A.N.AC. nella [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#) vengono fatte proprie da questa Stazione Appaltante, **facendo comunque salve le autonome valutazioni di approfondimento** da parte della Commissione giudicatrice e/o dal RUP legate alle tipologie e alle caratteristiche della situazioni specifiche che si dovessero presentare in sede di gara, le quali saranno valutate ed approfondite in tale sede: per detta ragione, la suindicata [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#) approvata per interpretare le nuove disposizioni relative al soccorso istruttorio **“a pagamento”** dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art.46, comma 1-ter del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e alle possibili, residue, tassative cause di esclusione dalla gara degli offerenti si deve considerare, anche se in forma virtuale e non concretamente, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, essendo tale determinazione del tutto liberamente reperibile nel sito dell'A.N.AC. (www.anticorruzione.it) dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara e, successivamente, dai concorrenti in gara.

42. INDIRIZZO DEI CONCORRENTI A CUI IL COMMITTENTE INVIERA' LE COMUNICAZIONI INERENTI L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DOMICILIO ELETTO): ■ all'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, commi 5, 5-bis e 5-quinques, del D.Lgs. n.163/06, deve indicare il **domicilio eletto** per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e il numero di telefax, presso cui la Stazione Appaltante (o il Committente, per quanto di competenza) potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 79 rimanda (mediante dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** specificamente predisposto, denominato "**Allegato 2: Dichiarazione per l'ammissione alla gara**")

43. REQUISITI DA POSSEDERE DALLE DITTE CONSORZIATE PER LE QUALI I CONSORZI CONCORRENTI HANNO DICHIARATO IN GARA DI VOLER CONCORRERE:

► *(ipotesi applicabile a qualsiasi Ditta consorziata ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, ad un consorzio tra imprese artigiane o ad un consorzio stabile concorrente, per conto della quale il consorzio stesso ha dichiarato di voler concorrere):*

43.1 ► L'operatore economico **consorziato** al consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro [di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06] o al consorzio tra imprese artigiane [di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06] o al consorzio stabile [di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06] concorrente e per conto del quale il consorzio stesso ha dichiarato di voler concorrere in caso di aggiudicazione dell'appalto, deve possedere, a pena di esclusione dell'offerta presentata dal consorzio medesimo, alla data di presentazione dell'offerta da parte del consorzio concorrente (e all'atto della stipula del contratto d'appalto con il consorzio aggiudicatario, nonché per tutta la durata dei lavori):

- i **requisiti di ordine generale** prescritti dall'**art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater**), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., nonché gli ulteriori **requisiti di ordine generale** prescritti dalla normativa vigente (già indicati nel precedente punto **25.**, sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8 e nel precedente punto **28.**, a cui si rimanda);
- i **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n. 163/06 (già indicati nel precedente punto **29.**, a cui si rimanda), ottenuti mediante l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività idonea all'appalto dei lavori in oggetto, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, mediante l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A al D.Lgs. n. 163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici;
- i **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), già indicati nel precedente punto **30.**, a cui si rimanda, da verificare dal responsabile dei lavori (RUP) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 [tali requisiti sono diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori (che utilizza proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata) sia una **impresa con lavoratori dipendenti** o un **lavoratore autonomo - ditta individuale** - e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (o pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08, secondo quanto indicato dall'**Allegato XVII** al D.Lgs. n. 81/08].

43.2 ■ Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato, a pena di esclusione, dalla **ditta consorziata** al consorzio concorrente e per la quale il consorzio ha dichiarato di voler concorrere, con la **dichiarazione sostitutiva** da rendere con l'offerta del consorzio al fine di ottenere l'ammissione alla gara del consorzio stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. (da redigere, preferibilmente, sulla base dello schema specificamente predisposto denominato **Allegato A5** - "**Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**").

43.3 Si sottolinea che, per l'ammissione alla gara del **consorzio** concorrente, **NON OCCORRE** che il **consorziato** per il quale il consorzio stesso ha dichiarato di voler concorrere sia a sua volta in possesso dei **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** (tecnico-organizzativi) di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (requisiti indicati nel precedente punto **26.**, a cui si rimanda), in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente e non dal suo consorziato indicato dal consorzio come **assegnatario** dei lavori (pertanto, nessuna *dichiarazione sostitutiva* dovrà essere resa in sede di gara dal consorziato rispetto a detti requisiti di ordine speciale).

44. CLAUSOLA COMPROMISSORIA (art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06):

44.1 Il contratto d'appalto non conterrà la **clausola compromissoria** in materia di gestione del contenzioso mediante arbitrato (**è esclusa**, cioè, la **procedura di arbitrato** di cui all'art. 241 del D.Lgs. n.163/06): pertanto, le eventuali **controversie** che dovessero insorgere nel corso dei lavori saranno di esclusiva competenza del **Giudice del Foro di Rimini** (giudice del luogo in cui si perfeziona il contratto).

44.2 Pertanto, in caso di **contenzioso** con l'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di **transazione** e, qualora ne ricorrano i presupposti, di **accordo bonario** previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, si specifica che in attuazione di quanto disposto dall'**art. 241, comma 1-bis**, dello stesso D.Lgs. n.163/06, nel testo modificato dal **D.Lgs. 20/03/2010, n. 53** recante "*Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti*" (cd. "**Direttiva ricorsi**"), le **controversie** su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto stipulato per l'esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/06, non saranno deferite al **collegio arbitrale** di cui agli artt. 241, 242 e 243 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e le eventuali suddette **controversie** saranno di esclusiva competenza del **Giudice del Foro di Rimini** (giudice del luogo in cui si perfeziona il contratto).

45. PROCEDURE DI RICORSO E STRUMENTI DI TUTELA (art. 245 del D.Lgs. n.163/06):

45.1 In relazione al combinato disposto dell'art. 245 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e succ. modif. (d'ora in poi anche definito "D.Lgs. n. 104/10"), recante "**Codice del processo amministrativo**" (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ai sensi di quanto disposto dall'art. 244 del D.Lgs. n. 163/06), avverso il **bando di gara** ed il presente **disciplinare di gara**, qualora autonomamente lesivi, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), unicamente al **Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Bologna** (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare a questa Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di **n. 30 (trenta) giorni** dalla sua conoscenza, da doversi altresì depositare nella segreteria del T.A.R. stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28/12/2011, n. 6925).

45.2 In relazione al disposto dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06 (introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20/03/2010, n.53, cd. "*Direttiva ricorsi*"), i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa Stazione Appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che:

a) l'art. 26 recante "*Spese di giudizio*", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento,

in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati);

- b) lo stesso art. 26 recante “*Spese di giudizio*”, comma 2, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato).

- 45.3 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art.120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.

46. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010, N. 136 E SUCC. MODIF.:

- 46.1 In osservanza dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modif., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” (nel testo modificato dall'art. 7 della legge 17/12/2010, n.217) e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della stessa legge n. 217/10, l'appaltatore contraente, in dipendenza del contratto d'appalto che si stipulerà tra le parti, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** scaturenti dalla stipula del contratto stesso.
- 46.2 L'appaltatore contraente si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di affidamento a cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore/cottimista assume tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla citata legge n. 136/10. Copia del contratto di subappalto o di affidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa al Committente in conformità a quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e succ. modif., sui quali il Committente stesso è tenuto ad effettuare il controllo prescritto dall'art. 3, comma 9, della legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modif..
- 46.3 Il contratto d'appalto sarà sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità a quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modif. e dell'art. 6 della legge 17/12/2010, n. 217, a cui espressamente si rimanda.
- 46.4 In quanto compatibile, si applicano altresì i principi interpretativi di cui alla Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

47. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE:

- 47.1 **Termine massimo di presentazione delle offerte:** le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle **ore 13.00 (ore tredici/00)** del **giorno Lunedì 16/05/2016** nel rispetto delle modalità indicate al successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**”.
- 47.2 **Indirizzo a cui far pervenire le offerte:** Centrale Unica di Committenza dei comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia con sede presso la stessa Unione, con sede in Piazza Donato Bramante 11 - 47863 Novafeltria (RN).
- 47.3 **Modalità di trasmissione delle offerte:** secondo quanto indicato nel successivo “**Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**”.
- 47.4 **Apertura delle offerte:** in seduta pubblica il **giorno Martedì 17/05/2016 alle ore 10,00 (ore dieci/00)** presso la sede indicata al precedente punto 47.2.

48. ALTRE INFORMAZIONI:

- 48.1 ■ Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta presentate in gara devono essere espressi, **a pena di esclusione**, in lingua italiana ovvero, corredati di traduzione giurata in lingua italiana.
- 48.2 Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si specifica che **non si procederà all'aggiudicazione** dell'appalto **se nessuna offerta risulti conveniente o idonea** in relazione all'oggetto del contratto.
- 48.3 Il Committente non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i o del/dei cottimista/i (anche in considerazione del fatto che, trattandosi di appalto di lavori congiunto alla vendita di un immobile comunale, l'intero corrispettivo del contratto d'appalto dei lavori in oggetto deve essere finanziato dall'appaltatore) e, quindi, i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere al Committente, entro n. 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, **copia delle fatture quietanzate**, emesse dal subappaltatore/cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta, entro il predetto termine, le fatture quietanzate, verrà sospeso il pagamento a favore dell'appaltatore, del successivo S.A.L. o del Conto Finale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/10, a cui si rimanda).
- 48.4 In caso di **fallimento** dell'appaltatore o di **risoluzione del contratto** stipulato con il medesimo, il Committente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'art. 140 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e succ. modif..
- 48.5 L'appalto non è riservato a categorie protette; l'esecuzione del contratto non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
- 48.6 La Stazione Appaltante (Centrale Unica di Committenza) si riserva di pubblicare sul proprio sito internet <http://www.vallemarecchia.it/> (profilo di committente) eventuali **chiarimenti sugli atti di gara**, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza degli eventuali chiarimenti richiesti da parte dei concorrenti, fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.
- 48.7 Trattandosi di appalto di lavori pubblici con corrispettivo contrattuale esclusivamente **"a corpo"**, si precisa che la **contabilità dei lavori** eseguiti sarà effettuata, ai sensi del Titolo IX del d.P.R. n.207/10, sulla base delle **aliquote percentuali** per categorie omogenee di lavorazioni di cui all'art.43, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 207/10, applicate all'importo contrattuale; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 48.8 I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del bando di gara e del presente disciplinare saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* esclusivamente nell'ambito della gara per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto.
- 48.9 Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 163/06 si informa che la Stazione Appaltante non ha ancora istituito lo "Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". In ogni caso, l'Ufficio Tecnico lavori pubblici ed urbanistica del Comune di San Leo (ove ha sede il Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico stesso) ubicato in San Leo, Piazza Dante Alighieri, n. 1 - 47865 San Leo (RN) - tel. Responsabile dell'Ufficio e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Geom. Pierdomenico Gambuti 0541-916140 - telefax Ufficio Tecnico lavori pubblici 0541-916184 - e-mail RUP: utc@comune.san-leo.rn.it (indirizzo e-mail PEC per posta elettronica certificata: comune.san-leo@pec.it), potrà fornire ai candidati concorrenti tutte le informazioni e la documentazione relative all'appalto dei lavori in oggetto.
- 48.10 Ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., il **Codice del processo amministrativo** approvato con **D.Lgs. 02/07/2010, n. 104** e succ. modif. "Codice del processo amministrativo" individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del **giudice amministrativo** in materia di contratti pubblici; in particolare, ai sensi dell'Art. 133 *"Materie di giurisdizione esclusiva"*, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Allegato 1 al Codice del processo amministrativo stesso, sono devolute alla **giurisdizione esclusiva** del giudice amministrativo le **controversie** relative alle procedure di appalto di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al

rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.

- 48.11 Ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., le **procedure**, le **modalità** ed i **termini** di ricorso davanti al **giudice amministrativo** per la **tutela giurisdizionale** degli interessi e/o dei diritti dei soggetti interessati in relazione all'affidamento dei lavori pubblici oggetto del bando di gara e del presente disciplinare, è disciplinata dal **Codice del processo amministrativo**, approvato con D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e succ. modif..
- 48.12 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell'amministrazione digitale: CAD).
- 48.13 **Responsabile unico del procedimento (RUP)** ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 per la fase di progettazione e di esecuzione dell'appalto dei lavori: Geom. Pierdomenico Gambuti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico lavori pubblici ed urbanistica del Committente (Comune di San Leo), con sede in Piazza Dante Alighieri, n. 1 - 47865 San Leo (RN) - tel. Responsabile dell'Ufficio e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Geom. Pierdomenico Gambuti 0541-916140 - telefax Ufficio Tecnico lavori pubblici 0541-916184 - e-mail RUP: utc@comune.san-leo.rn.it - indirizzo e-mail posta elettronica certificata (PEC): comune.san-leo@pec.it.
- 48.14 **Responsabile unico del procedimento (RUP)** ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 per la procedura di appalto dei lavori: Arch. Maurizio Severini - Recapiti telefonici: 0541/920442 - e-mail RUP: unionecomuni@vallemarecchia.it indirizzo e-mail PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it

TITOLO 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto la Ditta interessata (avente i requisiti di ammissione alla gara stessa indicati nel precedente "Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori") dovrà far pervenire un **plico sigillato** con all'interno **n. 2 (due) buste** (a loro volta sigillate) contenenti (nella prima "**Busta A - Documentazione amministrativa**") la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e (nella seconda "**Busta B - Offerta economica**") l'offerta economica, nel rispetto di quanto nel seguito specificato e prescritto, esclusivamente **a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento** del servizio postale, ovvero (in alternativa) anche mediante **consegna a mano** all'Ufficio Protocollo Generale della Centrale Unica di Committenza con sede presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia (che ne rilascerà apposita ricevuta), entro il **TERMINE PERENTORIO delle ore 13,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara** indicato nel punto 47., sottopunto 47.4, del precedente "Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori" e, quindi, **entro le ore 13,00 del giorno Lunedì 16/05/2016** (come indicato nel punto 47., sottopunto 47.1, del precedente "Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"), al seguente indirizzo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA
Piazza Donato Bramante 11
47863 NOVAFELTRIA (RN)

Sia nel caso il **plico** venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. con il servizio postale, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (e eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione dei plichi contenenti le offerte) stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo Generale della Centrale Unica di Committenza.

► Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il **plico** (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo Generale della Centrale Unica di Committenza da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.

► Il **plico** dovrà recare sull'esterno, **pena l'esclusione dalla gara**, l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: «**Offerta per l'appalto congiunto dei lavori di "Realizzazione di una piscina pubblica all'aperto in Comune di San Leo" - Importo lavori €. 148.000,00**» (la Stazione Appaltante si riserva di ammettere alla fase iniziale di gara, senza l'onere di alcuna formale regolarizzazione "a pagamento" o "a titolo gratuito" ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n.163/06, i soli plichi pervenuti che, sebbene risultino incompleti nei dati e nelle indicazioni da scrivere sull'esterno dei plichi stessi come sopra specificato, non sussistano quelle condizioni di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in conformità al disposto dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06).

► Il suddetto **plico**, che come di seguito indicato, include sia la busta contenente la DOCUMENTAZIONE DI GARA (necessaria per l'ammissione alla gara) che la busta contenente l'OFFERTA ECONOMICA relativa all'esecuzione dei lavori, deve essere, a pena di esclusione, **idoneamente chiuso e sigillato** (secondo le modalità qui di seguito indicate) e **controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i (o dal procuratore avente poteri di firma) del soggetto concorrente**, in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto [la Stazione Appaltante escluderà dalla gara i plichi pervenuti per i quali non sussistano quelle condizioni di **non integrità** del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in conformità al disposto dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06, applicando i principi interpretativi forniti prima dall'ex AVCP nella Determinazione n. 4 del 10/10/2012 recante "**BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici**" (si veda la PARTE III – Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara) e poi dall'A.N.AC. nella Determi-

[nazione n. 1 del 08/01/2015](#) ad oggetto “*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*” (si veda, in particolare, il punto “**2.2.1 Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara**”, sottopunto 1.)].

Il recapito tempestivo del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del concorrente mittente.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al Protocollo Generale della Stazione Appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.

► ■ Il suddetto **plico esterno** deve contenere al proprio interno **DUE BUSTE**, a loro volta **idoneamente chiuse, sigillate** (secondo le modalità qui di seguito indicate) e **controfirmate sui lembi di chiusura** dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o da un suo procuratore avente i poteri di firma), le quali dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale della ditta mittente concorrente (in caso di impresa singola) ovvero di tutte le ditte mittenti concorrenti (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di concorrente in forma plurisoggettiva: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) e la dicitura, rispettivamente “**Busta A - Documentazione amministrativa**” e “**Busta B - Offerta economica**” (la Stazione Appaltante si riserva di ammettere alla fase iniziale di gara, senza l'onere di alcuna formale regolarizzazione “a pagamento” o “a titolo gratuito” ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06) i soli plichi pervenuti con all’interno le DUE BUSTE citate che, sebbene risultino incomplete nei dati e nelle indicazioni da scrivere sull’esterno delle buste stesse, non sussistano quelle condizioni di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta ovvero non sussistano quelle condizioni di non integrità delle buste contenenti l’offerta e/o la domanda di partecipazione e l’ulteriore documentazione necessaria per l’ammissione alla gara o altre irregolarità relative alla chiusura delle buste stesse, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in conformità al disposto dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06).

N.B.: *per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi una qualsiasi impronta o altro idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico e delle buste suddetti e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta del plico e delle buste ivi contenute e, quindi, far accertare alla Stazione Appaltante l'esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto; in particolare, il sigillo dovrà essere realizzato mediante l'apposizione di un'impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso a caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste ovvero, in alternativa a ciò, mediante l'incollaggio a cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo, sulle quali dovranno essere apposte, trasversalmente ad esse, la firma del legale rappresentante ed il timbro del soggetto concorrente [si precisa che solo l'eventuale mancanza della firma del legale rappresentante del/i concorrente/i e del timbro della/e ditta/e concorrente/i sui lembi di chiusura del plico e delle buste interne non costituirà esclusione dalla gara se il plico e le buste risulteranno idoneamente sigillate, mentre la mancanza di idonea sigillatura sul plico e sulle buste interne come in precedenza descritta costituirà causa di esclusione dalla gara, in conformità alle indicazioni fornite prima dall'ex AVCP nella [Determinazione n. 4 del 10/10/2012](#) recante “BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” (si veda la PARTE III – Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara) e poi dall'A.N.AC. nella [Determinazione n. 1 del 08/01/2015](#) ad oggetto “Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.” (si veda il punto “**2.2.1 Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara**”, sottopunto 1.), le quali sono reperibili nel sito informatico della stessa ex AVCP, ora A.N.AC. (www.anticorruzione.it) e nelle quali vengono fornite autorevoli interpretazioni sulle cause di legge che comportano la tassatività dell'esclusione dalle gare d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture, a cui si rimanda (dando atto che, comunque, la Stazione Appaltante si riserva anche diverse interpretazioni, con obbligo di motivazione), anche per quanto indicato in precedenza su detti documenti dell'ex AVCP e di A.N.AC. e sulle norme di *lex specialis* contenute nel presente disciplinare di gara].*

Nella **busta sigillata interna** al plico denominata **“Busta A - Documentazione amministrativa”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

►► *(documentazione da presentare da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):*

- 1) ■ **DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA** redatta preferibilmente secondo il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A1 - “Domanda di ammissione alla gara”**, nella quale si dovrà dichiarare se trattasi di concorrente **singolo** o di concorrente in **raggruppamento temporaneo di imprese** [riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 (d’ora in poi anche definita “aggregazione di imprese di rete”) o GEIE] o di **consorzio stabile** {si dovranno indicare le **caratteristiche** e le **complete generalità** dell’operatore economico che intende concorrere alla gara e le quote di partecipazione alla gara del concorrente in relazione all’importo e alle caratteristiche dei lavori in appalto (se impresa singola o raggruppata temporaneamente o in forma plurisoggettiva), ai fini di far comprendere alla Stazione Appaltante le modalità di partecipazione alla gara dell’impresa, mentre le **complete generalità** (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, etc. etc.), delle **persone fisiche** facenti parte dell’impresa che intende concorrere aventi rilevanza ai fini di quanto disposto dall’**art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter**), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. [**persone fisiche** munite di poteri di rappresentanza (attualmente in carica nella Ditta concorrente e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) e tutti i **direttori tecnici** di impresa] dovranno essere indicate nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere per l’ammissione alla gara dei concorrenti (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**).

N.B.: ■ La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal **legale rappresentante** del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l’autentica della firma ivi apposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, comma 3, del d.P.R. 28/12/2000, n.445 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00); la domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore** del legale rappresentante e, in tal caso, ■ deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all’originale della relativa procura ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, dello stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif., dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore sottoscrittore [■ la **domanda di ammissione** alla gara dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l’apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€ 16,00** per ogni pagina formato A3 (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell’art. 2 dell’Allegato A, del d.P.R. 26/10/1972 n. 642];

Si precisa che:

- 1.1) ■ nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE [concorrenti in forma plurisoggettiva di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), e-*bis*) ed f), del D.Lgs. n. 163/06] **già costituiti** prima della gara ai sensi all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., la **domanda di ammissione** alla gara, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal **legale rappresentante** (o da un suo procuratore) dell’impresa offerente che riveste il ruolo di mandataria capogruppo nel RTI o che rappresenta legalmente il concorrente plurisoggettivo (in forma di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE);
- 1.2) ■ nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE [concorrenti in forma plurisoggettiva di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), e-*bis*) ed f), del D.Lgs. n. 163/06] **non ancora costituiti** prima della gara ai sensi all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., la **domanda di ammissione** alla gara, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di **tutti i soggetti** che costituiranno, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, il raggruppamento o il consorzio o l’aggregazione di rete o il GEIE;

1.3) In particolare, nel caso di **aggregazioni** tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33:

- a) ■ se la rete è **dotata** di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la **domanda di ammissione** alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di **organo comune**;
- b) ■ se la rete è **dotata** di un organo comune con potere di rappresentanza **ma è priva** di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la **domanda di ammissione** alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di **organo comune** nonché da **ognuna delle imprese** aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) ■ se la rete è **dotata** di un organo comune **privo** del potere di rappresentanza o se la rete è **sprovvista** di organo comune, ovvero, se l'organo comune è **privo** dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria capogruppo, la **domanda di ammissione** alla gara deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di **mandataria capogruppo**, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi dopo l'aggiudicazione dell'appalto, da **ognuna delle imprese** aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

►► *[documentazione da presentare da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara e che si qualifica, in tutto, con i propri **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** (requisiti tecnico-organizzativi), in alternativa a quanto indicato nel successivo punto 3) e, quindi, in alternativa alla procedura di avvalimento degli stessi requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06]:*

2) ■ **DOCUMENTAZIONE**, in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., che comprovi/attesti il possesso, in capo al soggetto concorrente esecutore di lavori pubblici, in tutto o in parte, dei **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** prescritti al punto **26.** del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"** (**requisiti tecnico-organizzativi** dell'impresa esecutrice di opere pubbliche per appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad €. **150.000,00** ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) - [è fatta salva la documentazione da presentare, in alternativa della seguente qualora sia stata attivata dal concorrente la procedura di **avvalimento** dei citati requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 secondo quanto nel seguito indicato] e, in particolare:

►► *[IN ALTERNATIVA al successivo punto 2.3): nel caso il concorrente sia in possesso di Attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG 1 e, quindi, intenda qualificarsi in gara del tutto in proprio, con tale ATTESTAZIONE SOA in luogo dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n.207/10]:*

- 2.1) ■ **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA** per "prestazione di costruzione" (o anche per "prestazione di progettazione e costruzione"), in corso di validità, rilasciata da una **Società Organismo di Attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata e che sia conforme al disposto del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, idonea a dimostrare il possesso, in capo al concorrente, della qualifica nella **categoria di Opere Generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** e per almeno la **classifica I[^]** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00) ai sensi dell'art. 61, commi 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 207/10;
- 2.2) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente (o da un suo procuratore), resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un'aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, **sia se già costituiti o meno** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06], con la quale attesta:

a) di possedere i **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** (tecnico-organizzativi) prescritti al punto **26.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”, ottenuti mediante **Attestazione SOA** che comprova la qualifica del concorrente (singolo o raggruppato temporaneamente o in forma plurisoggettiva) esclusivamente nella **categoria di Opere Generali OG 1** e per almeno la **classifica I[^]**.

▶ **[IN ALTERNATIVA ai precedenti punti 2.1) e 2.2): nel caso il concorrente non sia in possesso di Attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG 1 e, quindi, intenda qualificarsi in gara del tutto in proprio, con i REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui all’art. 90 del d.P.R. n.207/10]:**

2.3) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif. e secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o da un’aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, **sia se già costituiti o meno**), **con la quale attesta di possedere**, nel complesso, **i requisiti di ordine speciale** (tecnico-organizzativi) di cui all’**art. 90** del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto prescritto dai medesimi commi, **referiti al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, necessari per l’ammissione alla gara in funzione delle lavorazioni che il concorrente intende **assumere in proprio**, così come indicato al punto **26.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di affidamento dei lavori” a cui si rimanda

▶ **[documentazione da presentare, in alternativa a quanto indicato nel precedente punto 2), nel caso il concorrente abbia attivato la PROCEDURA DI AVVALIMENTO e, quindi, si AVVALGA dei requisiti di ordine speciale posseduti da un altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.]:**

3) ■ **DOCUMENTAZIONE** prescritta dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., necessaria a dimostrare in capo al concorrente (**soggetto ausiliato**), attraverso l’ausilio di **un altro** soggetto idoneamente **qualificato** ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (denominato **soggetto ausiliario**) che “**AVVALE**” il concorrente stesso attraverso la **procedura di avvalimento** prevista dallo stesso art. 49, il possesso indiretto (mediante avvalimento) dei **requisiti di ordine speciale** (requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all’**art. 90** del d.P.R. n. 207/10) prescritti al punto **26.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” e di cui il concorrente ausiliato risulta carente, totalmente o parzialmente, nel rispetto di quanto prescritto da questa Stazione Appaltante nel punto **27.** dello stesso precedente **Titolo 1.**

▶ Il **soggetto ausiliario** (o i soggetti ausiliari) avvalente/i deve/devono possedere i suddetti requisiti di ordine speciale secondo le **due seguenti diverse modalità**, alternative l’una all’altra:

a) mediante il possesso di idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, **esclusivamente** nella **categoria di Opere Generali OG 1** “*Edifici civili e industriali*” e per almeno la **classifica I[^]** (almeno per un importo fino ad €.258.000,00)

ovvero, in alternativa:

b) mediante il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all’**art. 90** del d.P.R. 05/10/2010, n.207 (come esplicitati nel punto **26.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” a cui si rimanda), riferiti all’importo complessivo dei lavori in appalto di **€. 148.000,00** indicato nel punto **5.**, sottopunto 5.1, del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” e con riferimento temporale **al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**; infatti, così come già indicato nel punto **27.**, sottopunto 27.3, del precedente **Titolo 1.**, **non è consentito** l’avvalimento **frazionato** dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) **fra il concorrente** che possiede **solo parzialmente** detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari in ragione di quanto disposto dall’**art. 49, comma 6**, del D.Lgs. n.163/06: pertanto, l’avvalimento dovrà riguardare il complessivo importo dei lavori in appalto di **€. 148.000,00** e non solo una eventuale frazione di detto importo.

■ In particolare, occorrerà presentare con la documentazione di gara, a pena di esclusione, la seguente **documentazione** prescritta dal combinato disposto dell'**art. 49** del D.Lgs. n.163/06 e dell'**art. 88** del d.P.R. n.207/10, a cui si rimanda (la documentazione da presentare con l'offerta di gara dal concorrente che intende attivare la **procedura di avvalimento** è anche dettagliatamente specificata nel modello di dichiarazione sostitutiva da rendere per l'ammissione alla gara, denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, a cui si rimanda):

► **(dichiarazioni da rendere in tutti i casi in cui vi sia avvalimento dei requisiti di ordine speciale):**

- ■ **Dichiarazione**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore) del **sogetto ausiliato**, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il **sogetto ausiliato** sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un'aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, non ancora costituita/o ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], con la quale attesta:

1. che il **sogetto ausiliato** necessita, per poter essere ammesso alla gara, dell'avvalimento di tutti i requisiti di ordine speciale prescritti dal punto **26.** del precedente "**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori", nel rispetto delle condizioni previste al punto **27.** dello stesso **Titolo 1.;**
2. quali siano i **requisiti di ordine speciale** prescritti dal punto **26.** del precedente "**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori" di cui il **sogetto ausiliato** risulta carente e di cui, quindi, si è avvalso per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/06 (occorrerà indicare in dettaglio i requisiti di ordine speciale di cui il **sogetto ausiliato** si è avvalso);
3. le complete generalità del **sogetto ausiliario** qualificato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 che ha avvalso il **sogetto ausiliato**, i requisiti di ordine speciale complessivi posseduti dal **sogetto ausiliario** ed i requisiti di ordine speciale messi a disposizione dallo stesso **sogetto ausiliario** a favore del **sogetto ausiliato** al fine di poter ammettere alla gara lo stesso **ausiliato**.

- ■ **Dichiarazione**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del **sogetto ausiliato**, resa sotto forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il **sogetto ausiliato** sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un'aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, non ancora costituita/o ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], con la quale attesta il possesso da parte del **sogetto ausiliato** medesimo dei **requisiti di ordine generale** di cui all'**art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli ulteriori requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. indicati nel punto **25.**, sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del precedente "**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori", dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n.163/06 [ottenuti mediante l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività idonea all'appalto dei lavori in oggetto, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, mediante l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A al D.Lgs. n. 163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici] e dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", a cui si rimanda;

- ■ **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del **sogetto ausiliario**, resa sotto forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale attesta il possesso da parte del **sogetto ausiliario** medesimo dei **requisiti di ordine generale**

di cui all'**art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli ulteriori requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. indicati nel punto **25.**, sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”, nonché il possesso dei **requisiti tecnici** e delle **risorse oggetto di avvalimento**, dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall’**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n. 163/06 [ottenuti mediante l’iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività idonea all’appalto dei lavori in oggetto, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, mediante l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XI A al D.Lgs. n. 163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici] e dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall’**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, a cui si rimanda;

- ■ **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del **sogetto ausiliario**, con la quale questi si obbliga verso il **sogetto ausiliato** e verso il Committente, a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto d’appalto le risorse necessarie di cui è carente il **sogetto ausiliato** stesso;
- ■ **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del **sogetto ausiliario**, resa sotto forma di *dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà* ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/00, con la quale attesta che non partecipa alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto in proprio o raggruppato temporaneamente (o in altra forma plurisoggettiva: in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE) o in qualità di impresa assegnataria dei lavori di un consorzio concorrente ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.Lgs. n. 163/06;
- ■ **Contratto** stipulato tra il **sogetto ausiliato** e il **sogetto ausiliario**, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., in virtù del quale il **sogetto ausiliario** si obbliga nei confronti del **sogetto ausiliato** a fornire i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto d’appalto (**N.B.:** nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo **gruppo**, in luogo del suddetto contratto il **sogetto ausiliato** può presentare una *dichiarazione sostitutiva* ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 in materia di normativa antimafia, in ragione dell’importo dei lavori in appalto).

►► (*dichiarazione del possesso dei **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara*):

- 4) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell’operatore economico concorrente, resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell’art.38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o da un’aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, **sia se già costituiti o meno** ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06], **con la quale attesta:**
- a) di possedere i **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** prescritti dall’**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n.163/06, ottenuti mediante l’iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ai sensi del d.P.R. 07/12/1995, n. 581 e succ. modif. o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato ai sensi della legge 08/08/1985, n. 443, per attività idonea all’appalto dei lavori in oggetto (se il concorrente è stabilito in Italia) ovvero, mediante l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XI A al D.Lgs. n. 163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici (per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06);

b) tutti i **dati caratteristici** dell'operatore economico concorrente riportati nel **Certificato di iscrizione** nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla **C.C.I.A.A.** competente per territorio, rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 581/95 e, in particolare, le generalità dell'impresa che intende assumere l'esecuzione dei lavori, l'oggetto sociale, gli organi sociali in carica, i direttori tecnici e l'attività dell'impresa, la **forma** in cui l'impresa è costituita, se trattasi di **società commerciale**, nonché le **complete generalità** di tutti i soggetti cui sia stata conferita la legale rappresentanza ed i relativi loro poteri conferiti nonché le **complete generalità** di tutti i componenti degli organi di **amministrazione e controllo**.

N.B.: in considerazione del fatto che nell'appalto **E' PREVISTA** la realizzazione di alcune **lavorazioni impiantistiche (opere elettriche, termo-idrauliche e idrico-sanitarie)** per i quali la sola impresa esecutrice degli impianti stessi deve possedere i requisiti abilitativi di esecuzione (requisiti **tecnico-professionali** da possedere dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante ovvero dal responsabile tecnico da essi preposto con atto formale) prescritti dall'**art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza (quale impresa abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti), con la suddetta **DICHIARAZIONE** (da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**) occorrerà, altresì, **attestare se il concorrente è o meno abilitato** all'esecuzione dei **lavori impiantistici** soggetti alle **norme di sicurezza** di cui alla **legge 05/03/1990, n. 46** (attualmente in massima parte non più vigente e, quindi, da intendersi riferita alle vigenti disposizioni approvate con **D.M. 22/01/2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"**) e le modalità di realizzazione di detti impianti (se detti lavori saranno, cioè, realizzati direttamente dall'impresa concorrente o da altra impresa in raggruppamento temporaneo con la stessa impresa concorrente o da altra impresa subappaltatrice o affidataria a cottimo idoneamente abilitata).

►► **(dichiarazione del possesso dei REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):**

5) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico concorrente, resa sotto forma di *"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"* ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un' aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, sia se già costituiti o meno ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06], con la quale attesta:

a) di possedere i **REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (RUP) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 [tali requisiti sono diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori (che utilizza proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata) sia una **impresa con lavoratori dipendenti** o un **lavoratore autonomo - ditta individuale** - e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (o pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08, secondo quanto indicato dall'**Allegato XVII** al D.Lgs. n. 81/08].

►► **(dichiarazione da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):**

6) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico concorrente, resa sotto forma di *"dichiarazione sostitutiva dell'atto di*

notorietà” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o da un’aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, sia se già costituiti o meno ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06], con la quale attesta, assumendosene la piena responsabilità amministrativa e penale:

▶ **(dichiarazione delle generalità del concorrente):**

- a) ■ Indica le **caratteristiche** e le **complete generalità** dell’operatore economico concorrente che partecipa alla gara; in particolare, indica se trattasi di **impresa singola** ovvero di **raggruppamento temporaneo** di imprese o di **consorzio ordinario di concorrenti** di cui all’art. 2602 c.c. o di **aggregazione tra imprese di rete** o di **GEIE** già costituito o da costituire dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, ovvero se trattasi di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** o di **consorzio tra imprese artigiane** o di **consorzio stabile** di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; indica, inoltre, i nominativi, le date di nascita e di residenza ed il codice fiscale di tutte le persone fisiche dell’impresa che concorre (o delle imprese che concorrono) alla gara, aventi rilevanza ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 163/06 (in funzione delle diverse tipologie di imprese esecutrici di lavori pubblici previste dall’art. 34 del D.Lgs. n.163/06) e, in particolare: del titolare dell’impresa individuale, di tutti i soci delle S.n.c., di tutti i soci accomandatari delle S.a.s., di tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza per le società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi [per le società di capitali e per i consorzi (costituiti in forma di società) con meno di quattro soci si dovranno anche indicare le complete **generalità** e le **qualifiche** delle persone fisiche che possiedono il **potere giuridico di condizionamento** dell’attività di impresa secondo quanto nel seguito dettagliatamente indicato], nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza ed il codice fiscale di tutti i direttori tecnici di impresa.

Si dovrà indicare anche il numero di **telefax** e l’indirizzo di posta elettronica (**e-mail** ed eventuale indirizzo **PEC** posta elettronica certificata) del soggetto concorrente al quale inviare eventuali comunicazioni inerenti l’oggetto o, nel caso necessiti, al quale inviare, ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/00, le richieste per le eventuali verifiche a campione dei **requisiti di ordine generale** prescritti nei punti **25.** e **28.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”, nonché degli ulteriori **requisiti di idoneità professionale** e dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti nei punti **29.** e **30.** dello stesso **Titolo 1.** ovvero, nel caso necessiti, per le verifiche dei **requisiti di ordine speciale** prescritti nel punto **26.** (per il soggetto concorrente) e **27.** (per l’impresa ausiliaria) del medesimo **Titolo 1.**, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06.

▶ **(dichiarazione del possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE prescritti per l’ammissione alla gara):**

- b) ■ Attesta che l’impresa concorrente possiede i **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** per partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e, quindi, **dichiara** che l’impresa stessa **non si trova** in alcuna delle **cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici elencate all’**art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter)** ed **m-quater)**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., nonché che possiede gli ulteriori **requisiti di ordine generale** (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) prescritti dalla normativa vigente (indicati nel punto **25.**, sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”, a cui si rimanda.

N.B.: L’inesistenza delle **cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencate all’**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter)**, del D.Lgs. n. 163/06 riguarda, oltre il **legale rappresentante** della ditta concorrente attualmente in carica [e l’eventuale soggetto che rivesta la qualifica di **istitutore** ai sensi dell’art. 2203 c.c. (in particolare, è **istitutore** colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale e la preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa: l’**istitutore**, ai sensi dell’art. 2203 c.c. è rappresentante generale dell’imprenditore preposto all’esercizio dell’impresa commerciale o di un suo ramo) e l’eventuale **procuratore** dello stesso legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il

concorrente, qualora il procuratore sia titolare di poteri di gestione generali e continuativi ricavabili dalla procura], anche gli **ulteriori soggetti** ivi indicati, **attualmente in carica** alla data di pubblicazione del bando di gara e alla data di presentazione dell'offerta e **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [la causa di esclusione di cui alla citata **lett. m-ter)** riguarda i soli soggetti **attualmente in carica**] (la causa di esclusione dalla gara di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si produce solo qualora l'impresa **non dimostri** rispetto ai suddetti soggetti **cessati dalla carica** che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

N.B.: Pertanto, le **persone fisiche** aventi rilevanza ai fini del rispetto delle citate previsioni normative in materia delle suddette **cause di esclusione** dalle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture sono i seguenti (in conformità anche a quanto stabilito dal **Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria** con sentenza del **06/11/2013, n. 24**):

- per le imprese individuali: il titolare ed i direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci ed i direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici;
- per le altre forme societarie diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi]: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici;
- per le altre forme societarie diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi] con **meno di quattro soci**: tutte le persone che possiedono il potere giuridico di condizionamento dell'attività di impresa e, quindi: per la **società unipersonale** il socio unico persona fisica e i direttori tecnici - per la società di capitali e per il consorzio di **due o tre soci** il socio di maggioranza (se presente e qualora non coincida con il legale rappresentante) ed i direttori tecnici;
- per le altre forme societarie diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi] nelle quali siano presenti **due soli soci** ciascuno in possesso del **50%** (cinquanta per cento) della partecipazione azionaria: entrambi i due soci ed i direttori tecnici;
- per le altre forme societarie diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi] nelle quali siano presenti **tre soci**: socio titolare del 50% del capitale sociale ed i direttori tecnici;

N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette **cause di esclusione** elencate all'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter)**, del D.Lgs. n. 163/06 riguardano anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

N.B.: Qualora le suddette persone fisiche non siano in condizione di rendere le relative prescritte **dichiarazioni sostitutive** di assenza delle **cause di esclusione** elencate all'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter)**, del D.Lgs. n.163/06, queste potranno essere rese dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente (o dal **procuratore** dello stesso legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il concorrente), mediante **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (il quale, per ovvie ragioni, se ne assumerà la responsabilità di quanto attestato in caso di attestazione falsa e mendace, in relazione alle sanzioni amministrative e penali previste, rispettivamente, dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163).

N.B.: Per le suddette motivazioni, la **dichiarazione sostitutiva** qui prescritta da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif. con la quale tutti i concorrenti devono attestare l'inesistenza delle **cause di esclusione** prescritte dall'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter)**, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., **DOVRÀ RIGUARDARE** anche le stesse ulteriori **persone fisiche** (rispetto al legale rappresentante dichiarante) **ATTUALMENTE IN CARICA** e le eventuali ulteriori **persone fisiche** **CESSATE DALLA CARICA** nell'**anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara [la **causa di esclusione** di cui alla cita-

ta **lett. m-ter**) riguarda i soli soggetti **attualmente in carica**]; in considerazione di ciò, qualora il legale rappresentante dell'impresa concorrente (o il **procuratore** dello stesso legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il concorrente) **non intenda dichiarare** l'assenza di dette **cause di esclusione** in nome e per conto di tali diverse **persone fisiche** al fine di evitare le proprie **responsabilità penali e amministrative** previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 conseguenti al rilascio di **false dichiarazioni sostitutive**, le citate ulteriori **persone fisiche attualmente in carica o cessate dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dovranno presentare una loro **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., da redigere preferibilmente secondo lo schema specificamente predisposto denominato **Allegato A3 - "Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica"**, con la quale le stesse **persone fisiche** dovranno attestare (a pena di esclusione dalla gara), l'**inesistenza** delle **cause di esclusione** previste dall'**art. 38, comma 1, lett. b) e/o c) e/o m-ter**), del D.Lgs. n.163/06, da doversi sottoscrivere personalmente da dette ulteriori persone, allegandovi la fotocopia semplice di un proprio idoneo documento di identità, in corso di validità.

N.B.: Le suindicate **cause di esclusione** elencate all'**art. 38, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., **non troveranno applicazione** qualora ricorrano le condizioni previste dal **comma 1-bis**) dello stesso **art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, le citate cause di esclusione **non si applicano** alle aziende o alle società **sottoposte a sequestro o confisca** ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 08/06/1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o ad un amministratore finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento: in tal caso, in presenza di una o più delle suindicate **cause di esclusione**, occorrerà **dichiararne l'inapplicabilità** per l'inesistenza di una o più delle condizioni previste dal citato **comma 1-bis**) dell'**art. 38** del D.Lgs. n.163/06.

In particolare, l'**impresa concorrente** per partecipare alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto **deve attestare** il possesso dei **requisiti di ordine generale** secondo quanto riportato nel **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, compilando le parti applicabili alle caratteristiche del soggetto o dell'impresa che rilascia la dichiarazione.

► **(ulteriori dichiarazioni da rendere da ogni tipologia di concorrente, necessarie per l'ammissione alla gara):**

► **[in alternativa alle due restanti ipotesi indicate nella presente lettera c), da dichiarare nel caso il concorrente non si trovi in situazione di controllo/in relazione/in collegamento con alcun altro soggetto concorrente presente in Italia o in uno degli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/06]:**

c) ■ Attesta di non trovarsi con alcun altro soggetto esecutore di lavori pubblici presente in Italia o in uno degli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, in una **situazione di controllo** diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell'**art. 2359** del codice civile e/o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, che possa configurare un **controllo** o un **collegamento sostanziale** con qualsiasi altro concorrente in gara e di aver, conseguentemente, predisposto del tutto autonomamente la propria offerta economica e che, quindi, **non possono in alcun modo ricorrere** i presupposti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi, **non può conseguentemente ricorrere** la causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'**art. 38, comma 1, lett. m-quater**), del D.Lgs. n. 163/06, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui all'**art. 38, comma 2**, del D.Lgs. n. 163/06.

► **[in alternativa alle due restanti ipotesi indicate nella presente lettera c), da dichiarare nel caso il concorrente si trovi in situazione di controllo/in relazione/in collegamento con almeno un altro concorrente che partecipa alla gara]:**

c) ■ Attesta ed elenca le **generalità complete** (denominazione, ragione sociale, sede legale, partiva IVA/codice fiscale, n° di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., etc. etc.) di

altro soggetto concorrente di cui il concorrente dichiarante è a conoscenza della contestuale partecipazione alla gara, rispetto al quale il dichiarante stesso si trova in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell'**art. 2359** del codice civile ovvero, si trova in una qualsiasi altra **relazione, anche di fatto**, che configuri un **collegamento sostanziale** fra i due concorrenti [descrivendo dettagliatamente il tipo di controllo/collegamento o la relazione di fatto che intercorre fra i due soggetti] e di aver formulato del tutto autonomamente la propria offerta economica, in quanto tale condizione non ha in alcun modo influenzato le **offerte economiche** presentate dai due concorrenti in reciproco rapporto di controllo e/o di collegamento e/o in relazione anche di fatto, non essendo le offerte economiche stesse imputabili ad un **unico centro decisionale**, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'**art. 38, comma 1, lett. m-quater**), del D.Lgs. n. 163/06, per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui all'**art. 38, comma 2**, del D.Lgs. n.163/06.

► *[in alternativa alle due restanti ipotesi indicate nella presente lettera c), da dichiarare nel caso il concorrente si trovi in situazione di controllo/in relazione/in collegamento con altro soggetto di cui il concorrente dichiarante non è a conoscenza che partecipi alla gara]:*

- c) ■ Attesta ed elenca le **generalità complete** (denominazione, ragione sociale, sede legale, partiva IVA/codice fiscale, n° di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., etc. etc.) di altro soggetto di cui il concorrente dichiarante **non è a conoscenza** della contestuale partecipazione alla gara, rispetto al quale il dichiarante stesso si trova in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell'**art. 2359** del codice civile ovvero, si trova in una qualsiasi altra **relazione, anche di fatto**, che configuri un **collegamento sostanziale** fra i due concorrenti [descrivendo dettagliatamente il tipo di controllo/collegamento o la relazione di fatto che intercorre fra i due soggetti] e di aver, pertanto, potuto liberamente formulare la propria offerta economica in quanto tale condizione di controllo/collegamento/relazione di fatto **non influisce in alcun modo** sui risultati finali di gara, in quanto, per la ragione citata della non conosciuta contestuale partecipazione alla gara dell'altro concorrente in condizioni di controllo/collegamento/relazione di fatto con il concorrente dichiarante **non possono conseguentemente ricorrere** i presupposti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi, **non può ricorrere** la causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'**art. 38, comma 1, lett. m-quater**), del D.Lgs. n. 163/06, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui all'**art. 38, comma 2**, del D.Lgs. n. 163/06.

► *[Dichiarazione da rendere dal concorrente in ogni caso, in relazione all'eventuale assunzione in proprio di "attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa" elencate nell'**art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190**, in relazione all'obbligo di aver almeno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco prefettizio "WHITE LIST" antimafia presso la Prefettura competente]:*

- d) ■ Attesta se almeno una fra le "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" previste in appalto (■ attività elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190) verrà **eseguita direttamente** dalla stessa Ditta concorrente: ► in tal caso, la Ditta concorrente deve attestare di possedere, alla data di presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'**elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "**White list**" antimafia) istituito presso la Prefettura della provincia in cui la Ditta concorrente ha la propria sede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi da 52 a 59, della stessa legge n. 190/2012 e succ. modif. ovvero (in alternativa) di aver almeno presentato la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nel suddetto **elenco "White list"** antimafia (in ragione di quanto indicato nella **Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016** a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese);

ovvero, in alternativa:

■ Attesta se le "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" previste in appalto (■ attività elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190) verranno realizzate nella fase esecutiva del contratto d'appalto, **del tutto o in parte**, da **altra/altre impresa/e** [potendo, infatti, tali attività essere anche eseguite da altra/e impresa/e **subappaltatrice/i** o da altra/e impresa/e **affidataria/e di un cottimo fiduciario** (nel rispetto, comunque, del limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, per quanto disposto dall'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, nonché

dall'art. 170 del d.P.R. n. 207/10) ovvero, in caso di offerta avanzata da un **concorrente plurisoggettivo** (riunione temporanea di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE) se le suddette **“attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”** vengono assunte in gara e realizzate nella fase esecutiva in caso di aggiudicazione del contratto da **altra/altre impresa/e** che sia/siano in possesso del requisito di ammissione qui indicato, in qualità di impresa facente parte del concorrente plurisoggettivo offerente): in tal caso (qualora la Ditta concorrente dichiari di non eseguire in proprio alcuna di tali attività a rischio di infiltrazione mafiosa) l'**obbligo di iscrizione nell'elenco prefettizio “White List” antimafia** (ovvero l'obbligo di aver almeno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco prefettizio **“White list” antimafia**) sarà riferito non più alla Ditta concorrente dichiarante ma all'impresa che eseguirà materialmente dette attività (in qualità di **subappaltatore** o di **cottimista** ovvero in qualità di **altra impresa** costituitasi in gara unitamente al dichiarante in forma di concorrente plurisoggettivo) e, di conseguenza, il requisito di iscrizione nella **“White List” antimafia non dovrà più essere considerato un “requisito di ammissione alla gara”** da possedere dalla Ditta concorrente dichiarante ma da possedere necessariamente (in fase di esecuzione del contratto) dalla sola impresa **“subappaltatrice”** (o dalla sola impresa **“cottimista”**) che realizzerà materialmente detta/e attività a rischio di infiltrazione mafiosa ovvero da possedere da altra impresa costituitasi in gara unitamente al dichiarante in forma di concorrente plurisoggettivo.

► In tale prima ipotesi ne consegue, a **pena di esclusione** dalla gara, che diverrà un **OBLIGO PER L'AMMISSIONE ALLA GARA** del concorrente che **non possiede** l'iscrizione nell'elenco prefettizio **“White List” antimafia**, di dover **DICHIARARE** ai sensi di quanto **prescritto** dal combinato disposto dell'art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. n.163/06 [nella **dichiarazione** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello specificamente predisposto denominato **Allegato A4 - “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi”**], di **SUBAPPALTARE** o di **AFFIDARE A COTTIMO** le attività a rischio di infiltrazione mafiosa previste in appalto ad uno (o più) soggetto/i idoneo/i (che risulti/risultino iscritto/i nell'**elenco prefettizio “White List” antimafia** presso la competente Prefettura ovvero che almeno abbia/abbiano avanzato alla Prefettura competente la suddetta **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell'**elenco prefettizio “White List” antimafia**).

► In tal modo, tale dichiarazione di **“futuro subappalto/cottimo”** da rendere dal concorrente che non possiede l'iscrizione nell'elenco prefettizio **“White List” antimafia** [ovvero che non ha ancora presentato la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell'**elenco prefettizio “White List” antimafia** presso la Prefettura della provincia in cui lo stesso concorrente e dichiarante ha la propria sede (in ragione della **Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016** a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese)] diviene automaticamente un **“requisito di ammissione alla gara”** del concorrente stesso che discende dalla necessità di dover autorizzare il futuro subappalto/cottimo per tale/i attività ed in considerazione del fatto che il richiamato art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. n.163/06 non ammette che la Stazione Appaltante (il Committente) autorizzi in fase esecutiva del contratto il subappalto (o il cottimo) qualora l'appaltatore non abbia già dichiarato in sede di gara la volontà di SUBAPPALTARE (o di AFFIDARE A COTTIMO) tali attività a rischio di infiltrazione mafiosa (in questo caso, la volontà di futuro subappalto/cottimo diviene, come detto, un **obbligo dichiarativo di ammissione alla gara** per il concorrente) [trattasi, cioè, della cd. **“DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO”** (definita anche **“DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE”**)], poiché ► in caso di mancanza di tale dovuta dichiarazione di **“futuro subappalto/cottimo”** il concorrente **dovrà necessariamente essere escluso dalla gara**, non potendo la mancanza/carenza di tale dichiarazione essere regolarizzata né con il **“soccorso istruttorio gratuito”** e né con il **“soccorso istruttorio a pagamento”** di cui al combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e 46, commi 1 ed 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06 sia perché non è possibile **“sanare”** una carenza effettiva di requisito di ammissione del concorrente già conclamata e verificata dalla Stazione Appaltante in sede di gara e sia per ovvie ragioni di *par condicio* con i restanti concorrenti che rispettino dette condizioni di ammissione alla gara]: a tal fine, si sottolinea che qualora il concorrente intenda qualificarsi alla gara mediante la presentazione di detta **“DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO”**, in attuazione di quanto recentemente stabilito dall'**Adunanza Plenaria** del Consiglio di Stato con la [sentenza n.9/2015 del 2 novembre 2015](#) (a cui si rimanda) **non occorre** che il concorrente dichiari in sede di gara le

generalità del futuro subappaltatore/cottimista, ► essendo invece prescritta la presentazione, con la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, della sola **generica dichiarazione di futuro subappalto/cottimo** per dette “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”.

► **(ulteriori attestazioni da rilasciare necessarie per l'ammissione alla gara):**

- e) ■ Indica il **domicilio eletto** presso cui dovranno essere inviate dalla Stazione Appaltante o dal Committente (in relazione alle proprie specifiche competenze e alle fasi procedurali di affidamento dell'appalto in oggetto) tutte le comunicazioni inerenti l'appalto dei lavori in oggetto e a cui la stessa Stazione Appaltante e/o lo stesso Committente sono tenuti ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'**art. 79** del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e, in particolare, del **comma 5-quinquies**; si precisa che l'operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto è altresì obbligato ad indicare l'**indirizzo di posta elettronica (e-mail)** o il **numero di telefax** (o anche l'eventuale indirizzo **PEC** di posta elettronica certificata) a cui dovranno essere inviate le comunicazioni prescritte a carico di questa Stazione Appaltante e/o del Committente dal medesimo **art. 79** del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif..

In ogni caso, il soggetto concorrente indica il **numero di telefax** e l'indirizzo di **posta elettronica (e-mail)** del medesimo ai quali la Stazione Appaltante potrà eventualmente inviare le richieste per le **verifiche dei requisiti di ordine generale** prescritti dall'**art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e dal punto **28.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” (qualora occorra richiedere all'offerente gli elementi integrativi alle verifiche che eventualmente siano state già disposte d'ufficio dalla Stazione Appaltante su tali requisiti di ordine generale), dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui all'**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., secondo quanto indicato dal punto **30.** dello stesso **Titolo 1.**, ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/00, ovvero le richieste da effettuare dalla Stazione Appaltante per la verifica dei **requisiti di ordine speciale** (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) prescritti dal combinato disposto dell'**art. 40, commi 2 e 3**, del D.Lgs. n. 163/06 e degli **artt. 60, comma 2 e 61** del d.P.R. n. 207/10 e dal punto **13.** del citato **Titolo 1.** ed, eventualmente, per le verifiche dei **requisiti dell'impresa ausiliaria** con la quale fosse stato stipulato il contratto di “avvalimento” dei requisiti stessi di ordine speciale di cui al punto **14.** del suddetto **Titolo 1.**, secondo le procedure previste dall'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06.

- f) ■ Attesta, ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (in particolare, del combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif.) e nelle ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori (in particolare, dell'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), che nella formulazione dell'offerta economica per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si è tenuto conto del **costo del lavoro** e del **costo relativo alla sicurezza aziendale interna** e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore.

In particolare, nella **dichiarazione sostitutiva** per l'ammissione alla gara (da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l'ammissione alla gara”**), così come nell'**offerta economica** da inserire nella “Busta B - Offerta economica”, **occorre indicare** la **cifra complessiva** del “**COSTO DEL PERSONALE**” da determinare dal concorrente sulla base della propria stima effettuata in relazione all'intero importo contrattuale offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori in appalto.

Tale importo del “**COSTO DEL PERSONALE**” deve includere l'importo delle **DUE SOTTO-COMPONENTI** del “**costo del lavoro/personale**” vero e proprio da valutare dal concorrente sulla base dei **minimi salariali** liquidabili al proprio personale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle **voci retributive** previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tali **minimi salariali**, per le imprese del **settore dell'edilizia e delle attività affini**, sono indicati nel [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/04/2015](#) recante “*Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.*”) e del “**costo aziendale interno della sicurezza**” relativo alle misure

di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla sicurezza aziendale interna”), rapportandoli all’importo offerto dal concorrente medesimo per l’esecuzione dei lavori in oggetto.

N.B.: in particolare, in relazione al suddetto obbligo di dover tener conto, nella formulazione dell’**offerta economica** per l’esecuzione dei lavori in appalto, del **costo del lavoro/personale** e del **costo aziendale interno della sicurezza** ai sensi delle sopra citate norme, nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere dal concorrente per l’ammissione alla gara (da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**) il concorrente stesso ■ dovrà indicare, a pena di esclusione (*in cifre ed in lettere*), l’importo complessivo (**in euro**) del **“COSTO DEL PERSONALE”** stimato per l’esecuzione dei lavori in appalto, distinto anche nelle **DUE SOTTOCOMPONENTI** del **“costo del lavoro/personale”** vero e proprio e del **“costo aziendale interno della sicurezza”** relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (il quale dovrà risultare CONGRUO rispetto all’**importo offerto** dal concorrente per l’esecuzione dei lavori).

Detto importo del **“COSTO DEL PERSONALE”** (formato dalle citate **DUE SOTTOCOMPONENTI** di costo) verrà successivamente preso in considerazione dalla Stazione Appaltante (dopo l’apertura dell’**offerta economica** vera e propria presentata dal concorrente ed inserita nella «**busta “B – Offerta economica”**» sigillata), eventualmente dopo la conclusione della procedura di esclusione automatica delle offerte “anomale” di cui all’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 (se detta procedura è prevista dalle norme di gara o è applicabile in base al numero delle offerte valide ed ammesse in gara), per valutare se il medesimo importo possa ritenersi congruo rispetto al valore del **prezzo offerto** (calcolato applicando il ribasso percentuale offerto dal concorrente all’importo dei lavori posto a base di gara);

N.B.: ► si sottolinea che l’importo del **prezzo offerto** per l’esecuzione dei lavori in appalto **non si dovrà** in alcun modo **indicare** nella **dichiarazione sostitutiva** da trasmettere per l’ammissione alla gara del concorrente, così come in nessun altro documento inserito nella “Busta A - Documentazione amministrativa”: in caso contrario, **l’offerta dovrà essere immediatamente esclusa dalla gara.**

N.B.: ■ si sottolinea che la prescrizione sopra riportata che impone al concorrente di indicare, a pena di esclusione, l’importo complessivo del **“COSTO DEL PERSONALE”** come sopra specificato, oltre che essere esplicitamente prescritto dal combinato disposto dell’**art. 86, comma 3-bis** e dell’**art. 87, comma 4**, del D.Lgs. n. 163/06 nonché dell’**art. 26**, comma 6, del D.Lgs. n.81/08, al fine di far determinare al concorrente il **prezzo** da offrire (il quale deve essere fissato al netto delle spese aziendali relative al suddetto **“COSTO DEL PERSONALE”** le quali non possono essere ribassabili ai sensi dell’art. **82, comma 3-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.), è conseguente alle **indicazioni interpretative** al riguardo fornite prima dall’ex AVCP con l’[Atto di segnalazione AVCP n. 2 del 19/03/2014](#) recante *“Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”* e poi dall’A.N.AC. con il [Parere di precontenzioso A.N.AC. n. 26 del 05/08/2014](#) ad oggetto *“Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Grado – “Servizi cimiteriali del Comune di Grado per il periodo 1.07.2014- 30.06.2018”. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base d'asta euro 370.491,80 – S.A.: Comune di Grado. Art. 82, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 - Costo del personale.”* e, da ultimo, dalle decisioni assunte dall’**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** con la [sentenza n. 3/2015 del 20/03/2015](#) e dallo stesso **Consiglio di Stato** con la [sentenza n. 5873/2015 del 30/12/2015](#) (a cui si rimanda) che univocamente hanno confermato e ribadito: **a)** l’**obbligo** per il concorrente di indicare con la documentazione di gara e con l’offerta il suddetto **“COSTO DEL PERSONALE”** (distinto nelle due citate SOTTOCOMPONENTI) - **b)** l’obbligo per la Stazione Appaltante (sentito il Committente) di esprimere il proprio giudizio di congruità delle offerte ammesse alla gara in relazione a detti costi minimi non ribassabili dagli operatori economici concorrenti.

In relazione poi all'obbligo di prescrivere l'indicazione dell'importo del suddetto "**COSTO DEL PERSONALE**" anche nella *dichiarazione sostitutiva* da rendere da ogni concorrente per l'ammissione alla gara (oltre che nella dichiarazione di **offerta economica** da inserire nella «**Busta B – Offerta economica**» sigillata), discende dal fatto che l'obbligo di indicazione di detto importo deve essere considerato un **elemento essenziale** di ammissione alla gara del concorrente per quanto sopra citato e, in particolare, di un elemento dell'offerta da conoscere prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie al fine di determinare l'ammissione alla gara del concorrente (di fatto, quindi, l'indicazione del "**Costo del personale**" viene equiparato ad un "requisito preventivo di ammissione" alla gara del concorrente) e che, per tale ragione, l'omissione da parte del concorrente di tale elemento costituisce una "**causa di esclusione**" dalla gara soggetta, però, al preventivo "soccorso istruttorio a pagamento" previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06 (procedura di "soccorso istruttorio" che, prendendo in considerazione un **elemento economico** dichiarato dal concorrente e da utilizzare dalla Stazione Appaltante (sentito il Committente) successivamente all'apertura delle offerte economiche per la valutazione della **congruità economica** dell'offerta nella sua interezza, non potrà che essere attivata e conclusa prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie, dovendo garantire il principio di *par condicio* fra i concorrenti in gara: infatti, se la carenza o la mancanza dell'indicazione del "**Costo del personale**" venisse rilevata solo al momento dell'apertura della "Busta B" contenente l'**offerta economica** è del tutto evidente che l'offerta dovrebbe essere immediatamente esclusa dalla gara, senza alcuna possibilità di attivare la regolarizzazione documentale di cui all'art. 38, comma 2-bis e all'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06);

- g) ■ Attesta di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (*N.B.: se la dichiarazione viene resa da una società cooperativa, aggiungere: "... e, in quanto società cooperativa, anche verso i soci"*) e di far applicare alle eventuali ditte subappaltatrici o affidatarie a cottimo, in caso di aggiudicazione dei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente, nonché di rispettare e di far rispettare alle suddette eventuali ditte subappaltatrici o affidatarie a cottimo le norme e le procedure di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., di cui all'art. 170 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 in materia di autorizzazione al subappalto e di cui alle vigenti disposizioni in materia di lotta e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (Codice Antimafia approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - articoli ancora vigenti della legge 19/03/1990, n. 55, etc. etc..
- h) ■ Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori in appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione.
- i) ■ Attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara**, nello schema di **contratto d'appalto** per l'esecuzione dei lavori, nello schema di **contratto preliminare di compravendita** dell'immobile comunale oggetto di cessione, nel **capitolato speciale d'appalto**, nel **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)**, nei **grafici di progetto** e nella restante **documentazione complementare** che costituisce il **progetto esecutivo** dei lavori in appalto.
- j) ■ Attesta di aver **preso visione** degli **elaborati progettuali** posti a base di gara, compreso i disegni grafici di progetto, l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo, lo schema di contratto d'appalto, il capitolato speciale d'appalto ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo dei lavori e delle forniture "**A CORPO**" posto a base di gara, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera

necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia ed alla categoria dei lavori in appalto.

► ***[dichiarazione da rendere, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti in gara, trattandosi di appalto con corrispettivo contrattuale interamente "A CORPO" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207/10]:***

- k) ■ Attesta, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, di aver esaminato con uno **studio approfondito** gli **elaborati progettuali**, compreso i disegni grafici di progetto, l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d'appalto ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e che, trattandosi di appalto con corrispettivo interamente "A CORPO" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni **qualitative e quantitative** delle voci rilevabili dal **computo metrico estimativo** nella formulazione della propria **offerta**, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli **elaborati progettuali** posti a base di gara, resta comunque **fissa ed invariabile** (il **prezzo convenuto** contrattualmente non può essere modificato sulla base della verifica delle **quantità** o della **qualità** della prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163); di conseguenza, attesta di prendere atto che per le prestazioni "A CORPO" il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il **computo metrico estimativo** di progetto esecutivo posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento da realizzare, **non ha valore negoziale** e, conseguentemente, di averne controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di aver formulato l'offerta tenendo conto delle eventuali voci e delle relative quantità che ha ritenuto **eccedenti o mancanti**.
- l) ■ Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'**offerta** delle condizioni contrattuali e degli oneri in appalto, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
- m) ■ Attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di "prezzo chiuso" e di "procedura compensativa dei prezzi contrattuali" di cui all'art. 133 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif..
- n) ■ Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria **offerta**, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di "prezzo chiuso" e di "procedura compensativa dei prezzi contrattuali" di cui all'art. 133 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif..
- o) ■ Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
- p) ■ Attesta che nella valutazione dell'offerta economica prodotta per l'**acquisizione dell'immobile** da **cedere** all'appaltatore (o al suo avente causa come specificato nel disciplinare di gara) attualmente in proprietà del Committente (Comune di San Leo) a integrale sostituzione del corrispettivo contrattuale concernente l'esecuzione dei lavori in appalto (trattandosi di appalto congiunto di esecuzione lavori e di acquisizione di immobile comunale facente parte del patrimonio disponibile del Committente) si è tenuto conto delle **condizioni di fatto** e di **diritto** in cui si trova attualmente l'immobile stesso.
- ***[dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impresa, ovvero una media impresa (MPMI)]:***
- q) ■ Attesta se la Ditta concorrente è una **micro impresa** ovvero una **piccola impresa** ovvero una **media impresa (MPMI)** ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003) ed ai sensi del Decreto del

[Ministero delle attività produttive del 18/04/2005](#) recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n.238), ai fini di quanto disposto dall’**art. 13, comma 4**, della **legge 11/11/2011, n. 180** recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese.”, in relazione al fatto che tale norma prescrive, per le sole MPMI, che la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, potrà essere richiesta, dalla Stazione Appaltante, **alla sola impresa aggiudicataria** dei lavori in oggetto.

► **(dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente possieda idonea “Certificazione del sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 - ovvero UNI EN ISO 9001:2015 - rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28), e che tale certificazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 50% dell’importo garantito con la cauzione provvisoria):**

- r) ■ Attesta, a pena di esclusione, che l’impresa concorrente possiede i requisiti previsti dall’**art. 40, comma 7** e dall’**art. 75, comma 7, 1° periodo**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e di aver conseguentemente beneficiato della riduzione nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell’importo da garantire con la **cauzione provvisoria** prestata a corredo dell’offerta di gara e, in particolare, di possedere la “**Certificazione del sistema di qualità aziendale**” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie UNI EN ISO 9001:2015 o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie UNI EN ISO 9001:2008, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015), la quale è stata rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e, in particolare, accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il **settore EA 28 (IAF28)** (che corrisponde al settore generico delle “imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”), dichiarando gli estremi della certificazione stessa.

In alternativa a tale **dichiarazione sostitutiva**, ■ il concorrente può presentare **copia autentica o copia conforme** all’originale della suddetta “**Certificazione del sistema di qualità aziendale**”, da produrre ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: per la riduzione nella misura del 50% dell’importo della cauzione provvisoria in caso di raggruppamento temporaneo (o di consorzio ordinario o di aggregazione in rete o di GEIE) di tipo orizzontale (non è ammesso il raggruppamento o il concorrente plurisoggettivo di tipo verticale, trattandosi si appalto di lavori pubblici in cui non sono individuate categorie di opere scorporabili) o di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, si rimanda a quanto indicato nel punto **37.**, sottopunto **2.**, del precedente “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”.

► **(dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente sia registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e che tale registrazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 30% dell’importo garantito con la cauzione provvisoria):**

- s) ■ Attesta, a pena di esclusione, che l’impresa concorrente è **registrata** al sistema comunitario di **ecogestione e audit (EMAS)** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 e di aver conseguentemente beneficiato della riduzione nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo da garantire con la **cauzione provvisoria** prestata a corredo dell’offerta di gara, ai sensi di quanto ammesso dall’**art. 75, comma 7, 2° periodo**, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., dichiarando gli estremi della registrazione stessa.

► **(dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente possieda idonea “Certificazione ambientale” ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e che tale certificazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 20% dell’importo garantito con la cauzione provvisoria):**

- t) ■ Attesta, a pena di esclusione, che l’impresa concorrente è in possesso di “**Certificazione ambientale**” in corso di validità, conforme alla norma **UNI EN ISO 14001** e di aver conseguentemente beneficiato della riduzione nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo da garantire con la **cauzione provvisoria** prestata a corredo dell’offerta di gara, ai sensi di quanto ammesso

dall'art. 75, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., dichiarando gli estremi della certificazione stessa.

► *(dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e tali requisiti siano stati utilizzati per la riduzione nella misura del 15% dell'importo garantito con la cauzione provvisoria):*

u) ■ Attesta, a pena di esclusione, che l'impresa concorrente ha sviluppato un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14064-1 - (ovvero o anche):** un **impronta climatica (carbon footprint) di prodotto** ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e di aver conseguentemente beneficiato della riduzione nella misura del 15% (quindici per cento) dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria prestata a corredo dell'offerta di gara, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 75, comma 7, 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., dichiarando gli estremi della documentazione idonea a comprovare tale requisito.

► *(dichiarazione da rendere dai concorrenti non residenti in Italia ed aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"):*

7) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere mediante una ulteriore **dichiarazione** equivalente ad una **dichiarazione sostitutiva** di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico concorrente **non residente in Italia ed avente sede, residenza o domicilio** nei Paesi inseriti nelle c.d. "**black list**" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un' aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, sia se già costituiti o meno ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], con la quale attesta, a pena di esclusione, di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dell'**autorizzazione** per la partecipazione alla procedura aperta esperita per l'appalto dei lavori in oggetto, in corso di validità, rilasciata ai sensi del **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14/12/2010** (in attuazione dell'art. 37 "*Disposizioni antiriciclaggio*" del decreto-legge 31/05/2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122).

► *[documentazione da presentare da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara (fatta salva l'ipotesi in cui il concorrente non riesca ad ottenere il proprio "PASSoe" ovvero non riesca ad utilizzare le funzionalità informatiche del "Sistema AVCPass")]:*

8) ■ **DOCUMENTO** denominato "**PASS_{OE}**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della [Delibera n. 111 del 20/12/2012 dell'ex AVCP](#) (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal "**Sistema AVCPass**", in base al quale la Stazione Appaltante potrà effettuare, in tutto o in parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6-bis, 11, comma 8 e 48, del D.Lgs. n. 163/06, la **verifica dei requisiti di ordine generale** (art. 38 D.Lgs. n. 163/06 e ulteriori norme vigenti), dei **requisiti di ordine speciale** (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/06) e degli ulteriori **requisiti** previsti nel presente disciplinare di gara (di **idoneità professionale** di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 e di **idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 sempre che quest'ultimo requisito sia verificabile con tale modalità) e che i concorrenti devono possedere per poter contrattare con il Committente.

■ In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 così come indicato nel punto 27. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**", si dovrà trasmettere anche il "**PASS_{OE}**" relativo all'**impresa ausiliaria**.

■ Si precisa che, in attuazione di quanto previsto dall'A.N.AC. nel [Parere di precontenzioso n. 165 del 07/10/2015](#) (che conferma quanto affermato da ex AVCP nel [Parere di precontenzioso n. 72 del 28/10/2014](#) riguardante analoga controversia), l'assenza del "**PASS_{OE}**" nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara non costituirà causa di esclusione dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto, ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione, il RUP attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di **soccorso istruttorio "a titolo gratuito"** (applicando i criteri di cui al **comma 1 dell'art.46** del D.Lgs. n. 163/06, a cui si rimanda) e, pertanto, il concorrente sarà tenuto, nel termine previsto dal

RUP, a reperire lo stesso “PASS_{OE}” ed a caricare nel sistema informatico “AVCPass” la documentazione ed i dati idonei affinché questa Stazione Appaltante possa effettuare le **verifiche** previste dalla legge.

N.B.: qualora il concorrente non riesca ad ottenere (anche in fase di “**soccorso istruttorio**” come sopra specificato) il proprio “PASS_{OE}” ovvero non riesca ad utilizzare le funzionalità informatiche di detto “**Sistema AVCPass**” in considerazione delle possibili interruzioni dei servizi informatici forniti dall’A.N.AC. e, quindi, qualora la verifica del possesso di detti requisiti non possa venire effettuata mediante il “**Sistema AVCPass**”, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare autonomamente con gli *enti certificatori preposti* le verifiche delle *dichiarazioni sostitutive* rese in merito ai **requisiti di ordine generale** di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e di **idoneità professionale** di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 ai sensi di quanto disposto dagli **artt. 43 e 71** del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed a richiedere direttamente ai concorrenti da verificare, ai sensi dell’**art. 48** del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, la presentazione di **idonea documentazione** a comprova del possesso dei **requisiti di ordine speciale** (requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all’art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 – requisiti dimostrabili in assenza di idonea Attestazione SOA -) **già indicata** nel punto **26.**, sottopunto 26.1.2, del “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”, da doversi inviare dal concorrente, **a pena di esclusione** dalla gara o **a pena la mancata aggiudicazione** dell’appalto o **a pena la mancata stipula** del contratto, nel termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante nella propria richiesta, in applicazione di quanto disposto dall’**art. 48, commi 1 e 3**, del D.Lgs. n. 163/06 (al massimo **entro n. 10 giorni** dal ricevimento della richiesta del RUP): in tal caso, il concorrente ha la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei seguenti documenti nel caso che questi siano già in possesso di questa Stazione Appaltante (o del Committente), siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente (in questo caso, però, il concorrente deve indicare nell’ambito di quale procedimento amministrativo agli atti di questa Stazione Appaltante (o del Committente) si trovino detti documenti, al fine di poterli reperire autonomamente).

►► *[documentazione da presentare dal concorrente costituito da una società di persone (S.n.c. - S.a.s. - Società semplice) o da un consorzio se costituito in forma di società di persone (sono escluse le imprese individuali); per le società di capitali (S.r.l. - S.p.a. - S.a.p.a.) si veda il successivo punto 11) - per le società cooperative per azioni, le società cooperative a responsabilità limitata, le società consortili per azioni e le società consortili a responsabilità limitata si veda il successivo punto 11); per le società cooperative di produzione e lavoro o per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro si veda anche il successivo punto 10)]:*

9) ■ **DOCUMENTO IDONEO**, in corso di validità, a dimostrare la **composizione societaria** del soggetto concorrente quando sia costituito da una società di persone (S.n.c. - S.a.s. - Società semplice) o da un consorzio se costituito in forma di società di persone (uno per ogni ditta nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE) quale, a titolo di esempio: **Statuto e/o Atto Costitutivo** della/e impresa/e (fotocopia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00) **ovvero, in alternativa, DICHIARAZIONE** a firma del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**, resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. e secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o da un’aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, **sia se già costituiti o meno** ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], con la quale **si attesta** la **composizione societaria** del soggetto concorrente costituito da una società di persone (S.n.c. - S.a.s. - Società semplice) o da un consorzio in forma di società di persone.

►► *(documentazione da presentare dal concorrente costituito da una società cooperativa di produzione e lavoro o da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 163/06):*

10) ■ **DOCUMENTO IDONEO**, in corso di validità, a dimostrare la **composizione societaria** e la **composizione dell’organo di amministrazione** della società cooperativa di produzione e lavoro o del con-

sorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, quale, a titolo di esempio: **Statuto e/o Atto Costitutivo** della società cooperativa di produzione e lavoro o del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (fotocopia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00) **ovvero, in alternativa, DICHIARAZIONE** a firma del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. e secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un' aggregazione di imprese di rete o da un GEIE, sia se già costituiti o meno ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], con la quale **si attesta la composizione societaria** e la **composizione dell'organo di amministrazione** del soggetto concorrente e i nominativi dei **soci amministratori**, nonché si attesta l'**iscrizione all'Albo delle società cooperative** di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220.

» [dichiarazione da rendere dalle sole società di capitali concorrenti previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n.187 qui nel seguito indicate e, quindi, da non doversi rilasciare dalle imprese individuali e alle società diverse da quelle previste dallo stesso art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91: la dichiarazione non va resa dalle società di persone (S.n.c. - S.a.s. - Società semplice) o da un consorzio costituito in forma di società di persone]:

- 11) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente di cui al **D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187** (le **tipologie di società** tenute a presentare la presente dichiarazione sono le seguenti **società di capitali**: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni, società cooperativa a responsabilità limitata, società consortile per azioni, società consortile a responsabilità limitata, mentre **non sono tenute** a rilasciare la presente dichiarazione le imprese individuali o le restanti forme societarie (in forma di società di persone) previste dal codice civile, quali le società in nome collettivo, le società semplici, le società in accomandita semplice e il consorzio costituito in forma di società di persone [queste ultime forme societarie - società di persone - sono invece tenute a rilasciare la dichiarazione indicata al precedente punto 9)], resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese di società di cui al D.P.C.M. n. 187/91 o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un' aggregazione di imprese di rete o da un GEIE formati da società di cui al D.P.C.M. n.187/91, **sia se già costituiti o meno** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], con la quale **si attesta la composizione societaria** della società concorrente, l'esistenza di **diritti reali di godimento o di garanzia** sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei **soggetti muniti di procura irrevocabile** che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'**art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187** (controllo delle **composizioni azionarie** dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie).

» (dichiarazione da rendere dal concorrente costituito da un consorzio stabile di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06):

- 12) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante del **consorzio stabile** concorrente **attesta**: a) le generalità complete di tutte le **imprese/ditte/società** che hanno costituito il **consorzio stabile** stesso - b) se il consorzio stabile **intende concorrere** direttamente del tutto in proprio all'appalto (con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione

alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto) - ovvero, qualora in caso di aggiudicazione dell'appalto intende **assegnare** i lavori o parte dei lavori in appalto a **imprese/ditte/società** facenti parte del consorzio stesso - c) le generalità complete dei **consorziati** a cui il consorzio, in caso di aggiudicazione dell'appalto, intende **assegnare**, in tutto o in parte, i lavori e per i quali **opera il divieto di partecipare alla gara** in qualsiasi altra forma (singola o raggruppata temporaneamente o in altra forma plurisoggettiva) ai sensi dell'art. 36, comma 5, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (in caso di aggiudicazione dell'appalto, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in tale dichiarazione) - **N.B.:** è **ammessa** la partecipazione alla gara dei **restanti consorziati** per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta **di voler concorrere**.

▶▶ **(dichiarazione da rendere dal concorrente costituito da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ovvero da un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06):**

13) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante del **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** concorrente, ovvero del **consorzio tra imprese artigiane** concorrente **attesta**: a) le generalità complete dei **consorziati** a cui il consorzio, in caso di aggiudicazione dell'appalto, intende **assegnare** i lavori e per i quali **opera il divieto di partecipare alla gara** in qualsiasi altra forma (singola o raggruppata temporaneamente o in altra forma plurisoggettiva) ai sensi dell'art. 37, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (in caso di aggiudicazione dell'appalto, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in tale dichiarazione) - **N.B.:** è **ammessa** la partecipazione alla gara dei **restanti consorziati** per i quali il consorzio **non ha indicato** in sede di offerta **di voler concorrere**.

▶▶ **(dichiarazione da rendere dal concorrente costituito da una impresa individuale o da una società che aderisce ad un consorzio stabile di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06 ovvero ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o ad un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/06):**

14) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il **legale rappresentante** dell'impresa/ditta/società concorrente **attesta** le complete generalità del/dei **consorzio/i** a cui la stessa, alla data di presentazione dell'offerta, risulta consorziata.

▶▶ **(dichiarazione da rendere dal concorrente che fa parte di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o di una aggregazione di imprese di rete o di un GEIE non ancora costituito/a ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06):**

15) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa dal **legale rappresentante** di ogni impresa concorrente che farà parte del raggruppamento temporaneo o del concorrente in altra forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), attestante:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione del contratto, sarà conferito **mandato collettivo speciale** con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 163/06 (mediante **scrittura privata** con sottoscrizioni autenticate da un notaio) e saranno, quindi, ad esso conferite le funzioni e la qualifica di **impresa capogruppo** (impresa mandataria) da parte delle restanti imprese mandanti;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici, con riguardo alle riunioni temporanee di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o alle aggregazioni di imprese di rete o ai GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06;
3. la quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al concorrente in altra forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), nonché le quote

di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati o aggregati o in GEIE in caso di aggiudicazione del contratto (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente o in forma plurisoggettiva secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

▶▶ *[dichiarazione da rendere dal concorrente che fa parte di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o di una aggregazione di imprese di rete o di un GEIE (sia se già costituito/a e sia se non ancora costituito/a ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06)]*

16) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il **legale rappresentante** di ogni impresa concorrente che fa o che farà parte del **raggruppamento temporaneo** di imprese o del **consorzio ordinario** di concorrenti ex art. 2602 c.c. o dell'**aggregazione di imprese di rete** o del **GEIE**, **attesta** di essere a conoscenza che la vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, l'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e succ. modif., **vieta** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un concorrente in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE), ovvero **vieta** di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma plurisoggettiva e che, conseguentemente, la ditta rappresentata dallo stesso dichiarante partecipa alla gara nel pieno rispetto di tali principi generali.

▶▶ *(dichiarazione da rendere dal concorrente che fa parte di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o di una aggregazione di imprese di rete o di un GEIE già costituito/a prima della gara*

17) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il **legale rappresentante** dell'impresa mandataria (impresa capogruppo) **attesta** che le **imprese mandanti** (con quota minoritaria) facenti parte del **raggruppamento temporaneo** di imprese o del **consorzio ordinario** di concorrenti ex art. 2602 c.c. o dell'**aggregazione di imprese di rete** o del **GEIE**, **hanno conferito** prima della presentazione dell'**offerta**, in favore della stessa impresa capogruppo, **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 163/06 (indicare gli estremi dell'atto di stipula e gli estremi di registrazione dell'atto stesso, etc. etc.).

▶▶ *(documentazione da presentare dal raggruppamento temporaneo di imprese già costituito prima della gara*

18) ■ **ATTO COSTITUTIVO** del **raggruppamento temporaneo di imprese** costituito dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 163/06, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autentiche da un notaio, nel quale si dovranno indicare anche le quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dai concorrenti riuniti (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

▶▶ *(documentazione da presentare dal consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o dall'aggregazione di imprese di rete o dal GEIE già costituiti prima della gara*

- 19) ■ **ATTO COSTITUTIVO e STATUTO del consorzio ordinario** di concorrenti ex art. 2602 c.c. o dell'**aggregazione di imprese di rete** o del **GEIE**, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza (o la legale rappresentanza per il concorrente plurisoggettivo in forma di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o in GEIE) conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) o all'impresa che possiede la legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo ai fini dell'appalto dei lavori in oggetto, stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autentiche da un notaio.
- 20) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante dell'**impresa mandataria** (legale rappresentante del **concorrente plurisoggettivo** ai fini dell'appalto dei lavori in oggetto: impresa capogruppo) indica la quota di partecipazione al consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o all'**aggregazione di imprese di rete** o al **GEIE** e le quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dai concorrenti consorziati o aggregati in rete o in **GEIE** [per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n.207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in consorzio ordinario o aggregati in rete o in **GEIE** secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate].
- ▶▶ *(documentazione da presentare dal consorzio stabile di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06 ovvero dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06):*
- 21) ■ **ATTO COSTITUTIVO e STATUTO del consorzio** (eventualmente, unitamente ad altro documento idoneo), in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, riportante l'indicazione delle imprese consorziate.
- ▶▶ **N.B.:** ■ L'ulteriore **documentazione** da presentare per l'ammissione alla gara dalle **AGGREGAZIONI TRA IMPRESE** aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 (contratto di rete e le diverse dichiarazioni sostitutive da rilasciare per l'ammissione alla gara) in ragione del fatto che:
- *l'organo comune della rete abbia o meno potere di rappresentanza e soggettività giuridica*
 - *la rete sia sprovvista di organo comune*
 - *l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti*
- viene dettagliatamente indicata nella successiva parte del presente disciplinare di gara, nella sezione denominata "*Quadro riepilogativo della documentazione da presentare dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva, per i consorzi e per le imprese aderenti ai consorzi*:".
- ▶▶ *(dichiarazione sui futuri subappalti/cottimi da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):*
- 22) **DICHIARAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente [ovvero **più dichiarazioni** rese dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle imprese partecipanti nel caso il concorrente sia formato da una riunione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o da un' aggregazione di imprese di rete o da un **GEIE**, qualora il RTI o il concorrente plurisoggettivo **non sia stato costituito** prima della gara ai sensi all'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06], da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A4 - "Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi"**, con la quale **si indicano le lavorazioni** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e dell'art. 170 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, si intendono eventualmente **SUBAPPALTARE** o **AFFIDARE A COTTIMO** ad altra/e impresa/e in possesso dei requisiti di legge e di idonea qualificazione in caso di affidamento del contratto dei lavori in oggetto a favore della Ditta concorrente dichiarante.
- N.B.:** ▶ Si rammenta che qualora la Ditta concorrente in forma singola o in forma plurisoggettiva (riunione temporanea di imprese, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o **GEIE**) non possieda l'iscrizione nell'**elenco** prefettizio "**WHITE LIST**" antimafia per l'esecuzione delle "*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*" previste in

appalto (attività elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190) ovvero non abbia ancora avanzato alla Prefettura competente la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nel suddetto **elenco** prefettizio **"White List"** antimafia, per **non essere escluso** dalla gara dovrà **necessariamente dichiarare** di **SUBAPPALTARE** o di **AFFIDARE A COTTIMO** dette attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ad uno (o più) soggetto/i idoneo/i (che risulti/risultino iscritto/i nell'**elenco** prefettizio **"White List"** antimafia presso la competente Prefettura ovvero che almeno abbia/abbiano avanzato alla Prefettura competente la suddetta **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell'**elenco** prefettizio **"White List"** antimafia in ragione di quanto indicato nella **Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016** a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese), non potendo la mancanza o la carenza di tale **dichiarazione** essere regolarizzata né con il "soccorso istruttorio gratuito" e né con il "soccorso istruttorio a pagamento" di cui al combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e 46, commi 1 ed 1-*ter*, del D.Lgs. n. 163/06, così come già indicato nel punto **25.**, sottopunto 25.3 del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"** e nel precedente punto 6), lettera d): cd. **"DICHIAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO"** alla qualifica del concorrente che non è iscritto (o non ha ancora avanzato domanda di iscrizione) nella **"WHITE LIST"** antimafia prefettizia (definita anche **"DICHIAZIONE DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE"**). Si sottolinea che qualora il concorrente intenda qualificarsi alla gara mediante la presentazione di detta **"DICHIAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO"**, in attuazione di quanto recentemente stabilito dall'**Adunanza Plenaria** del Consiglio di Stato con la [sentenza n. 9/2015 del 2 novembre 2015](#) (a cui si rimanda) **NON OCCORRE** che il concorrente dichiari le **generalità** del futuro subappaltatore/cottimista.

N.B.: ► Si rammenta, inoltre, che qualora la Ditta concorrente al momento della presentazione dell'offerta non possiede i **requisiti abilitativi** necessari per l'**esecuzione** delle **lavorazioni impiantistiche** (opere elettriche, termo-idrauliche e idrico-sanitarie) indicate nel punto **17.** del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"** (requisiti **tecnico-professionali** prescritti dall'**art. 4 del D.M. 22/01/2008, n. 37** in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici secondo le vigenti norme di sicurezza), qualora, in caso di aggiudicazione dell'appalto, non intenda eseguire in proprio le stesse lavorazioni impiantistiche dopo aver reperito autonomamente gli stessi requisiti abilitativi secondo quanto indicato al precedente punto **4.** (secondo anche quanto ammesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture nella **"Comunicazione del 24/06/2011"** recante *"Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e, in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art.1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n. 46"* a cui si rimanda: in tal caso, i requisiti tecnico-professionali dovranno essere acquisiti dall'aggiudicatario comunque prima della stipula del contratto d'appalto), dovrà **necessariamente dichiarare** di **SUBAPPALTARE** o di **AFFIDARE A COTTIMO** dette lavorazioni impiantistiche (opere elettriche, termo-idrauliche e idrico-sanitarie) essendo le stesse lavorazioni del tutto subappaltabili o affidabili a cottimo in considerazione che il loro importo complessivo è contenuto entro il 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori in appalto e, quindi, interamente affidabili ad altra impresa subcontraente.

►► **(documentazione da presentare da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):**

- 23) ■ **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (cauzione provvisoria)** indicata al punto **37.**, sottopunto **1.**, del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"**, la quale, **a pena di esclusione** dalla gara, dovrà pienamente rispettare le condizioni ivi dettagliatamente indicate, a cui si rimanda.

Qualora la **garanzia** a corredo dell'offerta (**cauzione provvisoria**) si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o GEIE (quali concorrenti con idoneità plurisoggettiva) **non ancora costituiti** al momento della gara ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la stessa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

[si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18/12/2013, n. 6088, con l'intesa che qualora vi sia discordanza con quanto qui di seguito previsto si attiverà la procedura di

regolarizzazione documentale “a pagamento” ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06]:

■ Qualora, invece, la **cauzione provvisoria** si riferisca ad un soggetto concorrente con idoneità **plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o GEIE) **già costituito** prima della gara, trova applicazione l'art. 128 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi: la cauzione provvisoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06; nel caso di raggruppamento di **tipo verticale** (NON AMMESSO alla presente gara non essendo state individuate categorie di opere scorporabili) la capogruppo mandataria deve anche presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale (soggetti mandanti), la cauzione dagli stessi mandanti prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

►► **(documentazione da presentare da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara e SOLO QUALORA la garanzia provvisoria sia prestata dal concorrente IN CONTANTI o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e non con fidejussione):**

24) ■ **DICHIARAZIONE** (resa da un **fidejussore** contenente l'impegno a rilasciare la **cauzione definitiva**) indicata al punto **37.**, sottopunto **3.**, del precedente “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**” (da presentare **SOLO QUALORA** la garanzia a corredo dell'offerta - cauzione provvisoria - sia stata prestata dal concorrente **IN CONTANTI** o con **ASSEGNO CIRCOLARE** o **IN TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO** garantiti dallo Stato (tale dichiarazione **non deve essere presentata** qualora la cauzione provvisoria sia stata presentata mediante **garanzia fidejussoria**), secondo quanto prescritto dall'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, contenente l'**impegno a rilasciare** la **garanzia di esecuzione** del contratto (**CAUZIONE DEFINITIVA**) prescritta dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dall'art. 123 del d.P.R. n. 207/10, qualora il concorrente risultasse **aggiudicatario** della gara in oggetto, la quale, **a pena di esclusione** dalla gara, dovrà rispettare le condizioni ivi indicate.

Tale **dichiarazione** dovrà essere resa da un **Istituto Bancario** autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 ovvero da una **Compagnia di Assicurazione** autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ovvero da un **Intermediario Finanziario** iscritto (disposizione applicabile fino alla data del 12/05/2016, cioè fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 e succ. modif., come chiarito dal Comunicato del Presidente A.N.AC. del 01/07/2015, poi integrato dai successivi due Comunicati dello stesso Presidente A.N.AC. del 21/10/2015 e del 17/11/2015) nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (nel testo vigente nella formulazione antecedente la riforma intervenuta con il D.Lgs. 19/09/2012, n. 169) e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

►► **(documentazione da presentare qualora venga ridotta nella misura del 50% l'importo da garantire con la cauzione provvisoria allegata all'offerta di gara):**

25) Qualora il soggetto concorrente, ai sensi dell'art. 40, comma 7 e dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n.163/06, abbia **RIDOTTO** nella **MISURA DEL 50%** l'importo da garantire con la **CAUZIONE PROVVISORIA** allegata all'offerta di gara (cauzione richiesta al punto **37.**, sottopunto **2.**, del precedente “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”), **si dovrà presentare** la documentazione indicata alle successive lettere a) e b), in alternativa l'una all'altra:

a) ■ **CERTIFICAZIONE DI “SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE”**, in corso di validità, conforme alle norme europee della **serie UNI EN ISO 9000** (attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della nuova serie UNI EN ISO 9001:2015 o anche, fino alla data massima del 14/09/2018, alla precedente serie UNI EN ISO 9001:2008, in ragione della fase di transizione di ulteriori tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della nuova Norma del 2015, avvenuta il 15/09/2015), rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il **settore EA 28 (IAF28)** (che corrisponde al settore generico delle “imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”) ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06, così come

indicato qui di seguito, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif..

N.B.: per effettuare la copia autentica di tale “Certificazione di sistema di qualità aziendale”, essendo la stessa stata emessa da un organismo di accreditazione di “diritto privato” e non da una “Pubblica Amministrazione” (ma che svolge un “servizio di interesse pubblico nell’ambito degli appalti pubblici”) si ritiene che l’unica forma prevista dal d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. per poter effettuare tale “autentica di copia” sia quella di allegare alla copia stessa della certificazione la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” attestante il fatto che la copia della documentazione in parola è conforme all’originale (che è tenuta agli atti dell’impresa concorrente e dell’organismo accreditato), ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo quanto ammesso dall’art. 19 dello stesso d.P.R. n. 445/00).

ovvero, in alternativa:

b) ■ **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA** già indicata al precedente punto 2), sottopunto 2.1), per “prestazione di costruzione” (o anche per “prestazione di progettazione e costruzione”), in corso di validità, rilasciata da una **Società Organismo di Attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata e che sia conforme al disposto del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, nella quale vi sia indicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. mm), del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, il possesso in capo al concorrente della **“Certificazione di sistema di qualità aziendale”**, avente le caratteristiche indicate nella precedente lettera a).

Nel solo caso in cui da tale **Attestazione di qualificazione SOA** non risulti il possesso della sopra citata “Certificazione di sistema di qualità aziendale” (in quanto non ancora indicato tale requisito nell’Attestazione SOA), il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- **“Certificazione di sistema di qualità aziendale”** avente le caratteristiche indicate nella precedente lettera a), in originale o in copia autenticata ovvero in copia resa conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.;
- copia della **lettera** con cui il concorrente ha richiesto alla Società Organismo di Attestazione l’**adeguamento** della propria **Attestazione di qualificazione SOA** con i riferimenti alla presenza di tale **“Sistema di qualità aziendale”**.

Per le modalità di applicazione della **riduzione** della cauzione provvisoria (e definitiva) nella misura del 50% ai **raggruppamenti temporanei** di imprese, ai **consorzi ordinari** di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., alle **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete ed ai **GEIE**, di **tipo orizzontale e verticale** (si rammenta che il raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** NON È AMMESSO ALLA GARA IN OGGETTO), si rimanda a quanto già indicato al punto **37.**, sottopunto **2.**, del precedente **“Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”**.

►► **(documentazione da presentare da qualsiasi tipologia di Ditta consorziata ad un soggetto concorrente costituito da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o ad un consorzio tra imprese artigiane o ad un consorzio stabile, per conto della quale il consorzio stesso ha dichiarato di voler concorrere):**

26) ■ **DICHIARAZIONE**, da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** denominato **Allegato A5 - “Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre”**, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la quale il **legale rappresentante** (o un suo procuratore) della **Ditta consorziata** (o delle ditte consorziate) al consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro [di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06] o al consorzio tra imprese artigiane [di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06] o al consorzio stabile [di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06] concorrente e per conto della quale (o delle quali) il consorzio stesso ha dichiarato di voler concorrere in caso di aggiudicazione dell’appalto, con la quale attesta:

a) di possedere i **requisiti di ordine generale** prescritti dall’**art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., nonché gli ulteriori **requisiti di ordine generale** prescritti dalla normativa vigente (indicati nel punto **25.**, sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del precedente **“Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”**, a cui si rimanda);

- b) di possedere i **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n.163/06, ottenuti mediante l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività idonea all'appalto dei lavori in oggetto, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, mediante l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A al D.Lgs. n.163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici;
- c) di possedere i **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (RUP) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 [tali requisiti sono diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori (che utilizza proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata) sia una **impresa con lavoratori dipendenti** o un **lavoratore autonomo - ditta individuale** - e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (o pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08, secondo quanto indicato dall'**Allegato XVII** al D.Lgs. n. 81/08].

N.B.: Si sottolinea che, per l'ammissione alla gara del **consorzio** concorrente, **NON OCCORRE** che il **consorziato** per il quale il consorzio stesso ha dichiarato di voler concorrere sia a sua volta in possesso dei **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** (tecnico-organizzativi) di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (requisiti indicati nel punto **26**, del precedente "**Titolo 1**. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori", a cui si rimanda), in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente e non dal suo consorziato indicato dal consorzio come **assegnatario** dei lavori (pertanto, nessuna *dichiarazione sostitutiva* dovrà essere resa in sede di gara dal **consorzio** assegnatario dei lavori rispetto a detti requisiti di ordine speciale).

QUADRO RIEPILOGATIVO

DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURI-SOGGETTIVA (RTI - CONSORZI ORDINARI ART. 2602 C.C. - AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE), NONCHÉ PER I CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE, PER I CONSORZI ARTIGIANI, PER CONSORZI STABILI E PER LE IMPRESE AD ESSI ADERENTI

▶▶ ***(per i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane) [art. 34, comma 1, lett. b) e c) e art. 36 del D.Lgs. n. 163/06]:***

- a. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara l'**ATTO COSTITUTIVO** e lo **STATUTO** del consorzio concorrente (o eventuale ulteriore documentazione), in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., con indicazione delle imprese consorziate al consorzio concorrente [documento già indicato al precedente punto 21)];
- b. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara, una **DICHIARAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del consorzio concorrente, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**) con la quale **si indica** la Ditta consorziata per la quale il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale Ditta consorziata concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio [dichiarazione già indicata ai precedenti punti 12) e 13)];

▶▶ ***(per la Ditta consorziata ad un soggetto concorrente costituito da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o ad un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 ovvero ad un consorzio stabile di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06, per conto della quale il consorzio stesso ha dichiarato in gara di voler concorrere):***

c. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara, una **DICHIARAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della **Ditta consorziata** (o delle **ditte consorziate**) al concorrente costituito da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o ad un consorzio tra imprese artigiane ovvero ad un consorzio stabile, resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A5 - “Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre”**) con la quale la **Ditta consorziata** (per la quale il consorzio concorre) **attesta** [dichiarazione già indicata al precedente punto 26]):

- a) di possedere i **requisiti di ordine generale** prescritti dall’**art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., nonché gli ulteriori **requisiti di ordine generale** prescritti dalla normativa vigente (già indicati nel punto 25., sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del precedente “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”, a cui si rimanda);
- b) di possedere i **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall’**art. 39, commi 1 e 2**, del D.Lgs. n.163/06, ottenuti mediante l’iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività idonea all’appalto dei lavori in oggetto, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06, mediante l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XI A al D.Lgs. n. 163/06 trattandosi di appalto di lavori pubblici;
- c) di possedere i **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall’**art. 90, comma 9, lett. a)**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (RUP) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell’**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 [tali requisiti sono diversificati sia in funzione del fatto che l’esecutore dei lavori (che utilizza proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata) sia una **impresa con lavoratori dipendenti** o un **lavoratore autonomo - ditta individuale** - e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (o pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all’Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08, secondo quanto indicato dall’**Allegato XVII** al D.Lgs. n. 81/08].

N.B.: **NON OCCORRE** che il **consorziato** per il quale il consorzio concorrente ha dichiarato di voler concorrere sia a sua volta in possesso dei **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** (tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’art. 90 del d.P.R. n.207/10 (requisiti indicati nel punto 26. del precedente “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”, a cui si rimanda), in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente e non dal suo consorziato indicato dal consorzio come **assegnatario** dei lavori (pertanto, nessuna *dichiarazione sostitutiva* dovrà essere resa in sede di gara dal **consorziato** assegnatario dei lavori rispetto a detti requisiti di ordine speciale).

►► (per il concorrente costituito da una impresa individuale o da una società che aderisce ad un consorzio stabile di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del D.Lgs. n. 163/06 ovvero ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o ad un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/06) [art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06]:

d. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara, una **DICHIARAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell’impresa concorrente, resa sotto forma di “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l’ammissione alla gara”**) con la quale **attesta** le complete generalità del/dei **consorzio/i** a cui la stessa impresa concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, risulta consorziata; qualora il concorrente non indichi nulla, si intende che lo stesso non aderisce ad alcun consorzio [dichiarazione già indicata al precedente punto 14)];

▶▶ (per i raggruppamenti temporanei già costituiti prima della gara) [art. 34, comma 1, lett. d) e art. 37 del D.Lgs. n.163/06]:

e. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara l'ATTO COSTITUTIVO contenente il MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario (capogruppo), delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dai concorrenti riuniti (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate) [documento già indicato al precedente punto 18)];

▶▶ (per i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. ed i GEIE già costituiti prima della gara) [art. 34, comma 1, lett. e) ed f) e art. 37 del D.Lgs. n. 163/06]:

f. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara l'ATTO COSTITUTIVO e lo STATUTO del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o del GEIE, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., con indicazione del soggetto designato quale concorrente capogruppo (mandatario) [documento già indicato al precedente punto 19)];

g. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara, una DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'impresa concorrente mandataria (capogruppo) del concorrente plurisoggettivo, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l'ammissione alla gara”**) con la quale **si attesta** la quota di partecipazione al consorzio ordinario o al GEIE e le quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dai concorrenti consorziati o in GEIE (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in consorzio ordinario o in GEIE secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate) [dichiarazione già indicata al precedente punto 20)];

▶▶ (per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., le aggregazioni di imprese di rete ed i GEIE non ancora costituiti al momento della gara) [art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) e art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06]:

h. ■ **a pena di esclusione**, ogni operatore economico che costituirà dopo la gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara una DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di detto operatore economico concorrente, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - “Dichiarazione per l'ammissione alla gara”**) con la quale **attesta** [dichiarazione già indicata al precedente punto 15)];

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (concorrente mandatario);
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete o ai GEIE;
- la quota di partecipazione al raggruppamento o al concorrente plurisoggettivo, nonché le quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati o aggregati o in GEIE in caso di aggiudicazione dell'appalto (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente o in consorzio ordinario o aggregati in rete o in GEIE secondo le quote di partecipazione indicate in sede

di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate);

►► *(per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete già costituite prima della gara: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33) [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/06]:*

i. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara il **CONTRATTO DI RETE**, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e succ. modif., recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete [documento già indicato al precedente punto 19)];

j. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara una **DICHIARAZIONE**, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'organo comune, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**), che **attesta per quali imprese** la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma [dichiarazione in parte già indicata al precedente punto 16), aggiungendovi anche la dichiarazione che attesti **per quali imprese** la rete concorre)];

k. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara una **DICHIARAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'organo comune, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**), che **indichi le quote di partecipazione** all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le **quote di esecuzione** dei lavori in appalto che verranno assunte dalle singole imprese della rete (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le **quote di partecipazione** indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate) - [dichiarazione già indicata al precedente punto 20)];

►► *(per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete già costituite prima della gara: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33) [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n.163/06]:*

l. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara il **CONTRATTO DI RETE**, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria (capogruppo), con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD [documento già indicato al precedente punto 19)];

m. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara una **DICHIARAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'organo comune, resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"**), che **indichi le quote di partecipazione** all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le **quote di esecuzione** dei

lavori in appalto che verranno assunte dalle singole imprese della rete (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n.207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate) - [dichiarazione già indicata al precedente punto 20)];

►► *(per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete già costituite prima della gara: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n.163/06]:*

n. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara il **CONTRATTO DI RETE**, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria (capogruppo), recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dalle singole imprese di rete (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate) [documento, di fatto, già indicato ai precedenti punti 19) e 20)];

(o, in alternativa):

o. ■ **a pena di esclusione**, si deve allegare alla documentazione di ammissione alla gara il **CONTRATTO DI RETE**, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28/12/2000, n.445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (soggetto mandatario);
- l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese di rete che partecipa alla gara e le quote di esecuzione dei lavori in appalto che verranno assunte dalle singole imprese della rete (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (del Committente), che previamente ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate) - [documento, di fatto, già indicato ai precedenti punti 19) e 20)];

■ La **DOMANDA DI AMMISSIONE** alla gara e tutte le **DICHIARAZIONI** sopra indicate dovranno essere rese e sottoscritte dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente secondo quanto già dettagliatamente indicato nei punti che precedono, ai quali si rimanda.

■ La **DOMANDA DI AMMISSIONE** alla gara e tutte le **DICHIARAZIONI** in precedenza indicate potranno anche essere rese e sottoscritte, in luogo del **legale rappresentante** del concorrente, da un **procuratore** del legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il concorrente (il quale deve essere in possesso dei poteri di firma tali da poter giuridicamente permettere al sottoscrittore di esprimere all'esterno, tramite l'apposizione della propria firma, la volontà dell'impresa concorrente e, conseguentemente, tali da poter validamente impegnare il concorrente nei confronti di questa Stazione Appaltante e del Committente): in tal caso, **a pena di esclusione**, dovrà essere trasmessa con la

documentazione di gara la relativa documentazione che comprova la qualifica di **procuratore** del legale rappresentante e, quindi, la relativa **procura notarile** (documentazione dalla quale siano desumibili i poteri di firma in capo al procuratore può essere trasmessa in originale o in copia autentica ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.).

N.B.: ■ qualora nell'impresa concorrente vi sia la presenza di **uno o più procuratori** del/dei legale/i rappresentante/i in possesso dei suddetti **poteri di firma** ai fini della normativa in materia di appalti di lavori pubblici, si precisa che le **dichiarazioni** in precedenza indicate da rendere in relazione al **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter)**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà* ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A2 - "Dichiarazione per l'ammissione alla gara"** qualora il legale rappresentante del concorrente intenda attestare ciò anche nei confronti del/i procuratore/i stesso/i ovvero, utilizzando il **modello** denominato **Allegato A3 - "Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica"** qualora le dichiarazioni stesse vengano rilasciate dal/dai procuratore/i medesimo/i), dovranno riguardare, **a pena di esclusione**, anche dette figure possedendo gli stessi analoghi poteri di firma dei legali rappresentanti (in conformità alla decisione assunta dal **Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 1256 del 04/03/2013**).

La **DOMANDA** e le **DICHIARAZIONI** sopra tutte indicate da rendere dai concorrenti per l'**ammissione alla gara**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., potranno essere redatte utilizzando, preferibilmente, **gli schemi** contenuti nei **modelli** scaricabili in *files elettronico* dal sito internet del Committente (Comune di San Leo) al seguente indirizzo: www.comune.san-leo.rn.it, nonché dal "profilo di committente" della stazione appaltante Centrale Unica di Committenza con sede presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia all'indirizzo internet <http://www.vallemarecchia.it/> (ovvero, potranno anche essere salvati su supporto elettronico fornito dalla Ditta interessata al momento della "presa visione" degli elaborati progettuali e della restante documentazione posta a base di gara, secondo quanto indicato nel punto **39**. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**"):

- **Allegato A1 - "Domanda di ammissione alla gara"**
- **Allegato A2 - "Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**
- **Allegato A3 - "Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica"**
- **Allegato A4 - "Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi"**
- **Allegato A5 - "Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre"**

I suddetti modelli sono anche richiedibili dalle imprese interessate al RUP Geom. Pierdomenico Gambuti tel. 0541-916211/916226 o al tecnico comunale Arch. Elisa Guaitoli tel. 0541-916211/916226 (e-mail: utc@comune.san-leo.rn.it).

■ Pertanto, in relazione a quanto sopra indicato, si specifica che ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., la **domanda di ammissione** alla gara e le **dichiarazioni** richieste nei precedenti punti potranno anche non essere del tutto **conformi** ai suddetti modelli specificamente predisposti (è ammessa la sola difformità di forma, **ma non la difformità nei contenuti da dichiarare**), ma dovranno, **a pena di esclusione** dalla gara (fatte salve le procedure di soccorso istruttorio "a pagamento" e "a titolo gratuito" qui di seguito citate), **contenere quanto previsto nei predetti punti**: non è ammessa, cioè, carenza o difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei **modelli** specificamente predisposti, trattandosi di dati da conoscere necessariamente dalla Stazione Appaltante per **valutare l'ammissibilità alla gara** dei concorrenti.

È fatta salva la procedura di "**soccorso istruttorio**" con regolarizzazione "**a pagamento**" degli *elementi* e delle *dichiarazioni* che siano risultati mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali rispetto a quanto prescritto nelle **norme di gara** contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara o nelle **norme di legge** ivi richiamate, con la comminatoria della relativa **sanzione pecuniaria** ai sensi del combinato disposto dell'**art. 38, comma 2-bis** e **46, comma 1-ter**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., nonché la procedura di "soccorso istruttorio" con regolarizzazione "**a titolo gratuito**" per l'ottenimento dei **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli articoli da **38 a 45** del D.Lgs. n.163/06 riguardanti i soli

requisiti soggettivi del concorrente, effettuato dalla Stazione Appaltante senza irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalle citate norme, per quanto ammesso dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06.

È fatta comunque salva la valutazione da parte della Commissione di gara o del Responsabile della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, dei fatti costituenti "**Tassative cause di esclusione dalla gara**" secondo il combinato disposto dell'**art. 46, comma 1-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 e di quanto specificato ed integrato in relazione a ciò nel presente disciplinare di gara (si veda il punto **41**. del "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" del presente disciplinare di gara), quali norme di *lex specialis* applicabili alla gara in oggetto.

Nella **busta sigillata interna** al plico denominata "**Busta B - Offerta economica**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

L'**offerta economica** del concorrente dovrà essere predisposta mediante la presentazione di un'**unica dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore avente gli idonei poteri di firma), da inserire nella "**Busta B - Offerta economia**", nella quale si dovrà indicare sia il **prezzo richiesto** per l'**ESECUZIONE DEI LAVORI** in appalto e sia il **prezzo offerto** per l'**ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE** da cedere dal Committente (Comune di San Leo), a cui farà seguito, nello stesso documento, la **dichiarazione economica** del **prezzo conguagliato** offerto dal concorrente per l'**appalto congiunto** di esecuzione dei lavori e di acquisizione dell'immobile.

Come già indicato al punto **8**. del "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" del presente disciplinare di gara:

- per il combinato disposto dell'**art. 53, commi da 8 a 10**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 111** del d.P.R. n.207/10, non essendo surrogabile con ulteriori e/o diversi stanziamenti del Committente l'importo relativo al **corrispettivo contrattuale** dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori ed essendo detto corrispettivo contrattuale coperto **integralmente** dal solo valore di acquisizione dell'immobile comunale da alienare, le **offerte economiche** dei concorrenti potranno riguardare **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** l'**offerta congiunta** di esecuzione dei lavori e di acquisizione dell'immobile comunale e, quindi, **SARANNO ESCLUSE** dalla gara le offerte di **SOLA ACQUISIZIONE dell'immobile** e/o le offerte di **SOLA ESECUZIONE dei lavori**, dovendo comunque pervenire agli atti della Stazione Appaltante **offerte congiunte** (almeno una) di acquisizione dell'**immobile** e di esecuzione dei **lavori** per il combinato disposto dell'art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 207/10;
- di conseguenza, la gara si dovrà intendere **deserta (senza offerte valide)** se non sarà stata presentata da un medesimo concorrente **almeno un'offerta congiunta** per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione dell'immobile comunale (e che, nel contempo, sia risultata anche **congrua** (non anomala) ovvero conveniente ovvero idonea in relazione all'importo di esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 3, 82, comma 3-bis, 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 anche in relazione all'importo da dichiarare da ogni concorrente del cd. "**COSTO DEL PERSONALE**" da distinguere fra le due sottocomponenti del "**costo del lavoro/personale**" vero e proprio e del "**costo aziendale interno della sicurezza**")

Inoltre, per quanto già indicato al punto **9**. del "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" del presente disciplinare di gara, si precisa che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche qualora pervenga **una sola offerta congiunta valida**, sempreché sia ritenuta, dalla Stazione Appaltante (sentito il Committente), congrua (non anomala) ovvero conveniente ovvero idonea in relazione al contratto di esecuzione dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 3, 82, comma 3-bis, 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n.81/08.

► Per tali ragioni, nella "**Busta B - Offerta economica**" devono essere inserite le quattro **dichiarazioni** di **offerta economica** indicate nelle successive lettere **A), B), C) e D)**, tutte **da redigere in un unico documento** (su carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di **€ 16,00**) utilizzando, preferibilmente, il **modello** denominato **Allegato B1 - "Dichiarazione offerta economica congiunta"**, scaricabile in *files elettronico* dal sito internet del Committente (Comune di San Leo) al seguente indirizzo: www.comune.san-leo.rn.it, nonché dal "profilo di committente" della stazione appaltante

Centrale Unica di Committenza con sede presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia all'indirizzo internet <http://www.vallemarecchia.it/> [tale modello è anche richiedibile al RUP Geom. Pierdomenico Gambuti tel. 0541-916211/916226 o al tecnico comunale Arch. Elisa Guaitoli tel. 0541-916211/916226 (e-mail: utc@comune.san-leo.rn.it) ovvero, potrà anche essere salvato su supporto elettronico fornito dalla Ditta interessata al momento della "presa visione" degli elaborati progettuali e della restante documentazione posta a base di gara] da sottoscrivere, **a pena di esclusione** dalla gara, dal **legale rappresentante** dell'impresa concorrente o da **un suo procuratore** avente gli idonei poteri di firma (ovvero, da sottoscrivere contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro procuratori aventi i poteri di firma - di tutte le imprese concorrenti che formeranno, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE, se non **ancora costituiti** alla data di presentazione dell'offerta ai sensi dell'**art. 37, comma 8**, del D.Lgs. n.163/06):

A) ► **DICHIARAZIONE** contenente l'indicazione del **massimo RIBASSO UNICO PERCENTUALE** (espresso **in cifre ed in lettere**, al massimo con **tre cifre decimali** dopo la virgola) che il concorrente offre per l'**ESECUZIONE DEI LAVORI** rispetto all'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara di **€. 146.172,84** indicato al punto **5.**, sottopunto 5.2., del "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" del presente disciplinare di gara, sulla base del quale verranno determinati gli importi netti contrattuali delle singole lavorazioni "a corpo" (applicando lo stesso ribasso unico percentuale offerto dall'appaltatore a tutti gli importi dei lavori "a corpo" di progetto riportati nell'**Elenco dei prezzi unitari** di progetto), fermo restando l'importo di progetto "a corpo" relativo agli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare a ribasso di **€. 1.827,16** indicato al punto **5.**, sottopunto 5.3., del "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" del presente disciplinare di gara, il quale sarà inserito in contratto senza l'applicazione del ribasso percentuale offerto; il prezzo offerto è determinato ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dell'art. 118, comma 1, lett. b), del d.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Nota Bene:

- non verranno prese in considerazione **offerte alla pari o in aumento** rispetto all'importo di esecuzione dei lavori posto a base di gara di **€. 146.172,84** e, quindi, in tal caso, il concorrente **sarà escluso** dalla procedura selettiva per l'individuazione del contraente;
 - nel caso vi sia discordanza tra il ribasso percentuale indicato **in cifre** e quello **in lettere**, si terrà conto del solo ribasso percentuale indicato **in lettere**;
 - l'**importo complessivo offerto** dal concorrente per l'**esecuzione dei lavori** in appalto (importo "a corpo" posto a base di gara depurato del ribasso unico percentuale offerto), eventualmente corretto dalla Stazione Appaltante qualora si riscontrassero errori di calcolo commessi dal concorrente nell'indicazione dell'importo dei lavori (si precisa che, in caso di discordanza, **farà fede** il solo valore del **ribasso unico percentuale** offerto rispetto all'importo (in euro) dei lavori indicato, erroneamente, dal concorrente), da doversi anch'esso indicare sia in cifre che in lettere, resta **fisso e invariabile**, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
- N.B.:** qualora la Stazione Appaltante debba **correggere** l'importo complessivo (in euro) offerto (ed indicato erroneamente) dal concorrente per l'**esecuzione dei lavori** in appalto come sopra indicato, detto importo in euro sarà ricalcolato (sulla base del ribasso percentuale offerto) e riscritto nell'offerta dalla Stazione Appaltante con **due cifre decimali** dopo la virgola (con arrotondamento, cioè, al **centesimo di euro**), applicando la regola dell'arrotondamento dell'importo per **difetto** o per **eccesso** alla **seconda cifra decimale** dopo la virgola, tenendo quale soglia limite di arrotondamento "per eccesso" il numero **"5" incluso**: cioè, la rideterminazione da parte della Stazione Appaltante dell'importo complessivo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori (qualora lo stesso abbia commesso errori di calcolo nello specificarlo), sarà effettuata mediante arrotondamento all'unità (centesimo di euro) superiore qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore al numero 5 (cinque).
- il **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente dovrà essere espresso (in cifre e in lettere), **al massimo**, con **tre cifre decimali** dopo la virgola: qualora tale ribasso venisse espresso (erroneamente) dal concorrente con **quattro o più** cifre decimali dopo la virgola, la Stazione Appaltante provvederà ad arrotondare detto ribasso, per **difetto** o per **eccesso** alla **terza cifra decimale** in ragione delle cifre

indicate dal concorrente successivamente alla terza cifra decimale, applicando quale soglia limite di arrotondamento “per eccesso” il numero “5” **incluso**: cioè, la rideterminazione da parte della Stazione Appaltante del ribasso unico percentuale offerto dai concorrenti con più di tre cifre decimali (dovendolo fissare alla soglia della terza cifra decimale) sarà effettuato dalla Stazione Appaltante mediante arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore al numero 5 (cinque), il tutto in conformità a quanto indicato nella deliberazione n. 114 del 29/04/2002 dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP) ed applicando **i criteri di calcolo** delle diverse **medie** da effettuare secondo quanto indicato nel Parere n.100 del 27/05/2010 Protocollo PREC 133/09/L della stessa AVCP; qualora la Stazione Appaltante debba effettuare tale arrotondamento del ribasso percentuale offerto, la stessa provvederà conseguentemente a correggere anche il prezzo netto contrattuale “a corpo” indicato dal concorrente, qualora applicando il nuovo valore matematico del ribasso unico percentuale arrotondato dalla Stazione Appaltante non faccia tornare lo stesso importo complessivo dei lavori indicato dal concorrente nella propria offerta (ha prevalenza, cioè, il ribasso percentuale indicato in lettere dall’offerente o il ribasso percentuale corretto ed arrotondato dalla Stazione Appaltante rispetto all’importo contrattuale in euro calcolato dal concorrente ed indicato dallo stesso nella propria offerta, anche se dovesse risultare, in valore economico, più vantaggioso per la Stazione Appaltante);

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207/10, per le prestazioni “**a corpo**” il **prezzo convenuto** non può essere modificato sulla base della verifica della **quantità** o della **qualità** della prestazione, per cui il **computo metrico estimativo**, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, **non ha valore negoziale**. Ad ognuno dei prezzi inclusi nell’Elenco prezzi unitari di progetto di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207/2010, utilizzabili esclusivamente ai fini indicati nel successivo capoverso, si applica il ribasso unico percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara;
- i prezzi unitari inclusi nell’**Elenco dei prezzi unitari** di progetto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n.163/06, che siano estranee ai lavori già previsti in contratto nonché per eventuali lavori in economia che dovessero essere effettuati extra-contratto e che siano introdotti in sede di approvazione di varianti in corso d’opera.

B) ► DICHIARAZIONE contenente l’indicazione del **massimo RIALZO PERCENTUALE** (espresso **in cifre ed in lettere**, al massimo con **tre cifre decimali** dopo la virgola) - (è anche ammesso presentare offerta “**alla pari**”) che il concorrente offre per l’**ACQUISIZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE** rispetto al **valore stimato (di mercato) “a corpo” dell’immobile posto a base di gara di €. 165.000,00** indicato nei punti **6.** ed **8.**, lettera b), del “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**” del presente disciplinare di gara, sulla base del quale verrà determinato il prezzo contrattuale di cessione “a corpo” dell’immobile comunale a favore dell’appaltatore o del suo avente causa (applicando il valore di rialzo percentuale offerto dall’offerente aggiudicatario al valore (importo) stimato del bene da cedere ovvero, qualora non venga offerta una percentuale di rialzo, alla pari rispetto a detto valore); il prezzo offerto è determinato ai sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c), e 76, del R.D. 23/05/1924, n. 827 (criterio del prezzo più alto e con il metodo delle offerte segrete **alla pari o in aumento** rispetto al prezzo posto a base di gara).

Nota Bene:

- non verranno prese in considerazione **offerte a ribasso** rispetto al valore “a corpo” dell’immobile posto a base di gara di €. 165.000,00 e, quindi, in tal caso, il concorrente **sarà escluso** dalla procedura selettiva per l’individuazione del contraente;
- nel caso vi sia **discordanza** tra il rialzo indicato **in cifre** e quello **in lettere**, si terrà conto del solo rialzo percentuale indicato **in lettere**;
- il **rialzo percentuale** offerto dal concorrente dovrà essere espresso (in cifre e in lettere), **al massimo**, con **tre cifre decimali** dopo la virgola: qualora tale rialzo venisse espresso (erroneamente) dal concorrente con **quattro o più** cifre decimali dopo la virgola, la Stazione Appaltante provvederà ad arrotondare detto rialzo, per **difetto** o per **eccesso** alla **terza cifra decimale** in ragione delle cifre indicate dal concorrente successivamente alla terza cifra decimale, applicando quale soglia limite di

arrotondamento “per eccesso” il numero “5” **incluso**: cioè, la rideterminazione da parte della Stazione Appaltante del rialzo percentuale offerto dai concorrenti con più di tre cifre decimali (dovendolo fissare alla soglia della terza cifra decimale) sarà effettuato dalla Stazione Appaltante mediante arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore al **numero 5 (cinque)**, in analogia a quanto indicato nella deliberazione n. 114 del 29/04/2002 dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP); qualora la Stazione Appaltante debba effettuare tale arrotondamento del rialzo percentuale offerto, la stessa provvederà conseguentemente a correggere anche il prezzo contrattuale “a corpo” di acquisizione dell’immobile indicato dal concorrente, qualora applicando il nuovo valore matematico del rialzo percentuale arrotondato dalla Stazione Appaltante non faccia tornare lo stesso importo di acquisizione dell’immobile indicato dal concorrente nella propria offerta (ha prevalenza, cioè, il rialzo percentuale indicato in lettere dall’offerente o il rialzo percentuale corretto ed arrotondato dalla Stazione Appaltante rispetto all’importo contrattuale in euro di acquisizione dell’immobile calcolato dal concorrente ed indicato dallo stesso nella propria offerta, anche se dovesse risultare, in valore economico, più vantaggioso per la Stazione Appaltante e il Committente);

- **l’importo complessivo offerto** dal concorrente per l’**acquisizione dell’immobile** comunale (importo stimato dell’immobile posto a base di gara incrementato del rialzo percentuale offerto), eventualmente corretto dalla Stazione Appaltante qualora si riscontrassero errori di calcolo commessi dal concorrente nell’indicazione dell’importo di acquisizione dell’immobile (si precisa che, in caso di discordanza, **farà fede il solo valore del rialzo percentuale** offerto rispetto all’importo (in euro) di acquisizione dell’immobile indicato, erroneamente, dal concorrente), da doversi anch’esso indicare sia in cifre che in lettere, resta **fisso e invariabile**, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla superficie dell’immobile da cedere o sulle condizioni tecnico-giuridiche in cui si trova, di fatto e di diritto, l’immobile stesso;

N.B.: qualora la Stazione Appaltante debba correggere l’importo complessivo (in euro) offerto (ed indicato erroneamente) dal concorrente per l’**acquisizione dell’immobile** comunale come sopra indicato, detto importo (in euro) sarà ricalcolato (sulla base del rialzo percentuale offerto) e riscritto nell’offerta dalla Stazione Appaltante con **due cifre decimali** dopo la virgola (con arrotondamento, cioè, al **centesimo di euro**), applicando la regola dell’arrotondamento dell’importo per **difetto** o per **eccesso** alla **seconda cifra decimale** dopo la virgola, tenendo quale soglia limite di arrotondamento “per eccesso” il **numero “5” incluso**: cioè, la rideterminazione da parte della Stazione Appaltante dell’importo complessivo offerto dal concorrente per l’acquisizione dell’immobile (qualora lo stesso abbia commesso errori di calcolo nello specificarlo), sarà effettuata mediante arrotondamento all’unità (centesimo di euro) superiore qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore al numero 5 (cinque).

C) ► DICHIARAZIONE contenente l’indicazione del **PREZZO CONGUAGLIATO OFFERTO** dal concorrente (espresso **in cifre ed in lettere**, al massimo con **tre cifre decimali** dopo la virgola) e, quindi, importo da “versare” dall’appaltatore a favore del Committente (Comune di San Leo) per l’**appalto congiunto** di esecuzione dei lavori e di acquisizione dell’immobile comunale da cedere (dovendo, per forza di cose, risultare l’**offerta economica** relativa al prezzo di acquisizione dell’immobile maggiore (in valore assoluto) al prezzo di esecuzione dei lavori in appalto inclusa anche l’I.V.A. nella misura del 10% [infatti, è facile verificare che il prezzo di cessione dell’immobile **non potrà in alcun caso essere inferiore** all’importo di **€. 165.000,00** (essendo ammessa solo offerta al rialzo o alla pari rispetto a tale importo posto a base di gara) mentre il prezzo di esecuzione dei lavori in appalto non potrà **in alcun caso essere neppure pari** all’importo di **€. 162.800,00** considerando anche l’importo per l’I.V.A. al 10% sull’importo complessivo dei lavori in appalto di **€. 148.000,00** (essendo ammessa solo offerta al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara di **€. 146.172,84** a cui andando ad aggiungere l’importo di **€.1.827,16** per oneri di sicurezza da interferenze si ha un totale di **€. 148.000,00**). In sostanza, non si potrà mai verificare che l’importo conguagliato offerto dal concorrente possa risultare alla pari [pari a 0 (zero)].

Nota Bene:

- l’appalto dei lavori in oggetto verrà aggiudicato alla migliore offerta congiunta per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione dell’immobile comunale secondo quanto già indicato sopra e nel punto **8.** del “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”, a cui si rimanda;

[La dichiarazione che segue, sebbene trattasi di condizione “a pena di esclusione”, di fatto risulta regolarizzabile con il “soccorso istruttorio a pagamento” di cui all’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06 in quanto gli stessi elementi essenziali di costo qui di seguito indicati devono essere attestati dal concorrente anche nella dichiarazione sostitutiva da rendere obbligatoriamente per l’ammissione alla gara da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa” e, quindi, in caso di mancata indicazione (o di irregolare indicazione) di detti elementi di costo in tale dichiarazione sostitutiva la Stazione Appaltante li avrà già “regolarizzati”: in tal modo, il concorrente potrà essere ammesso alla gara anche se non abbia correttamente adempiuto a quanto qui di seguito prescritto)]:

D) ■ *[dichiarazione regolarizzabile solo prima dell’apertura delle offerte economiche, per quanto sopra indicato e per quanto indicato nel punto 20. e nel punto 21., sottopunto 21.4, del precedente “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”, nonché nel punto 6), lettera f), della documentazione da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa” facente parte del presente “Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”]:*

DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente (o da un soggetto che riveste la qualifica di procuratore del legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il concorrente e, quindi, avente i poteri di firma), contenente l’indicazione dell’**importo complessivo** stimato dal concorrente del “**COSTO DEL PERSONALE**” per l’esecuzione dei lavori in appalto ai sensi del combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dell’**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (il quale dovrà essere espresso **in cifre e in lettere**: in caso di discordanza prevale l’importo indicato in lettere); tale importo del “**Costo del personale**” è formato dalle DUE SOTTOCOMPONENTI del “**costo del lavoro/personale**” vero e proprio da valutare dal concorrente sulla base dei minimi salariali liquidabili al proprio personale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tali minimi salariali, per le imprese del **settore dell’edilizia** e delle **attività affini**, sono indicati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/04/2015 recante “*Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.*”) nonché del “**costo aziendale interno della sicurezza**” relativo alle misure prescritte in capo al concorrente per l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla sicurezza aziendale interna”), rapportandolo all’importo offerto dal concorrente medesimo per l’esecuzione dei lavori in appalto.

NOTA BENE:

■ Il concorrente, in sede di predisposizione dell’**offerta economica** relativa all’esecuzione dei lavori in appalto **DEVE INDICARE, in cifre ed in lettere**, l’importo complessivo del “**COSTO DEL PERSONALE**” (come sopra specificato) sulla base delle **indicazioni interpretative** al riguardo fornite prima dall’ex AVCP con l’Atto di segnalazione AVCP n. 2 del 19/03/2014 recante “*Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*” e poi dall’A.N.AC. con il Parere di precontenzioso A.N.AC. n. 26 del 05/08/2014 ad oggetto “*Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Grado – “Servizi cimiteriali del Comune di Grado per il periodo 1.07.2014- 30.06.2018”. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base d’asta euro 370.491,80 – S.A.: Comune di Grado. Art. 82, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 - Costo del personale.*” e, da ultimo, dalle decisioni assunte dall’**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** con la sentenza n. 3/2015 del 20/03/2015 e dallo stesso **Consiglio di Stato** con la sentenza n. 5873/2015 del 30/12/2015 (a cui si rimanda) che univocamente hanno confermato e ribadito: **a)** l’obbligo per il concorrente di indicare con la documentazione di gara e con l’offerta il suddetto “**costo del personale**” (distinto nelle citate DUE SOTTOCOMPONENTI) - **b)** l’obbligo per la Stazione Appaltante (sentito il Committente) di esprimere il proprio **giudizio di congruità** delle offerte ammesse alla gara in relazione a detti **costi minimi non ribassabili** dagli operatori economici concorrenti.

■ Tale “**COSTO DEL PERSONALE**” deve includere (come sopra specificato) le DUE SOTTOCOMPONENTI del “**costo del lavoro/personale**” vero e proprio e del “**costo aziendale interno della sicurezza**” relativo alle misure prescritte in capo al concorrente per l’adempimento alle disposizioni

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla sicurezza aziendale interna”), **rapportandolo** all’importo offerto dal concorrente medesimo per l’esecuzione dei lavori in appalto.

Si sottolinea al concorrente che **non viene richiesto/prescritto** di riportare nella suddetta **dichiarazione** il calcolo analitico e dettagliato della stima effettuata per la determinazione del “**Costo del personale**”, rimanendo ciò nella piena autonomia valutativa del concorrente (poiché l’importo del “**Costo del personale**” stimato da ogni impresa concorrente può variare (e può essere giustificato) in funzione di una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale: si veda il documento AVCP “«Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» – Audizione del 29 settembre 2011” che, sebbene stilato in vigenza dell’ormai abrogato art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06, mantiene valide le conclusioni a cui AVCP a quel tempo pervenne) essendo al momento sufficiente, per questa Stazione Appaltante (e per il Committente), conoscere l’**importo complessivo** stimato dal concorrente di detto costo in relazione all’esecuzione dei lavori in appalto, dovendo eventualmente prenderlo in considerazione solo in fase di **valutazione della congruità** dell’offerta economica presentata.

Qualora, però, il concorrente intenda portare a conoscenza della Stazione Appaltante, già in fase di gara, le stime ed i calcoli svolti, sarà libero di inserire (senza alcun obbligo) nella busta “**B - Offerta economica**” un foglio sottoscritto dal legale rappresentante (o da un suo procuratore), nel quale si indichino i relativi dati di calcolo.

Qualora, invece, la Stazione Appaltante (sentito il Committente) abbia la necessità di effettuare la “**verifica di congruità**” dell’offerta economica presentata dal concorrente, si provvederà a richiedere tali dati, se non già presentati, ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 4 ovvero, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, secondo le procedure degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 stesso.

A tal fine si specifica, dando attuazione a quanto a suo tempo indicato da AVCP nel sopra citato documento “«Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» – Audizione del 29 settembre 2011”, che: “*Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice (ora, si legga: “ ... di cui al comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06) potrebbe essere interpretata come atto a sancire l’obbligo di effettuare la **verifica della congruità del costo del lavoro** (leggasi: “costo del personale”) su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica andrebbe fatta **sempre** sull’aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica”: da tale interpretazione dell’ex AVCP si porta a conoscenza del concorrente che le procedure che seguirà questa Stazione Appaltante (sentito il Committente) in relazione alla valutazione di congruità del “**Costo del personale**” di cui al combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08, saranno le seguenti:*

- 1) qualora il procedimento di aggiudicazione dell’appalto preveda (ed ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **pari o superiore a dieci**) l’applicazione della procedura di “**esclusione automatica delle offerte anomale**” ai sensi dell’**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’**art. 121, comma 9**, del d.P.R. n. 207/10 [a tal fine si veda la successiva **Nota (1)**], la Stazione Appaltante (sentito il Committente) **si riserva** di valutare (nella propria autonomia operativa) e, se del caso (in attuazione della facoltà prevista dall’**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06), di verificare la **congruità delle offerte** sotto il profilo dell’importo del “**Costo del personale**” stimato ed indicato nell’offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto “**Costo del personale**”, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta solo dopo la conclusione della procedura di “esclusione automatica” delle offerte e, ovviamente, solo sulle offerte rimaste in gara, incluse le offerte che siano state previamente escluse dal calcolo delle medie previsto da detta procedura e che presentino un ribasso inferiore al “taglio dell’ala” di minore ribasso;
- 2) qualora, invece, il procedimento di aggiudicazione dell’appalto non preveda (o non ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **inferiore a dieci**) l’applicazione della procedura di “**esclusione automatica delle offerte anomale**” ai sensi dell’**art. 122, comma 9**, del

D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 121, comma 8, del d.P.R. n. 207/10 [a tal fine si veda la successiva **Nota (I)**], la Stazione Appaltante (sentito il Committente) **si riserva** di valutare (nella propria autonomia operativa) e, se del caso (in attuazione della facoltà prevista dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n.163/06), di verificare la **congruità delle offerte** anche sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta **prima** della stesura della graduatoria provvisoria di gara;

- 3) qualora il procedimento di aggiudicazione dell'appalto preveda (ed ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **pari o superiore a cinque**) l'applicazione della procedura di **"verifica di congruità"** delle offerte potenzialmente anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 1 e 4 e dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'art. 121, comma 2, del d.P.R. n. 207/10 [a tal fine si veda la successiva **Nota (I)**], la Stazione Appaltante (sentito il Committente), nell'ambito della suddetta procedura, verificherà anche la **congruità delle offerte** sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta **prima** della stesura della graduatoria provvisoria di gara;
- 4) qualora, invece, il procedimento di aggiudicazione dell'appalto non preveda (o non ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **inferiore a cinque**) l'applicazione della procedura di **"verifica di congruità"** delle offerte potenzialmente anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 1 e 4 e dell'art. 121, comma 1, del d.P.R. n. 207/10 [a tal fine si veda la successiva **Nota (I)**], la Stazione Appaltante (sentito il Committente) **si riserva** di valutare (nella propria autonomia operativa) e, se del caso (in attuazione della facoltà prevista dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06), di verificare la **congruità delle offerte** anche sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta **prima** della stesura della graduatoria provvisoria di gara.

Nota (I):

in relazione al procedimento di aggiudicazione dell'appalto previsto nelle presenti norme di gara [per quanto indicato nei precedenti punti da 1) a 4)], si veda quanto indicato al punto 21. del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"** [recante: *"21. Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse in relazione all'appalto di sola esecuzione dei lavori e conseguente esclusione delle offerte non congrue (esclusione automatica delle offerte anomale e/o verifica di congruità delle offerte):"*]: si precisa che nella presente procedura di gara è prevista l'applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte relative alla sola esecuzione dei lavori (solo qualora risultino ammesse in gara **almeno n. 10 offerte valide**) mentre è prevista la valutazione dell'offerta secondo il **massimo ribasso** (senza esclusione automatica delle offerte) qualora risultino ammesse in gara meno di n. 10 offerte valide, sempre che tale offerta sia ritenuta congrua e conveniente da questa Stazione Appaltante (sentito il Committente) ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06.

NOTA BENE:

- nella **valutazione di congruità** delle offerte economiche (relative alla sola esecuzione dei lavori) che la Stazione Appaltante (sentito il Committente) effettuerà si terrà anche conto del valore presumibile, rispetto l'importo dei lavori in appalto, delle **"Spese generali di impresa"** e dell' **"Utile di impresa"** secondo i principi contenuti nell'art. 32, comma 2, lett. b) e c) e comma 4, del d.P.R. n. 207/10, riservandosi la possibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato: da ciò, ne deriva, che in ogni caso l'**importo netto contrattuale** derivante dall'applicazione del **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente sull'importo dei lavori **posto a base di gara** indicato al punto 5., sottopunto 5.2, del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"**, non potrà mai essere inferiore al **"COSTO DEL PERSONALE"** che il concorrente stesso

avrà indicato nelle propria offerta e ciò per le ovvie ragioni di **immediata incongruità** dell'offerta economica presentata, non potendo in alcun caso il “Costo del personale” indicato dal concorrente essere ulteriormente ribassato rispetto ai **minimi salariali** per quanto prescritto dal combinato disposto degli **artt. 82, c. 3-bis, 86, c. 3-bis e 87, c. 4**, del D.Lgs. n.163/06 e dall'**art. 26, c. 6**, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (senza, peraltro, considerare che un'offerta simile non richiederebbe/otterrebbe neppure il ristoro delle “Spese generali di impresa” e dell’ “Utile di impresa” venendo così a delinearsi anche **ulteriori elementi di incongruità** economica dell'offerta); ► in tale eventualità, pertanto, il concorrente sarà **automaticamente escluso** dalla gara per palese contrasto con quanto prescritto dalle citate norme.

NOTA BENE:

- ► qualora il concorrente offerente sia costituito da un **raggruppamento temporaneo** di imprese o da un **sogetto plurisoggettivo** (consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) **non ancora costituiti**, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06, le **dichiarazioni** di offerta economica sopra indicate alle lettere **A), B) e C)**, così come la **dichiarazione** del “Costo del personale” sopra indicata alle lettere **D)**, devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto concorrente da raggruppare temporaneamente o da costituire in forma plurisoggettiva successivamente all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

► Le **dichiarazioni** sopra indicate alle precedenti lettere **A), B), C) e D)**, **a pena di esclusione** dalla gara, devono contenere quanto sopra previsto.

■ La mancata sottoscrizione dell'**offerta economica** (come sopra specificato) potrà essere sanata (regolarizzata) ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. n.163/06, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della Stazione Appaltante della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura indicata nel punto **36.** del precedente “**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori”.

TITOLO 3. CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA ED IN GENERE SULL'AMMISSIBILITÀ DEI CONCORRENTI ALLA GARA

A) Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese per l'ammissione alla gara:

■ Le *dichiarazioni sostitutive* in precedenza indicate necessarie per l'ammissione alla gara del concorrente ed inserite nella “**Busta A - Documentazione amministrativa**” (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.) dovranno essere sottoscritte:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;

■ In tutti i casi la *dichiarazione sostitutiva* può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato legalmente ad agire in nome e per conto dell'impresa (soggetto che rivesta la qualifica di **procuratore** del legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il concorrente e che possieda idonei poteri di firma tali da poter impegnare giuridicamente il concorrente), purché sia prodotta copia autentica, ai sensi del d.P.R. n. 445/00, della relativa **procura notarile**.

■ In caso di **raggruppamento temporaneo** di imprese (o di altra forma di **concorrente plurisoggettivo**: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) **già costituito** al momento della gara ovvero, in caso di concorrente raggruppato o plurisoggettivo che intenda **costituirsi successivamente** all'aggiudicazione dell'appalto, le *dichiarazioni sostitutive* in precedenza indicate dovranno comunque essere sottoscritte dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che parteciperà al raggruppamento (in ogni punto del precedente “**TITOLO 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**” che richiede la presentazione della *dichiarazione sostitutiva* è indicato chi debba rilasciarla in caso di offerta avanzata da un raggruppamento temporaneo o da altra forma di concorrente plurisoggettivo).

■ Le *dichiarazioni sostitutive* che costituiscono “*dichiarazione sostitutiva di certificazione*” e/o “*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*” ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, dovranno essere sottoscritte, **a pena di esclusione** dalla gara (non occorre che la firma sia autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio) e inserite nella “**Busta A - Documentazione amministrativa**” unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del citato d.P.R. n.445/00.

Si rammenta che la **falsa dichiarazione** e la formazione di **atti falsi**:

- comporta l'applicazione delle **sanzioni penali** previste dall'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, quindi, l'**esclusione dalla gara**, la **decadenza dall'aggiudicazione** dell'appalto e la **segnalazione del fatto** all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d'appalto, mediante l'iscrizione del fatto nel Casellario informatico tenuto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

In ordine alla veridicità delle *dichiarazioni sostitutive* la Stazione Appaltante potrà sempre procedere, **a campione**, a verifiche d'ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.

In applicazione di quanto previsto dall'**art. 13, comma 4**, della **legge 11/11/2011, n. 180** recante “*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*”, nel caso di concorrenti costituiti da **micro, piccole e medie imprese** [MPMI: imprese, cioè, che rientrano nelle definizioni recate dalla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003) e di quanto stabilito con il [Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005](#) recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*” - pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n.238 -, a cui si rimanda], la **documentazione probatoria dei requisiti di idoneità** previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 potrà essere richiesta solo all'impresa aggiudicataria.

B) Cause di esclusione dalla gara: tassatività delle cause di esclusione dalla gara:

Si rimanda a quanto già specificato in precedenza in relazione a ciò nel presente disciplinare di gara (si veda il punto **41.** del precedente “**TITOLO 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”) e, in particolare, ai fatti costituenti “**Tassative cause di esclusione dalla gara**” secondo il combinato dispo-

sto dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06.

► In particolare, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera d), punto 2), del decreto-legge 13/05/2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106, la Stazione Appaltante **esclude i concorrenti** nei seguenti casi:

1. in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e da altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla materia degli appalti pubblici;
2. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
3. per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni richieste rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante);
4. in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di ammissione alla gara o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi (tra cui l'inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti per l'ammissione alla gara e l'**Offerta economica** in buste sigillate separate), tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
5. si applicano i criteri indicati nel punto 41. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**", a cui si rimanda.

È fatta salva la procedura di "**soccorso istruttorio**" con regolarizzazione "a pagamento" degli *elementi* e delle *dichiarazioni* che siano risultati mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali rispetto a quanto prescritto nelle **norme di gara** del presente disciplinare di gara o nelle **norme di legge** ivi richiamate, con la comminatoria della relativa **sanzione pecuniaria** ai sensi del combinato disposto dell'**art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e succ. modif. (sanzione stabilita nella misura indicata nel punto 36. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**"), nonché fatta salva la procedura di "**soccorso istruttorio**" con regolarizzazione "a titolo gratuito" per l'ottenimento dei **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli **articoli** da **38 a 45** del D.Lgs. n.163/06 riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente, effettuato dalla Stazione Appaltante senza irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalle citate norme, per quanto ammesso dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, la Stazione Appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art.38, comma 2-bis, 3° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.

C) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:

La verifica del possesso dei **requisiti di ordine generale** prescritti dall'**art. 38** del D.Lgs. n. 163/06 e dalle **ulteriori norme** vigenti che prevedono altre cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a concessioni e ad appalti di lavori, servizi e forniture (si veda il punto 25., sottopunti da 25.1.3 a 25.1.8, del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**"), dei requisiti **tecnico-organizzativi** (cd. "requisiti di **ordine speciale**" prescritti dall'**art. 40**, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/10), dei requisiti di **idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39** del D.Lgs. n. 163/06 e dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dal combinato disposto dell'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, avverrà, ai sensi dell'**art. 6-bis** dello stesso D.Lgs. n. 163/06 attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass** [mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)], reso disponibile dall'ex AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e succ. modif., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis, qui di seguito riportato: Comma 3: "*Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti*" e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera attuativa ex AVCP n. 111/2012, nonché attraverso gli ulteriori metodi (informatici o meno) ammessi dalla normativa vigente (ad esempio, per l'ottenimento del DURC si seguirà la diversa procedura di richiesta del "**DURC on line**" prevista dal **D.M. 30/01/2015** recante "*Semplificazione in materia di docu-*

mento unico di regolarità contributiva (DURC).”, che rimane al di fuori del suddetto “sistema AVCpass”).

La Stazione Appaltante si riserva, ove la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) non sia in grado di fornire la completezza delle **verifiche** che il RUP deve svolgere ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 in relazione ai requisiti di **ordine generale** e/o ai requisiti di **ordine speciale** e/o ai requisiti di **idoneità professionale** di cui all'**art. 39** del D.Lgs. n. 163/06 e/o ai requisiti di **idoneità tecnico-professionale** di cui al combinato disposto dell'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, di effettuare le **verifiche** per le quali non sia possibile utilizzare il **sistema AVCpass** al di fuori delle disposizioni dell'**art. 6-bis** del D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, attraverso le diverse modalità (tradizionali) che il vigente ordinamento ammette e, quindi, mediante richiesta del RUP avanzata agli *Enti certificanti* ai sensi di quanto previsto dagli **artt. 43 e 71** del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. e/o all'*impresa* da verificare di trasmettere (in attuazione di quanto disposto dall'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06), entro il termine perentorio indicato dal RUP (il termine fissato dal RUP dovrà rispettare il periodo temporale minimo previsto dalle norme vigenti), la documentazione necessaria ed idonea ad accertare il possesso dei suddetti requisiti. ► In tal caso, si sottolinea che le imprese da verificare dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, entro il **termine perentorio** che lo stesso RUP avrà fissato e, comunque, nel termine massimo di **n. 10 (dieci) giorni** indicato dall'**art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06.**

In particolare, la Stazione Appaltante:

- ai sensi di quanto disposto dall'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06, effettuerà nei confronti dei concorrenti (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono) durante le fasi di gara (prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche) ed “a campione” su almeno il 10% delle offerte presentate, nonché nei confronti del concorrente aggiudicatario e del secondo concorrente in graduatoria (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi hanno concorso) dopo la conclusione delle operazioni di gara e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la **verifica** in relazione al possesso dei requisiti di **ordine speciale** indicati nel punto **26.** del precedente “**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**”, i quali devono essere dichiarati dal concorrente per l'ammissione alla gara (requisiti **tecnico-organizzativi**), ma solo qualora tali requisiti non siano rilevabili dall'Attestazione SOA reperibile autonomamente dalla Stazione Appaltante dal sito informatico A.N.AC., secondo le procedure prescritte dall'**art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/06.** È, nel contempo, fatto salvo quanto previsto dall'**art. 13, comma 4, della legge 11/11/2011, n. 180** nel caso in cui l'impresa concorrente abbia le caratteristiche previste dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*” e, quindi, qualora il concorrente sia una micro o piccola o media impresa (MPMI): in tal caso, la Stazione Appaltante richiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, non essendo necessario effettuare le citate verifiche nei confronti delle imprese concorrenti MPMI in corso di gara (non si applica, cioè, la verifica in corso di gara alle imprese MPMI e all'impresa concorrente MPMI classificatasi seconda nella graduatoria di gara, secondo quanto previsto “di regola” dall'**art. 48 del D.Lgs. n. 163/06**), così come anche indicato nella Determinazione ex AVCP n. 1 del 15/01/2014, punto 5.3. Nel caso in cui l'impresa MPMI venga verificata/controllata e non sia in grado di comprovare il possesso di detti requisiti, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge 28/11/2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di appalto per un periodo di un anno;
- si riserva di effettuare (o meno) nei confronti dei concorrenti (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono), durante le fasi di gara con sorteggio “a campione” (e, comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche) e nei confronti del secondo concorrente in graduatoria (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi hanno concorso), la **verifica** del possesso dei requisiti di **ordine generale**, dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'**art.39** del D.Lgs. n. 163/06 e dei requisiti di **idoneità tecnico-professionale** di cui al combinato disposto dell'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, secondo le procedure degli artt. 43 e 71, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. (verifica non obbligatoria in corso di gara per quanto previsto dall'**art. 48 del D.Lgs. n. 163/06**);
- effettuerà nei confronti del concorrente aggiudicatario (e sull'eventuale consorziato esecutore per il quale il consorzio aggiudicatario ha concorso), prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la **verifica** obbligatoria del possesso dei requisiti di **ordine generale**, dei requisiti di **idoneità professionale** di cui

all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 e dei requisiti di **idoneità tecnico-professionale** di cui al combinato disposto dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, secondo le procedure del combinato disposto degli artt. 43 e 71, del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif. e dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 [verifica da effettuare obbligatoriamente sull'aggiudicatario (e sull'eventuale consorziato esecutore per il quale il consorzio aggiudicatario ha concorso) prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva].

D) Controlli sulle cessioni di rami d'azienda:

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio, o acquisendo dai concorrenti documentazione integrativa, ulteriori controlli relativamente alle imprese che, dal Casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici o da altre informazioni comunque pervenute nella disponibilità della Stazione Appaltante risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, o per effetto di fusione o di scissione ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/06) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un'azienda o un ramo d'azienda destinato allo svolgimento di attività delle stesse categorie di quelle che formano oggetto dell'appalto.

In particolare, la Stazione Appaltante potrà verificare l'assenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici anche in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici (più precisamente: titolari di impresa individuale, soci di S.n.c., soci accomandatari di S.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di capitali o consorzi con meno di quattro soci e il/i direttore/i tecnico/i) dell'impresa cedente o affittante o fusa o scissa.

Tali controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell'esame della documentazione di ammissione, sia dopo l'aggiudicazione provvisoria o definitiva.

Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che le operazioni societarie sopra indicate dissimolino una elusione di divieti di partecipazione alle gare, la Stazione Appaltante potrà escludere il concorrente dalla gara e segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

E) Violazione delle norme sull'imposta di bollo

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26/10/1972 n.642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso d.P.R. n. 642/72.

TITOLO 4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, **in prima seduta**, il giorno fissato nel presente disciplinare di gara per l'apertura dei plichi pervenuti dai concorrenti procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi stessi e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della **"Busta A - Documentazione amministrativa"** contenente la **documentazione** prescritta per l'ammissione alla gara stessa, in parte in **fase pubblica** ed in parte eventualmente in **fase riservata** (nella sola fase di verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei concorrenti sulla base della documentazione da questi presentata con i plichi di gara e sulla base del controllo dei *"dati giudiziari"* soggetti alle disposizioni in materia di *privacy* di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* desumibili sia dagli eventuali **atti d'ufficio** e sia dal **servizio con accesso riservato** fornito alle stazioni appaltanti dall'A.N.AC. mediante accesso alle **"ANNOTAZIONI RISERVATE"** sugli operatori economici, per la prima immediata verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti in gara), al fine di determinare i soggetti concorrenti ammessi alla successiva fase di gara nella quale saranno aperte le buste sigillate contenenti le **offerte economiche** (busta denominata **"Busta B - Offerta economica"**).

Nel corso della seduta o delle sedute di gara, e comunque solo dopo l'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** (busta denominata **"Busta B - Offerta economica"**), si verificherà se, sulla base di **univoci elementi**, le **offerte pervenute** dai concorrenti, possano essere riconducibili ad un **unico centro decisionale** (per le verifiche disposte dall'art. 38, comma 1, lett. *m-quater*, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif.) e, quindi, essere **escluse dalla gara**; in caso affermativo (con accertamento di tale situazione sulla base di univoci elementi), verrà effettuata sollecitamente comunicazione all'**Autorità Giudiziaria** competente per l'applicazione delle **sanzioni penali** previste dall'**art. 353 del codice penale** e all'**A.N.AC.** per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di **appalti pubblici** (a solo titolo di esempio, non esaustivo o strettamente applicabile: stessi amministratori, stessa sede, analoghe modalità di presentazione delle offerte, stessa compagnia di assicurazioni, etc. etc., ovvero elementi ed indici oggettivi che inducono a ritenere che le offerte provengano dallo stesso soggetto).

In questa seduta o in queste sedute di gara, chi presiede le operazioni, darà atto che durante la valutazione delle offerte pervenute dai concorrenti, saranno applicati i criteri di **"Tassatività delle cause di esclusione dalla gara"** prescritti dagli **artt. 46, comma 1-bis** e **64, comma 4-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 e le ulteriori norme di gara integrative (norme di *lex specialis*) indicate a tal fine nel presente disciplinare di gara, secondo quanto indicato nel punto **41.** del precedente **"Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori"** [incluse le cd. procedure di regolarizzazione documentale "a pagamento" (cd. procedura di "soccorso istruttorio") qualora la documentazione stessa sia risultata carente o mancante degli **elementi essenziali** ed **indispensabili** ovvero le procedure di regolarizzazione "a titolo gratuito" qualora vi sia la necessità di ottenere i **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli articoli **da 38 a 45** del D.Lgs. n.163/06 riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente].

► Nell'esclusione dei concorrenti dalla gara o nell'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti ai concorrenti in sede di gara ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, la Stazione Appaltante terrà conto di quanto indicato al paragrafo precedente.

In particolare, si procederà:

- a) a verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti (controllare la sigillatura dei plichi e delle due buste contenenti la documentazione di gara e le offerte economiche, verificare la conformità della documentazione a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, anche in relazione a quanto indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione a gara, nelle dichiarazioni rese e nella documentazione inserita nei plichi) e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara;
- b) a verificare che i **consorziati** - per conto dei quali i **consorzi** di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.163/06 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti ai sensi della legge 25/06/1909, n.422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. – **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 e **consorzi stabili** di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.), hanno indicato in sede di offerta che **intendono concorrere** e a cui **saranno assegnati i lavori** in caso di aggiudicazione dell'appalto al consorzio stesso - **non abbiano pre-**

sentato offerta in qualsiasi altra forma (individualmente o in raggruppamento o in consorzio) e, in caso positivo, provvedere ad escludere dalla gara sia il consorzio che il/i consorziato/i secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 7, 2° periodo, e dall'art. 36, comma 5, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. ed a comunicare alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale;

- c) a verificare che le **single imprese** che partecipano alla gara in **raggruppamento temporaneo** di imprese (o in altra **forma plurisoggettiva** equiparata al raggruppamento temporaneo dall'art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. modif.: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-*bis*) ed f), dello stesso D.Lgs. n. 163/06, non abbiano presentato offerta **anche in forma individuale** e, in caso positivo, provvedere ad escludere dalla gara gli offerenti che si trovino in tale situazione e comunicare alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, nonché a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- d) a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei di imprese (in diverse riunioni di imprese o in diversi consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in diverse aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in diversi GEIE), ai sensi dell'art.34, comma 1, lett. d), e), e-*bis*) ed f), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e, in caso positivo, provvedere ad escludere dalla gara gli offerenti che si trovino in tale situazione e comunicare alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, nonché a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Di seguito si procederà ai sensi e per gli effetti dell'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** (busta denominata "**Busta B - Offerta economica**") e solo qualora ne ricorra la necessità per quanto qui di seguito indicato e per quanto indicato nella lettera C) del precedente "**Titolo 3. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, sulle cause di esclusione dalla gara ed in genere sull'ammissibilità dei concorrenti alla gara**", ad effettuare, in corso di gara, la **verifica** relativa al possesso dei soli **requisiti di ordine speciale** dei concorrenti ammessi all'apertura delle offerte economiche [in particolare, la verifica potrà essere effettuata in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) da possedere dai concorrenti (e, se del caso, dagli ausiliari qualora sia stata attivata la procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06), in quanto autodichiarati in gara con *dichiarazione sostitutiva* da detti concorrenti ammessi all'apertura delle offerte economiche, mentre in caso di **requisiti di ordine speciale** posseduti mediante **Attestazione SOA** non vi sarà alcuna necessità di svolgere detta verifica mediante il cd. "**Sistema AVCpass**" o mediante la richiesta di dati/documenti al concorrente poiché la vigenza o l'idoneità dell'Attestazione SOA utilizzata per la qualifica dal concorrente medesimo sarà possibile effettuarla del tutto autonomamente da questa Stazione Appaltante mediante riscontro telematico nel sito internet di A.N.AC.].

A tal fine si farà luogo al **sorteggio** di un numero di concorrenti **pari al 10% (dieci per cento)**, arrotondato all'unità superiore, sui quali si effettuerà la **verifica** in relazione al possesso dei requisiti di **ordine speciale** (ma solo qualora tali requisiti non siano rilevabili dall'Attestazione SOA reperibile autonomamente dalla Stazione Appaltante dal sito informatico A.N.AC.), con la sospensione della seduta di gara per richiedere ai concorrenti sorteggiati la presentazione della **documentazione idonea** a dimostrare il possesso dei citati requisiti autodichiarati.

NOTA BENE:

Sono fatte salve le **norme "speciali derogatorie"** previste dall'**art. 13**, comma 4, della **legge 11/11/2011, n. 180** recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*", applicabili nel caso il concorrente sia una **MPMI (micro, piccole o media impresa)** ai sensi del [Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005](#) recante "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*", secondo il quale la Stazione Appaltante deve chiedere solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e, conseguentemente, non occorre che effettui le citate verifiche nei confronti delle imprese concorrenti **MPMI** in corso di gara (non si applica, cioè, la verifica in corso di gara alle imprese **MPMI** e all'impresa concorrente **MPMI** classificatasi seconda nella graduatoria di gara, secondo quanto previsto "di regola" dall'art. 48 del

► Pertanto, solo qualora occorra richiedere ai concorrenti sorteggiati la documentazione idonea a comprovare il possesso di detti **requisiti di ordine speciale** (nel caso non si utilizzi il cd. “**Sistema AVCpass**” e nel caso non trovino applicazione le **norme “speciali derogatorie”** previste dall’**art. 13**, comma 4, della **legge 11/11/2011, n. 180** applicabili nel caso il/i concorrente/i sia/siano impresa/e **MPMI**), verrà richiesto agli stessi (mediante telefax o mediante altro idoneo sistema indicato dal concorrente nella dichiarazione di gara ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/06) di comprovare, **entro il termine perentorio di n. 10 (dieci) giorni** dalla data della richiesta stessa, il possesso dei suddetti **requisiti di ordine speciale** prescritti per la partecipazione alla gara [si sottolinea che se la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante ai concorrenti sorteggiati non pervenga agli atti dell’Ente entro tale termine perentorio o la documentazione trasmessa non risulti sufficiente a dimostrare in capo agli stessi concorrenti il possesso dei **requisiti di ordine speciale** prescritti, l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 impone alla Stazione Appaltante di escludere dalla gara detti concorrenti, di escutere la cauzione provvisoria e di segnalare il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06].

La Stazione Appaltante si riserva (a suo insindacabile giudizio) di procedere anche in sede di gara, mediante il **servizio ad accesso riservato** fornito alle stazioni appaltanti dall’A.N.AC., ad effettuare le **verifiche** sui concorrenti sorteggiati “a campione” come sopra citato in relazione alla presenza di eventuali **annotazioni riservate**, mediante accesso al sito internet dell’A.N.AC. alle “ANNOTAZIONI RISERVATE” sugli operatori economici (verifica delle eventuali situazioni degli esecutori di lavori pubblici che possano anche comportare “causa di esclusione” ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/06 e, in genere, delle vigenti disposizioni contenute nello stesso Codice dei contratti pubblici).

Solo qualora si presentassero situazioni particolari che rendesse necessario richiedere documentazione agli interessati come sopra indicato, si procederà ai sensi del disposto dell’**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06 ad inviare mediante telefax o mail ai soggetti sorteggiati (ai numeri e all’indirizzo e-mail indicati dai concorrenti in gara o al domicilio indicato dagli stessi) la richiesta della trasmissione dell’**idonea documentazione** a comprova di quanto da essi attestato/documentato, ovvero, anche al di fuori delle verifiche prescritte dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, qualora se ne presentasse la necessità ai fini della valutazione dell’**ammissibilità** dei concorrenti alla fase finale di apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche (“Busta B - Offerta economica”), a richiedere ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’**art. 38, comma 2-bis** e dell’**art. 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06, la **documentazione integrativa** essenziale (per valutare l’ammissione alla gara) che sia risultata carente o mancante (procedura di soccorso istruttorio “a pagamento” prevista dalle citate norme) ovvero, ai sensi dell’**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n.163/06, a richiedere ai concorrenti i **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara (per valutare l’ammissione alla gara), nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n.163/06 riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente (procedura di soccorso istruttorio “a titolo gratuito”).

Nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle “**Buste A - Documentazione amministrativa**” prescritta per l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara (nella quale verranno aperte le “**Buste B - Offerta economica**” contenenti le offerte economiche) si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** “a pagamento” ovvero “gratuito” di cui, rispettivamente, al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto già specificato in precedenza nel presente disciplinare di gara, a cui si rimanda.

Qualora il “**soccorso istruttorio**” riguardi l’applicazione della procedura “a pagamento” di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente dovrà versare anche la somma di **€ 148,00 (euro centoquarantotto/00)**, pari all’**1‰ (uno per mille)** dell’importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 148.000,00** (al netto dell’I.V.A.): se il concorrente da regolarizzare/soccorrere non provveda a versare detta somma nel termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante o dal RUP, si provvederà immediatamente ad attivare la procedura di escussione della **cauzione provvisoria** presentata con la documentazione di gara per il corrispondente importo non versato.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, la Stazione Appaltante non ne richiederà

la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del D.Lgs. n.163/06, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.

► La Stazione Appaltante, nella richiesta avanzata ai concorrenti della documentazione a comprova del possesso dei citati **requisiti di ordine speciale** ovvero della documentazione integrativa necessaria per valutare l'ammissibilità dei concorrenti alla gara, fissa agli stessi un termine perentorio entro il quale gli stessi sono tenuti a presentare, **a pena di esclusione**, la documentazione stessa, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti.

► Si evidenzia che le sanzioni previste dall'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06, qualora non venga confermato in capo ai concorrenti verificati, il possesso dei **requisiti di ordine speciale** prescritti dal presente disciplinare di gara sono le seguenti: esclusione del concorrente dalla gara ed escussione dell'intero importo garantito dalla cauzione provvisoria e comunicazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n.163/06 (ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese).

► Qualora, dall'analisi delle **dichiarazioni sostitutive** presentate in gara ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., dovessero emergere **dichiarazioni mendaci** o **atti/documenti falsi** prodotte/i da parte dei concorrenti (anche in relazione al possesso dei concorrenti dei **requisiti di ordine generale** prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e dalla restante normativa vigente), la Stazione Appaltante provvederà ad attivare la **procedura sanzionatoria** di cui agli **artt. 75** (esclusione dalla gara e comunicazione all'A.N.AC.) e **76** (comunicazione alla competente Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni penali) dello stesso d.P.R. n. 445/00: in particolare, tali situazioni potrebbero presentarsi anche a seguito delle **verifiche** effettuate sui **concorrenti sorteggiati** ai sensi dell'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06 mediante il **servizio ad accesso riservato** fornito alle stazioni appaltanti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante accesso alle "ANNOTAZIONI RISERVATE" sugli operatori economici.

Ai fini di quanto sopra indicato, si precisa che per le **verifiche** da effettuare da questa Stazione Appaltante nei confronti dei concorrenti costituiti da micro, piccole e medie imprese: **MPMI** (imprese, quindi, che rientrano nelle definizioni recate dalla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003 e di quanto stabilito con il [Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005](#) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" - pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n. 238 -, a cui si rimanda), si applicheranno le **norme "speciali derogatorie"** rispetto al disposto dall'**art. 48** del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, indicate nella **parte finale** del presente disciplinare di gara (**Titolo 5. Ulteriori Norme - Avvertenze - Specificazioni**), a cui si rimanda. In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'**art. 13, comma 4**, della **legge 11/11/2011, n. 180** recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*", nel caso di concorrenti costituiti da micro, piccole e medie imprese (**MPMI**), la **documentazione probatoria** dei **requisiti di idoneità** previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 potrà essere richiesta **solo all'impresa aggiudicataria**.

Ultimata la procedura di **verifica** in corso di gara del possesso dei **requisiti** sopra indicati necessari per l'ammissione alla gara, si procederà all'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** (busta denominata "**Busta B - Offerta economica**"), alla valutazione delle stesse in relazione all'ammissibilità delle offerte e di quanto indicato nel presente disciplinare di gara (in particolare, qualora il numero delle offerte ammesse lo permetta ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06, ► si applicheranno i **criteri di esclusione** delle **offerte anomale** indicati nel punto **21**. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**").

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**B - Offerta economica**", procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione costituente l'**offerta economica** e le dichiarazioni presentate con l'offerta stessa e, in caso negativo (qualora le carenze o le mancanze riguardino aspetti dell'offerta **non regolarizzabili**, in quanto in tal caso verrebbe lesa la "*par condicio*" fra i concorrenti in gara), ► ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono (la mancanza della marca da bollo del valore di **€. 16,00** sull'offerta economica non costituirà causa di esclusione, ma comporterà la regolarizzazione della stessa ai sensi delle vigenti norme di legge);

- b) qualora, invece, nella verifica della documentazione riguardante l'**offerta economica** venissero riscontrate carenze o mancanze riguardanti aspetti dell'offerta **ritenuti regolarizzabili** (in quanto in tal caso non viene in alcun modo lesa la "*par condicio*" fra i concorrenti in gara, non viene violato il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa e non viene a mancare la prescritta trasparenza della procedura d'appalto), ■ si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** "a pagamento" di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente disciplinare di gara e nei precedenti paragrafi, a cui si rimanda.
- c) Trattandosi, in tal caso, di **soccorso istruttorio** che riguarda l'applicazione della procedura "a pagamento" di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente dovrà versare anche la somma di **€ 148,00 (euro centoquarantotto/00)**, pari all'**1% (uno per mille)** dell'importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 148.000,00** (al netto dell'I.V.A.): se il concorrente da regolarizzare non provveda a versare detta somma nel termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante o dal RUP, si provvederà immediatamente ad attivare la procedura di escussione della **cauzione provvisoria** presentata con la documentazione di gara per il corrispondente importo non versato.
- d) Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione presentata dal concorrente relativamente all'**offerta economica** risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, la Stazione Appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.

VERIFICA DI ANOMALIA (E DI CONGRUITÀ) DELLE OFFERTE:

- a) Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, in applicazione di quanto indicato nel punto **21**. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" e di quanto previsto dall'**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'**art. 121, comma 9**, del d.P.R. n. 207/10, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse alla gara sia **pari o superiore a n. 10 (dieci)**, all'**esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n.163/06 e dell'art. 121, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 122, comma 9, dello stesso D.Lgs. n. 163/06;
- b) In presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara **inferiore a n. 10 (dieci)**, in applicazione di quanto indicato nel punto **21**. del precedente "**Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori**" e di quanto previsto dall'**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 e dall'**art. 121, comma 8**, del d.P.R. n. 207/10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse (in base ad elementi specifici) ai sensi dell'**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al RUP. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante (o del Committente), oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli **artt. 87 e 88**, del D.Lgs. n. 163/06, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata qui di seguito;
- c) Dopo l'avvenuta esclusione automatica delle offerte anomale individuate con la suddetta procedura ovvero, se non risulti esercitabile tale procedura poiché il numero delle offerte valide è inferiore a n. 10 (dieci), unitamente alla valutazione di **congruità di ogni offerta** che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa per la **facoltà** ammessa dall'**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06, la Stazione Appaltante (sentito il Committente) provvederà altresì a valutare la **congruità delle offerte** valide ed ammesse in relazione all'importo del "**COSTO DEL PERSONALE**" di cui al combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n.163/06 e di cui all'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08 (importo indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva da rendere per l'ammissione alla gara e nell'offerta economica) e, se del caso, a verificare la **congruità di dette offerte** (chiedendo le opportune giustificazioni scritte ai sensi degli **artt. 87 e 88** del D.Lgs. n. 163/06) qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore del suddetto "**Costo del personale**" indicato dal concorrente, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dallo stesso concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale **valutazione/verifica** verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara.

d) L'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse da effettuare ai sensi dell'**art. 88, comma 7**, del D.Lgs. n.163/06, avviene attraverso la seguente procedura:

1. richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante (sentito il Committente) può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
2. all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante, per la presentazione, in forma scritta, delle proprie giustificazioni;
3. la Stazione Appaltante (sentito il Committente), se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
4. all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante per la presentazione, in forma scritta, delle proprie precisazioni;
5. la Stazione Appaltante (sentito il Committente), ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
6. prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante (sentito il Committente) convoca l'offerente con un anticipo di almeno n. 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
7. la Stazione Appaltante (sentito il Committente) può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
8. la Stazione Appaltante (sentito il Committente) esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 si procederà all'aggiudicazione dell'appalto congiunto **anche in presenza di una sola offerta valida**, sempreché sia ritenuta congrua (**non anomala**), conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di esecuzione dei lavori da affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 3, 82, comma 3-*bis*, 86, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 e di quanto indicato al punto **21.** del precedente "**Titolo 1.** Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori", a cui si rimanda.

In caso di offerte con uguale ribasso percentuale, si procederà per sorteggio (in seduta pubblica).

I concorrenti, ad eccezione del concorrente aggiudicatario, dopo che saranno state ultimate le operazioni di gara potranno chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Cause di esclusione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese (riunioni di imprese e/o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile e/o aggregazioni di imprese di rete e/o GEIE) se non ancora costituiti in gara rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n.163/06 e di cui all'art. 12 del d.P.R. 03/06/1998, n. 252 (o di cui all'art. 95 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159).

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., si precisa che:

- è vietato ad un concorrente partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o in più di un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. o in più di una aggregazione di imprese di rete o in più di un GEIE) di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), del D.Lgs. n. 163/06, pena l'esclusione di tutti i concorrenti in forma plurisoggettiva partecipanti alla gara in cui sia presente lo stesso concorrente e la conseguente comunicazione alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale ("*Turbata libertà degli incanti*") e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- è vietato ad un concorrente partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia già parte di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un concorrente plurisoggettivo (consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), del D.Lgs. n. 163/06 che ha allo stesso modo partecipato alla gara con una propria offerta, pena l'esclusione di tutte le offerte in cui sia presente lo stesso concorrente e la conseguente comunicazione alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale ("*Turbata libertà degli incanti*") e la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- è vietato ad un concorrente partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia già parte di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ovvero di un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 che allo stesso modo ha partecipato alla gara con una propria offerta e che ha indicato tale concorrente quale assegnatario dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto, pena l'esclusione di tutte le offerte in cui si presenti tale situazione e la conseguente comunicazione alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale ("*Turbata libertà degli incanti*") e la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., si precisa che è vietato ad un concorrente partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia già parte di un consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/06 che allo stesso modo ha partecipato alla gara con una propria offerta e che ha indicato tale concorrente quale assegnatario dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto, pena l'esclusione di tutte le offerte in cui si presenti tale situazione e la conseguente comunicazione alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale ("*Turbata libertà degli incanti*") e la conseguente alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La documentazione in precedenza indicata per l'ammissione alla gara e per la presentazione dell'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nei predetti punti.

Verifiche delle dichiarazioni sostitutive da effettuare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti per partecipare alla gara

Ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, questa Stazione Appaltante si riserva di procedere ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif. dai concorrenti in sede di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della/e dichiarazione/i, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

to emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall'art. 75 dello stesso d.P.R. n. 445/00.

In applicazione di quanto previsto dalle **norme “speciali derogatorie”** contenute nell'**art. 13, comma 4**, della legge 11/11/2011, n. 180 recante “*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*”, applicabili nel caso il concorrente sia costituito da micro, piccola o media impresa [MPMI: impresa, cioè, che rientra nelle definizioni recate dalla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE** del **06/05/2003** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003) e di quanto stabilito con il Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*” - pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n. 238 -, a cui si rimanda], la **documentazione probatoria** dei **requisiti di idoneità** prescritti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 potrà essere richiesta **solo all'impresa aggiudicataria** (conseguentemente, non è necessario che la Stazione Appaltante effettui le citate verifiche nei confronti delle imprese concorrenti **MPMI in corso di gara** (non si applica, cioè, la verifica in corso di gara alle imprese **MPMI** e all'impresa concorrente **MPMI** classificatasi seconda nella graduatoria di gara, secondo quanto previsto “di regola” dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, secondo anche quanto indicato nella Determinazione ex AVCP n. 1 del 15/01/2014, punto 5.3.).

Infatti, secondo l'**art. 13, comma 4**, della legge 11/11/2011, n. 180, in presenza di concorrenti in gara costituiti da **MPMI**, a questa Stazione Appaltante, di norma, **NON È CONSENTITO ACCERTARE** se il **concorrente** { da verificare ai sensi dell'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06 in corso di gara (concorrente estratto “a campione” sul totale delle offerte ammesse alla fase finale di gara) o concorrente classificatosi secondo nella graduatoria di gara [in relazione al possesso dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 40, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (requisiti tecnico-organizzativi da possedere per la stipula e l'esecuzione del contratto)], ovvero da verificare “a campione” ai sensi degli **artt. 43 e 71** del d.P.R. n. 445/00 [in merito al possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163/06 e della restante normativa vigente (requisiti di capacità giuridica del concorrente a contrarre con la Pubblica Amministrazione)]} **POSSEGGA EFFETTIVAMENTE** i **requisiti dichiarati** con la **domanda di ammissione alla gara** o, comunque, con la **documentazione** presentata con l'offerta per l'**ammissione alla gara**.

Nel caso in cui l'impresa avente tali caratteristiche (micro, piccole e medie imprese: MPMI) venga verificata/controllata e non sia in grado di comprovare il possesso di detti requisiti, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge 28/11/2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di appalto per un periodo di un anno.

Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo

Si avverte che i documenti da presentare in sede di offerta di gara dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, se ed in quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale.

I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non in regola con le disposizioni fiscali in materia di “Disciplina dell'imposta di bollo” di cui al d.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni, non comporteranno l'esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia dalla Stazione Appaltante al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26/10/1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del d.P.R. 30/12/1982, n. 955.

Dati personali - Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” si forniscono le informazioni qui di seguito indicate:

- a) i dati richiesti dalla Stazione Appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto;
- b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti per l'ammissione alla gara ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla Stazione Appaltante comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (se richiesta dalla Stazione Appaltante per l'ammissione alla gara);
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
 - al personale dipendente della Stazione Appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - al personale dipendente del Committente (Comune di San Leo) coinvolto nell'appalto dei lavori in oggetto;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e succ. modif. ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. modif.;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti di lavori pubblici;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti;
- f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.
- g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Arch. Maurizio Severini Responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza dei comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia con sede presso la stessa Unione, Piazza Donato Bramante 11 - 47863 Novafeltria (RN) - (per la documentazione trasmessa in relazione alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto) ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Committente (Comune di San Leo) Geom. Pierdomenico Gambuti (per la documentazione trasmessa in relazione alla fase di esecuzione del contratto d'appalto dei lavori in oggetto), con sede presso detto ufficio, ubicato nel Comune di San Leo (RN), Piazza Dante Alighieri, n.1-47865 San Leo

Il Dirigente
Settore "Amministrazione e Servizi"
Dr. MERCATELLI SAURO

DOCUMENTI scaricabili in files elettronico ai seguenti indirizzi internet: www.comune.san-leo.rn.it (sito internet Committente Comune di San Leo) e <http://www.vallemarecchia.it/> (profilo di committente della stazione appaltante CUC):

- Allegato A1 - *"Domanda di ammissione alla gara"*
- Allegato A2 - *"Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"*
- Allegato A3 - *"Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica"*
- Allegato A4 - *"Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi"*
- Allegato A5 - *"Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre"*
- Allegato B1 - *"Dichiarazione offerta economica congiunta"*.

NOTE relative al presente DISCIPLINARE DI GARA:

(1) Precisiamo che nel presente appalto **rientrano** alcune fra le **“attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”** (nel seguito dettagliatamente indicate) elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 6-11-2012, n. 190 [per le quali, dalla data del **7-1-2016**, l’**impresa concorrente** che intende eseguirle direttamente in proprio, alla luce della normativa vigente e delle relative circolari esplicative ed attuative e, in particolare, della **Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23-3-2016** (a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese) **deve necessariamente aver presentato**, alla data di presentazione dell’offerta, la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nella **“White List” antimafia** della Prefettura della provincia in cui ha sede l’impresa stessa, **pena l’esclusione** dalla gara: detta **“causa tassativa di esclusione”** dalla gara è stata indicata nel punto 3.2 del **“Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”** in virtù di quanto a sua volta precisato nel punto 2) del **Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27-5-2015**, in relazione alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. con il **“Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014”** relativo agli appalti di lavori pubblici, a cui si rimanda].

In particolare, tali **“attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”** sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Precisiamo, infatti, che alla luce della normativa vigente e della **Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23-3-2016** a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese [essendo stata attivata dalla data del **7-1-2016** la “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” (definita anche **Banca Dati Nazionale Unica Antimafia - BDNA** -) prevista dal **“Codice delle leggi antimafia”** approvato con **D.Lgs. 6-9-2011, n. 159** e succ. modif. (si veda il Libro II, Capo V - dall’**art. 96** all’**art. 99-bis** - del suddetto Codice antimafia) come da **Comunicato** in pari data (del **7-1-2016**) del **Ministro degli Interni** Angelino Alfano], l’impresa che intende partecipare ad una procedura di appalto pubblico nella quale sono incluse una o più delle suddette **“attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”** di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e che, nel contempo, **dichiara in sede di gara di voler eseguire direttamente in proprio** tale/i attività [e, quindi, non dichiara di subappaltare o di affidare a cottimo fiduciario ad altra impresa idonea tale/i attività (impresa, cioè, che abbia presentato la domanda di iscrizione nella “White List” antimafia e, quindi, sia in possesso del requisito di ammissione alla gara qui indicato) ovvero non dichiara che tale/i attività verrà/verranno eseguita/e da altra impresa idonea associata temporaneamente all’impresa stessa in forma di concorrente plurisoggettivo quale riunione temporanea di imprese o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE], per poter essere ammessa alla gara **deve necessariamente aver presentato** la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nella **“White List” antimafia** della Prefettura della provincia in cui ha sede l’impresa stessa.

Pertanto, **dalla suddetta data del 7-1-2016**, l’impresa **concorrente** che intende partecipare ad una procedura d’appalto pubblico e che intende **eseguire direttamente in proprio** almeno una fra le suindicate **“attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”**, **per poter essere ammesso alla gara dovrà necessariamente aver presentato** (almeno alla data di presentazione dell’offerta) nella Prefettura della provincia in cui ha sede il concorrente stesso, la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nell’**elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori **non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (c.d. **“White List”** antimafia) istituito presso detta **Prefettura**, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/12 e succ. modif. [in particolare, in ragione di quanto indicato nella **Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro - numero 25594 del 23-3-2016** a firma del Capo di Gabinetto Lamorgese, all’impresa che intende partecipare alla gara d’appalto e che intende eseguire in proprio una o più delle suindicate **“attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”** previste in appalto basterà **aver presentato, alla data di presentazione dell’offerta** (al fine di ottenere l’ammissione alla fase finale di gara), la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** nel suddetto **elenco “White List”** antimafia in quanto con la presentazione di detta domanda l’impresa verrà automaticamente iscritta dalla Prefettura competente nella **Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA)** e, di conseguenza, verrà iscritta nel suddetto **elenco “White List”** in pendenza delle verifiche di legge da effettuare dagli organi competenti tesi a verificare l’effettivo possesso, da parte della stessa impresa, dei requisiti necessari per ottenere la definitiva iscrizione nel medesimo elenco: questa stazione appaltante (o il Committente) poi, in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore della stessa impresa concorrente, procederà alla **consultazione** di detta **Banca Dati Nazionale Unica Antimafia**, da cui decorreranno i **n. 30**

(trenta) giorni di silenzio-assenso previsti dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 e ss.mm.ii. al termine dei quali l'impresa aggiudicataria medesima potrà sottoscrivere il relativo contratto].